

Rassegna del 26/11/2018

FISCO

26/11/18	Foglio Inserto	1 Il taglio delle tasse è rimasto una promessa	Borga Lorenzo	1
26/11/18	Giornale	8 Imu e Tasi unite, la super-tassa sulle seconde case - È in arrivo l'Imu unica: il trucco gialloverde per aumentare la tassa	De Francesco Gian_Maria	4
26/11/18	Giornale	8 Affondo Confesercenti: «Fate subito tagli fiscali»	GDeF	6
26/11/18	Giornale Miaeconomia	17 Ecco tutti i segreti della fattura elettronica	Restelli Massimo	7
26/11/18	Giornale Miaeconomia	18 Fattura elettronica, per le partite Iva si inizia dal 1° gennaio	Astorri Marcello	8
26/11/18	Giornale Miaeconomia	19 Se il documento è fai-da-te si parte da 4 euro al mese	Verlicchi Laura	10
26/11/18	Giornale Miaeconomia	20 Per chi sbaglia scatta la multa Ma fino a giugno c'è lo sconto	Verlicchi Laura	13
26/11/18	Giorno - Carlino - Nazione	4 Il commento - Spremuti e beffati	Marmo Raffaele	15
26/11/18	Giorno - Carlino - Nazione	4 Addizionale Irpef, stangata in arrivo: Comuni e Regioni alzano le imposte - Addizionali Irpef Salasso in arrivo	Marin Claudia	16
26/11/18	Giorno - Carlino - Nazione	5 Intervista a Stefano da Empoli - «Lo Stato ha tagliato i fondi A rimetterci saranno i cittadini»	Marin Claudia	18
26/11/18	Italia Oggi Sette	1 Vietnam fattura elettronica	Longoni Marino	19
26/11/18	Italia Oggi Sette	4 Segreti commerciali in piazza	De Fusco Enrico	21
26/11/18	Italia Oggi Sette	5 Il timore è l'aumento dei costi	Iadarola Sabrina	23
26/11/18	Italia Oggi Sette	5 Manca all'appello la banda larga	...	25
26/11/18	Italia Oggi Sette	5 E-fattura per il contrasto all'evasione	...	26
26/11/18	Italia Oggi Sette	8 Fisco - Nel golfo Persico il fisco è soft	Stroppa Valerio	27
26/11/18	Italia Oggi Sette	9 Reverse charge con distinguo tra acquisti interni o esterni	Ricca Franco	29
26/11/18	Italia Oggi Sette	10 Inversione interna come anti-frode	...	31
26/11/18	Italia Oggi Sette	11 Cessione di fabbricato blindata	Cerato Sandro	33
26/11/18	Italia Oggi Sette	12 Rendita errata, salvi i rimborsi	Trovato Sergio	35
26/11/18	Italia Oggi Sette	13 Perdite, conta l'anno di nascita	Colombo Angelo_Carlo - Biella Marilena	37
26/11/18	Italia Oggi Sette	15 Recesso, srl ed spa pari sono	Longo Antonio	39
26/11/18	Italia Oggi Sette	16 Solidarietà, sgravi in partenza	De Lellis Carla	41
26/11/18	Italia Oggi Sette	19 Canoni di prelocazione, slalom tra derivazione e competenza	Pellino Raffaele - Valcarenghi Giovanni	43
26/11/18	Italia Oggi Sette	20 La parola della Cassazione	...	46
26/11/18	La Verita'	23 Tax & the city - C'è un limite nella rivoluzione della flat tax	Quarta Luciano	48
26/11/18	L'Economia del Corriere della Sera	3 Spunti - La beffa, patrimoniale senza incassi	Saldutti Nicola	49
26/11/18	Messaggero	7 Imu-Tasi, dal tributo unico rischio di aumenti fiscali	...	50
26/11/18	Repubblica Affari&Finanza	1 L'editoriale - Tim, sulla rete per ora c'è solo rumore - La rete Tim e il rumore di fondo	Bogo Fabio	51
26/11/18	Sole 24 Ore	2 Fuori dalla e-fattura metà partite Iva - Dai medici al forfait 5 partite Iva su 10 fuori dalla e-fattura.	Dell'Oste Cristiano - Parente Giovanni	52
26/11/18	Sole 24 Ore	2 Nel contratto di conservazione attenzione ai subfornitori	Micarelli Federica	55
26/11/18	Sole 24 Ore	2 Anche per l'Iva dichiarazioni e liquidazioni precompilate	Mastromatteo Alessandro - Santacroce Benedetto	56
26/11/18	Sole 24 Ore	5 Risparmio energetico al 50%, la via semplificata all'Enea - Bonus 50%, invio all'Enea fai-da-te	Aquaro Dario - Dell'Oste Cristiano	57
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	16 Quotidiano del fisco - Alt alle discriminazioni nei profili antiriciclaggio	Capaccioli Stefano	61
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	17 Impatriati e ricercatori, bonus da riordinare	Longo Antonio - Tomassini Antonio	62
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	18 Meno incertezze nel confine tra holding e intermediari	Gavelli Giorgio - Piazza Marco	64
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	18 Comunicazioni estese all'anagrafe tributaria	G.Gav. - M.Pi.	66
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	18 Donazioni da imprese, deducibilità rafforzata	Mazzini Carlo	67
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	19 Il forum - È possibile usare canali distinti	Confente Giorgio - Carucci Giuseppe	68
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	19 Mercoledì alle 15 il videoforum su internet	...	70
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	19 Acquisti privati da separare per le ditte	Magrini Marco - Santacroce Benedetto	71
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	21 Cessione d'azienda ante 2018: stop alla riqualificazione	Nessi Marco - Torelli Roberto	73
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	21 Affitto d'impresa, esteso il registro all'1%	Acierno Rosanna	74

26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	21 Quotidiano del fisco - Case dell'acqua, alt alla tassa di pubblicità	<i>Dell'Oste Cristiano</i>	75
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	21 Interessi sui bond: la rinuncia dei soci non crea «incasso»	<i>Lamonica Orlando - Sereni Stefano</i>	76
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	23 La ristrutturazione è una procedura concorsuale - L'accordo di ristrutturazione è una procedura concorsuale	<i>Ceradini Claudio</i>	77
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	23 Per la transazione fiscale servono termini più stringenti	<i>Andreani Giulio</i>	79
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	27 Imposta di pubblicità e Tasi pesano sui bilanci 2019	<i>Mirto Pasquale</i>	80
26/11/18	Sole 24 Ore - Norme e Tributi	27 Sui preventivi anche l'incognita anticipazioni	<i>Guiducci Anna - Ruffini Patrizia</i>	81
26/11/18	Sole 24 Ore .professioni	11 Professionisti al bivio della partita doppia	<i>Mazzocchi Stefano</i>	82
26/11/18	Sole 24 Ore .professioni	11 Debutto nell'ordinaria con il mini bilancio: la guida voce per voce	<i>S.Mas.</i>	84

Il taglio delle tasse è rimasto una promessa

SoundCheck. Di flat tax non si parla più. Lega e Movimento 5 stelle propongono una riduzione di imposte pari al 2 per cento di quanto annunciato in campagna elettorale. La pressione fiscale resta ferma al 41,8 per cento

I regimi agevolati e le aliquote sostitutive introdotti nella legge di bilancio sono gli strumenti fiscali che i sostenitori dell'aliquota piatta criticano di più, poiché fonte di complessità e iniquità orizzontale. Il nuovo regime potrebbe incentivare i lavoratori autonomi a non produrre più reddito, oppure a evadere

Secondo l'Istat, le nuove misure del governo non compenseranno il taglio degli sgravi cancellati. Circa il 37 per cento delle imprese risulterà svantaggiato, mentre solo il 7 per cento ne trarrà vantaggio; l'aggravio medio di imposta sarà pari a un paio di punti percentuali. E le misure aumenteranno anche il costo del capitale

di Lorenzo Borga

Flat tax al 15 per cento, diceva uno. Riduzione dell'Irpef, rispondeva l'altro. Deduzione fino a 10 mila euro. Via le accise sulla benzina. Tassa al 15 per cento anche per le imprese. Riduzione di cuneo fiscale e Irap per le Pmi. Via il bollo auto. Abolizione delle imposte di successione. Sterilizzazione dell'Iva. E via dicendo.

Le promesse sulle tasse hanno caratterizzato la campagna elettorale verso il 4 marzo 2018. Ogni settimana Movimento 5 stelle e Lega proponevano qualche nuova misura di sgravio e semplificazione. Miliardi, decine di miliardi. Roberto Perotti su Repubblica ne aveva stimato i costi: 28 miliardi di euro per il Movimento 5 stelle e ben 75 miliardi per la Lega, solo per il taglio delle tasse proposto nei due programmi elettorali (a cui vanno aggiunti i 12,5 miliardi per la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, che Perotti non prende in considerazione). Misure che, sommate nel contratto di governo, hanno raggiunto il costo di quasi 70 miliardi di euro. Le due forze sono oggi al potere e hanno la possibilità di tenere fede alle promesse fatte. La legge di bilancio ha in effetti mobilitato diverse decine di miliardi, permettendo uno sfioramento di 1,6 punti del deficit rispetto alle previsioni, circa 22 miliardi. Un tesoretto, richiesto alle future generazioni, che avrebbe potuto essere impiegato per ridurre la pressione fiscale in un paese come l'Italia in cui le imposte sono molto elevate: secondo l'Ocse nel 2016 eravamo sesti nell'Unione europea, dietro a paesi con un sistema di welfare ben più sviluppato (Danimarca, Finlandia e Svezia). Il maggiore deficit sarà invece utilizzato per altre priorità: reddito di cittadinanza e quota 100 - spesa pubblica corrente, di natura assistenziale - assorbono circa 7 miliardi ciascuna per almeno due anni. E le tasse?

Secondo la narrazione della maggioranza, caleranno. Di Maio e Salvini anzi giustificano l'aumento dell'indebitamento proprio con lo scopo di ridurre le imposte, rilanciare l'economia e "dire basta all'austerità" (che in Italia non c'è da anni). L'esecutivo sembra essersi con-



centrato in particolare sulla tassazione sulle imprese: oltre alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia (come accade dal 2014 in poi), si propone di ampliare il regime dei minimi per le partite Iva e di introdurre un'Ires ridotta al 15 per cento per gli utili reinvestiti in investimenti privati e nuova occupazione. Misure che per l'anno prossimo costeranno al ministero dell'Economia la bellezza (si fa per dire) di 1 miliardo e 400 milioni di euro. Dopo le mirabolanti promesse della campagna elettorale, Lega e Movimento 5 stelle propongono una riduzione di imposte pari al 2 per cento di quanto promesso (percentuale che sale al 20 per cento considerando l'azzeramento delle clausole di salvaguardia). Eppure le tasse erano una priorità per Luigi Di Maio, quando ha affermato di voler seguire l'esempio della riforma fiscale di Donald Trump. Il presidente americano ha però portato a casa una riduzione del 14 per cento dell'imposta sulle imprese. L'Italia di Di Maio e Salvini propone invece una legge di bilancio che non modifica la pressione fiscale, ferma al 41,8 per cento nel 2019 secondo lo stesso documento inviato dall'esecutivo a Bruxelles.

Alla ricerca della "flat tax" perduta

Dopo le tante promesse in campagna elettorale, sono numerosi gli istituti indipendenti di controllo che hanno certificato l'assenza del taglio delle imposte sperato da imprese e famiglie. Di flat tax non se ne parla più: durante l'estate i leghisti promettevano la riduzione al 15 per cento per le imprese, per poi concentrarsi sulle famiglie dal 2019. Una misura che sarebbe costata complessivamente circa 50 miliardi di euro all'anno. Il risultato è stato invece l'introduzione in legge di bilancio di tre articoli contenenti il numerino magico che ha contraddistinto la narrazione di Matteo Salvini: 15 per cento sui ricavi per le partite Iva con un fatturato fino a 65 mila euro (e dal 2020 un'altra aliquota al 20 per cento tra 65 e 100 mila euro), 15 per cento sugli utili d'azienda reinvestiti, 15 per cento sui guadagni degli insegnanti dalle ripetizioni extra-scolastiche. Seppur la percentuale possa trarre in inganno, non si tratta di misure che istituiscono un regime flat tax, né ne costituiscono il presupposto. Anzi, i regimi agevolati e le aliquote sostitutive sono proprio gli strumenti fiscali che i sostenitori dell'aliquota piatta – come Dario Stevanato che sulla flat tax ci ha scritto un libro – criticano di più, poiché fonte di complessità, iniquità orizzontale e distorsioni delle decisioni di imprese e famiglie. Secondo l'Ufficio parlamentare di Bilancio, infatti, il nuovo regime potrebbe incentivare i lavoratori autonomi a non produrre più reddito, oppure a evadere: gli scalini che si verranno a creare oltre i 65 mila euro e oltre i 100 mila euro determineranno salti di aliquota marginale superiori al 100 per cento. Cosa significa? Semplice: se il fatturato supera gli scalini, il costo delle maggiori tasse sorpassa l'aumento del fatturato. Fatti i conti si tratterà dunque di un costo netto, che tutti i sistemi fiscali tentano di evitare (l'Irpef per esempio ha gli scaglioni, con cui viene tassato con l'aliquota successiva solo il reddito eccedente la soglia, non tutto il reddito complessivo). Il rischio di incentivare le imprese a resta-

re piccole è alto, mentre l'equità orizzontale tra un lavoratore autonomo e un dipendente o pensionato peggiora ulteriormente. Ma non solo: oltre al danno, c'è la beffa. Per finanziare il nuovo regime per le partite Iva a più basso fatturato, è stata abolita un'altra riduzione di imposta. Infatti, dal prossimo anno non entrerà in vigore l'Iri, l'Imposta sul reddito dell'imprenditore, che avrebbe equiparato la tassazione delle società di persone a quella delle società di capitali, al 24 per cento. Si tratta di una misura di cui avrebbero beneficiato, secondo Lavoce.info, poco meno di 300 mila imprese individuali e società di persone, che rimarranno soggette agli scaglioni Irpef.

Investimenti privati, indietro tutta


Il governo ha modificato sostanzialmente anche le misure sugli investimenti privati delle imprese, introducendo l'agevolazione Ires al 15 per cento e rifinanziando la "Nuova Sabatini". Misure che valgono poco più di 1 miliardo di euro all'anno. D'altra parte però vengono cancellati l'Ace (Aiuto alla crescita economica) e il superammortamento e rivisto al ribasso l'iperammortamento. Si tratta di quasi 3 miliardi di risparmi nel 2020. E' una revisione sostanziale degli strumenti del piano Industria 4.0 curato dall'ex ministro Carlo Calenda. Un piano che, nonostante tutto, aveva portato a primi incoraggianti risultati: nel 2017 gli investimenti innovativi, in macchinari e apparecchiature elettroniche, sono aumentati dell'11 per cento rispetto all'anno precedente. Ma, secondo l'Istat, le nuove misure del governo Conte non compenseranno il taglio degli sgravi cancellati. Circa il 37 per cento delle imprese risulterà svantaggiato, mentre solo il 7 per cento ne trarrà vantaggio; l'aggravio medio di imposta sarà invece pari a un paio di punti percentuali. Non solo: le misure aumenteranno anche il costo del capitale, in un paese come l'Italia in cui gli investimenti privati e l'accesso al credito sono complicati.

In soldoni

L'effetto totale delle misure fiscali introdotte dal governo lo ha stimato l'Ufficio parlamentare di Bilancio: si tratta di 6,1 miliardi di aumento del carico tributario nel 2019, che invece scende di mezzo miliardo nel 2020 e di quasi 2 nel 2021, quando le misure espansive mostreranno i primi effetti. L'aumento monstre per il primo anno è anche dovuto all'aumento delle tasse su banche e assicurazioni. Misure che secondo il presidente dell'associazione di categoria "drenano liquidità in maniera consistente e rappresentano un ulteriore sacrificio" del settore. Il rischio è che l'aumento si ripercuota sui clienti delle banche – cioè imprese e famiglie – in un periodo di generale aumento dei tassi di interesse e delle commissioni bancarie dovuto alla pressione dello spread. Per di più, il risultato dell'esame dei tecnici non tiene conto dei possibili aumenti delle imposte locali. Fino a quest'anno, addizionali comunali e regionali erano rimaste bloccate su decisione del governo. Dal 2019, secondo la legge di bilancio, gli enti locali potranno aumentare i tributi fino ai livelli massimi. Secondo il Sole 24 Ore si trattereb-

be di quasi 7 mila comuni.

Il governo giustifica l'aumento del deficit anche con una riduzione delle imposte che non esiste nei fatti, almeno per il 2019. Ci si aspettava di più: i due vicepremier in questi anni hanno duramente criticato i governi guidati dal centrosinistra per non aver abbassato a sufficienza i tributi (dal 2013 la pressione fiscale si è ridotta dal 43,6 al 42,7 per cento, al lordo degli 80 euro). La parola "tasse" si trova 14 volte nei tweet di Di Maio e ben 55 tra quelli di Salvini. Oggi però ci propongono una legge di bilancio che nella migliore delle ipotesi non aumenterà la pressione fiscale (stima del governo), e nella peggiore incrementerà la tassazione di 6 miliardi di euro (stima indipendente Upb). Davvero troppo poco per chi da anni propone la luna.



PROPRIETARI NEL MIRINO

Imu e Tasi unite,
la super-tassa
sulle seconde case

Gian Maria De Francesco

■ Il governo vuole rimettere mano alle tasse sulla casa, riunificando l'Imu e la Tasi. Un espediente per aumentare ancora la pressione fiscale.

a pagina 8

È in arrivo l'Imu unica:
il trucco gialloverde
per aumentare la tassa

L'ipotesi: una sola imposta sulla casa che ricomprensca la Tasi. Ma si rischia il rincaro

L'ALLARME DI CONFEDILIZIA

«Gli immobili sono già tartassati per 50 miliardi l'anno: ora basta»

IL PROVVEDIMENTO

di Gian Maria De Francesco
Roma

«**G**li emendamenti al disegno di legge di Bilancio che prevedono la tassa unica sulla casa - sostitutiva delle attuali Imu e Tasi - nascondono un aumento di tassazione». È quanto ha segnalato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ricordando che l'associazione dei proprietari di immobili «ha segnalato la circostanza più di una settimana fa, sia pubblicamente sia direttamente ai deputati della maggioranza che li hanno firmati».

Il problema è che l'emendamento compare tra i «segnalati» dalla maggioranza e soprattutto porta la firma del vicepresidente leghista della commissione Finanze della Camera, Alberto Gusmeroli. Il limite delle aliquote Imu-Tasi è fissa-

to dal ministero dell'Economia al 10,6 per mille anche se ogni singolo Comune ha ampi margini di manovra e circa uno su 7 ha la possibilità di aumentare l'Imu di uno 0,4 per mille come retaggio di precedenti concessioni in vigore fino al 2014 e successivamente confermate. Il consueto emendamento «sponsorizzato» dall'Anci prevede, infatti, l'imposta unica con soglia massima fino all'11 per mille in modo da salvaguardare le città con le aliquote maggiorate, tra le quali Roma. Un'analoga proposta di modifica del piddino Fragomeli, invece, fermava la soglia al 10,6 per mille con possibilità di aumento di uno 0,4 per i Comuni con il «vizio» delle tasse.

La particolarità dell'emendamento Gusmeroli è la soglia dell'11,4 per mille, più elevata di quelle in corso e soprattutto senza clausole di salvaguardia. Una circostanza che consentirebbe a ogni sindaco di aumentare deliberatamente il prelievo. «È impensabile un ulteriore incremento», ha tuonato Spaziani Testa aggiungendo che «inoltre deve essere considerato l'incremento che

i proprietari avrebbero attraverso l'eliminazione della quota di Tasi a carico degli occupanti, come nel caso dei conduttori in caso di locazione». La tassazione sugli immobili, ha concluso il numero uno dell'associazione, «è giunta alla cifra monstre di 50 miliardi l'anno, con danni all'intera economia che continuano a manifestarsi e deve essere ridotta, altro che aumentata».

La misura avrebbe anche un intento di per sé non criticabile: eliminare il caos delle aliquote uniformando il prelievo in tutta Italia, magari anche con l'introduzione di modelli F24 precompilati per ciascun contribuente. Allo stesso modo, si prevede la predisposizione di griglie per distinguere tra immobili liberi, affittati o concessi in comodato gratuito. Alle aziende sarebbero ri-



servate aliquote differente a seconda della destinazione d'uso. Come spesso accade, però, dietro una semplificazione si nasconde un incremento del prelievo che, in questo caso, sarebbe parzialmente destinato a raddoppiare la percentuale di deducibilità dell'Imu dall'Irap per le aziende proprietarie dei propri capannoni. Insomma, si aumentano le tasse a qualcuno per abbassarle a qualcun altro che, da un punto di vista logico, non rappresenta la soluzione migliore per gestire il problema dell'incremento della pressione fiscale in quanto, nella migliore delle ipotesi, essa resta invariata, anche se questo non sembra proprio il caso.

I DUE BALZELLI

INTROITI PER LO STATO


Contribuenti assoggettati e gettito

IMU	TASI
Contribuenti 21.000.000	Contribuenti 25.700.000
Incassi 19,3 miliardi di euro	Incassi 4,6 miliardi di euro

TOTALE INCASSO

23,9
miliardi
di euro


Quota Imu pro capite per regione



ITALIA OPPRESSA

Affondo Confesercenti: «Fate subito tagli fiscali»

LA CRITICA

**La presidente De Luise:
«Anche la cedolare secca
rischia di essere un flop»**

Roma. «Abbassare le tasse rimane la via maestra per ridare fiducia e forza a famiglie e imprese». Il presidente di Confesercenti, Patrizia De Luise, si è unita alla lista dei leader imprenditoriali che chiedono al governo di fare marcia indietro su una manovra con effetti recessivi. «L'auspicio è che le misure annunciate per il rilancio del mercato interno e dei consumi vengano messe in campo velocemente, a partire dal fisco», ha aggiunto De Luise sottolineando che «anche la cedolare secca rischia di essere un flop: così come è formulata, infatti, rischia di favorire solo i proprietari dei locali, mentre andrebbe sottoposta ad un accordo tra locatore e locatario in modo da trasferire il vantaggio fiscale a entrambi».

Quello che serve al governo, secondo il presidente di Confesercenti è soprattutto «lungimiranza». Ma se la confederazione dei commercianti ha iniziato solo ora a perdere la pazienza, quella degli artigiani veneti è già esaurita e il 13 dicembre saranno in piazza a Milano per protestare contro

le misure dell'esecutivo. «Rivolgiamo alla Lega un appello a non lasciare inascoltati i richiami di Confartigianato Veneto», ha dichiarato il senatore Antonio De Poli (Udc) commentando l'intervista rilasciata al *Giornale* dal presidente dell'associazione Agostino Bonomo. «Questa manovra che aumenta le tasse sulle imprese di 6 miliardi va completamente rivista, a partire dai tagli su incentivi su Industria 4.0 e dall'alternanza scuola-lavoro», ha aggiunto ricordando le stime Istat secondo cui «la manovra ridurrà le tasse solo al 7% delle imprese e le aumenterà soprattutto a quelle più piccole: sarebbe un errore clamoroso proseguire con questo clima di scontro».

«Le misure fiscali inserite nella legge di bilancio dal governo, contro le banche, possono creare problemi al motore del credito», ha sottolineato invece il vicepresidente di Unimpresa, Claudio Pucci, precisando che «più tasse ai gruppi bancari, già alle prese con le tensioni sullo spread, si traducono gioco forza in una restrizione dei finanziamenti». Anche il candidato alla segreteria Cgil, Maurizio Landini, non ha escluso la mobilitazione parlando di «manovra inadeguata e sbagliata».

GDeF

53%

È la percentuale della pressione fiscale nel 2017: ben 5 punti in più rispetto agli anni precedenti



GUIDA PRATICA

Ecco tutti i segreti della fattura elettronica

*Quali sono i software dedicati e quanto costano
Che cosa succede in caso di errore e come rimediare*

di **Massimo Restelli**

Il fisco 4.0 sta per arrivare: dal primo gennaio del prossimo anno il «popolo delle Partite Iva» sarà obbligato a ricorrere alla fattura elettronica. Milioni di italiani - dagli artigiani ai liberi professionisti ai consulenti, oltre naturalmente alle imprese di ogni ordine e grado - abbandoneranno definitivamente carta e penna, per iniziare a risolvere ogni rapporto con il fisco unicamente per via telematica, appunto con la «e-fattura».

Una rivoluzione - avviata dal governo Gentiloni e confermata dall'attuale esecutivo Lega-Cinquestelle in nome della trasparenza e della lotta all'evasione - che comporterà però dei costi aggiuntivi per molti contribuenti già alle prese con uno degli Erari più voraci al mondo: ad esempio chi «farà da sè» dovrà dotarsi di un software dedicato e chi invece si rivolgerà al commercialista potrebbe vedersi variata la parcella. Ecco perché *MiaEconomia* ha deciso di analizzare le principali soluzioni software disponibili sul mercato, sia a pacchetto sia in abbonamento: esistono offerte da 4 euro più Iva al mese, ma tutto dipende dal numero di fatture da emettere e dalle reali esigenze del singolo. I costi insomma possono facilmente lievitare ad alcune centinaia di euro l'anno. Non mancano, tuttavia, proposte gratuite messe in rete dalla stessa Agenzia delle Entrate. In ogni caso occorre seguire un preciso iter e rispettarne i limiti temporali per spedire la fattura elettronica; pena il rischio di salate sanzioni. È però previsto un periodo di «rodaggio» di sei mesi, da gennaio a giugno 2019, nel quale le multe in caso di errore saranno ridotte o potrebbero anche essere annullate.



PER NON FARSI TROVARE IMPREPARATI

Fattura elettronica, per le partite Iva si inizia dal 1° gennaio

Chi deve farla: scatta l'obbligo anche per artigiani, consulenti e liberi professionisti

CHI È ESENTATO

I contribuenti in regime forfettario o di vantaggio e gli agricoltori

PRIVACY

Occorre avere la posta elettronica certificata
I dubbi del Garante

Marcello Astorri

■ Per il popolo delle partite Iva la data da cerchio rosso sul calendario è l'1 gennaio 2019. Con il nuovo anno, infatti, entrerà ufficialmente in vigore la temuta «fattura elettronica». Ma di che si tratta? E chi deve farla? Andiamo con ordine. La e-fattura, altro modo per definire la fattura elettronica, è un documento informatico che andrà a sostituire la comune fattura cartacea che tutti conosciamo. La differenza è che, una volta emessa, verrà trasmessa attraverso il Sistema d'interscambio dell'Agenzia delle Entrate (detto «Sdi»). Questo permette all'Erario di conoscere, in tempo reale, tutti gli acquisti o cessioni di beni o servizi fatti dai soggetti Iva. Cosa che, in teoria, dovrebbe arginare l'evasione dell'Iva e le frodi. Almeno questo era l'obiettivo della norma contenuta nella legge di Bilancio 2018. Dal prossimo anno, quindi, dovranno essere in grado di emettere la fattura elettronica tutti coloro che effettuano cessioni di beni e servizi tra soggetti residenti in Italia: sia per operazioni tra titolari di partita Iva, sia per operazioni con persone prive di partita Iva. Insomma, l'obbligo riguarda tutte le aziende e le imprese commerciali, oltre ai privati che hanno la partita Iva come: liberi professionisti, artigiani, agenti di commercio e consulenti.

Esistono, tuttavia, alcune eccezioni: non è obbligato chi è incluso nel regime forfettario o di vantaggio, coloro che applicano il regime speciale degli agricoltori e, infine, chi vende prodotti o servizi ad aziende o persone non residenti nel nostro Paese. Per chi è compreso in queste categorie, la vecchia fattura non andrà in pensione. Se invece non si è compresi, bisogna attrezzarsi per tempo. Innanzitutto, serve un Pc, tablet o smartphone. Oltre a un programma che permetta la compilazione della fattura in Xml. Si tratta di un formato dei documenti digitali, come il più conosciuto pdf. Ma permette di trasmettere in modo pratico informazioni strutturate come, appunto, quelle contenute nell'intestazione di una fattura. Il Sdi - che è una piattaforma informatica dell'Agenzia delle Entrate - ricevendole può così estrarre le informazioni e verificare che: ci siano le informazioni minime obbligatorie per legge, che la partita Iva del fornitore e quella del cliente (se non ha partita Iva, il Codice Fiscale) siano esistenti, che sia stato inserito l'indirizzo telematico del cliente per recapitare la fattura, e infine la correttezza degli importi di Iva e imponibile. Passati i controlli, la e-fattura arriverà al cliente in un tempo variabile da qualche minuto fino a cinque giorni in base al traffico. Altrimenti chi la emette riceverà

una ricevuta di scarto con il motivo per cui la sua fattura non è stata accettata. Il sistema è in grado di riconoscere anche se la stessa fattura è già stata inviata. Il passaggio dal Sdi sarà ineludibile, altrimenti sarà come non avere emesso alcunché. Ci sono vari modi possibili per trasmettere il file Xml al sistema: si può usare il portale online «Fatture e corrispettivi» dell'Agenzia delle Entrate, l'App gratuita sempre dell'Agenzia, si può utilizzare un canale telematico (Ftp o Web Service) attivato con il Sdi o inviare una Pec (Posta elettronica certificata), inviando la fattura all'indirizzo «sdi01@pec.fatturapa.it». La posta elettronica certificata permette infatti di inviare e-mail che hanno lo stesso valore legale di una raccomandata. Per inviare le Pec, però, non basta un comune gestore di posta. Bisogna, quindi, rivolgersi a un fornitore specializzato: ce ne sono svariati sul web e permettono, con pochi euro all'anno, di attivare la Pec.

Va detto che è, inoltre, sempre possibile delegare un professionista, a partire dal proprio commercialista di fiducia, ad emettere e ricevere fattura elettronica e accedere all'apposito «cassetto fiscale» dello Sdi. Intanto, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e quelli del Garante per la privacy sono al lavoro per superare le criticità segnalate nei giorni



scorsi dallo stesso Garante. Sotto la lente dei tecnici finirà soprattutto la mole di dati che interessano la totalità dei cittadini, anche quelli sulle abitudini riservate, il ruolo degli intermediari e le responsabilità del cosiddetto «postino» (cioè la stessa Agenzia delle entrate).

LE COSE DA SAPERE



6,2 milioni *

Le partite Iva attive in Italia

*dato stimato, relativo all'anno 2016



1 gennaio 2019

Il giorno in cui entra in vigore l'obbligo della fattura elettronica

Chi deve fare la e-fattura:



I **titolari di partita Iva** sia per operazioni tra soggetti con partita Iva, sia per operazioni con soggetti che ne sono privi



come artigiani, liberi professionisti e consulenti



le aziende e le **imprese** commerciali

Chi non è obbligato a fare la e-fattura:



Chi gode del **regime di vantaggio:** commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011



Chi rientra nel **regime forfettario:** commi 54-89, art. 1, legge 190/2014, Legge di Stabilità 2015



Agricoltori sottoposti a regime speciale (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72)



Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti in Italia, comunitari o extracomunitari

Se il documento è fai-da-te si parte da 4 euro al mese

I costi delle soluzioni a pacchetto, in abbonamento e del commercialista. Ma ci sono software gratuiti

Laura Verlicchi

■ E-Fattura, quanto mi costi? Tanti gli elementi di cui tener conto per rispondere a questa domanda: a partire dalle dimensioni della propria attività, dal livello di informatizzazione da cui si parte e dal tempo che si intende dedicare ai nuovi adempimenti.

IL PROFESSIONISTA

La strada più semplice di tutte per chi gestisce poche fatture all'anno è affidarsi al commercialista di fiducia. Nella maggior parte dei casi professionisti, free lance e artigiani ne hanno già uno: è il momento di chiedergli se è disposto a prendersi in carico la vostra fatturazione elettronica. In questo caso, non è necessario occuparsi di nulla: basta dargli i dati e pensa a tutto lui, conservazione decennale compresa, servendosi a sua volta di software specializzati. Naturalmente il servizio ha un costo che, però, va a sostituirsi a quello che il professionista o l'azienda comunque sosteneva in proprio per la gestione della fatturazione tradizionale cartacea. Qui è molto difficile dare indicazioni sui prezzi. Alcuni commercialisti hanno scelto di convenzionarsi con società che offrono applicativi dedicati, per lo più collegati ai propri software di gestione contabile, e forniscono il servizio di fatturazione elettronica ai clienti a costo forfettario (ad esempio tra i 70 e i 100 euro annui per un numero contenuto di fatture). Ma spesso il commercialista, per «fidelizzare» il cliente vecchio o nuovo, offre il «pacchetto fatture» integrato nella normale attività dello studio.

IL SOFTWARE A PAGAMENTO

Per le grandi aziende la scelta è obbligata, ma anche una piccola impresa può trovare conveniente dotarsi di un programma completo per la fatturazione elettronica. Se si utilizza già un gestionale di contabilità, infatti, questo sarà sicuramente aggiornato, o aggiornabile, per comprendere anche la compilazione in formato Xml a norma delle fatture. In tal caso sarà sufficiente trovare un prodotto che si occupi dell'invio e della conservazione, spesso fornito dallo stesso produttore del programma di contabilità. Se non lo si usa, esistono diversi applicativi web sul mercato, che permettono la compilazione dei vari tipi di fattura elettronica (dirette a Pubblica amministrazione, aziende, consumatori privati) con offerte diversificate a seconda delle esigenze. In ogni caso è importante informarsi bene su cosa comprende l'offerta proposta e sulla scadenza: alcune promozioni, compresa la possibilità di una prova gratuita, scadranno infatti il 31 dicembre 2018.

COME DEVE ESSERE IL SOFTWARE

Il prodotto migliore sul quale far ricadere la scelta è una soluzione che possa gestire l'intero ciclo di fatturazione (attivo e passivo) e che possa anche conservare digitalmente la e-fattura, dato che quest'ultima deve essere conservata per legge per dieci anni. Le aziende che offrono servizi di fattura-

zione elettronica propongono generalmente abbonamenti annui, ma in alcuni casi vengono offerti anche dei «pacchetti a consumo», comprendenti il servizio di conservazione. Si tratta, comunque, in genere di software calibrati sulle esigenze tipo di lavoratori autonomi, artigiani o piccole e medie imprese. Naturalmente anche i costi variano quindi in modo considerevole: per un abbonamento si può spendere in media da 4 a 10 euro al mese, mentre per le soluzioni a pacchetto occorrono da 10 a 400 euro a secondo delle fatture incluse.

LE SOLUZIONI GRATUITE

Le soluzioni gratuite, messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, sono rivolte soprattutto a chi emette poche fatture all'anno e fino ad ora era solito farle con i normali sistemi di videoscrittura (tipo Word o Excel) o addirittura col blocco prestampato acquistato in cartoleria. Per chi ha una contabilità più complessa, infatti, il vantaggio economico non compensa la tempistica piuttosto lunga e il rischio di errori. Per accedere a questi servizi è necessario avere le credenziali Spid oppure Fisconline/Entratel o Cns (Carta Nazionale dei Servizi). Con questi strumenti si può fare, inviare e conservare elettronicamente la fattura elettronica (previa attivazione del servizio), e consultare l'archivio delle fatture emesse e ricevute. Le possibilità sono tre. 1) Procedura web, all'interno del portale «Fatture e Corrispettivi» del sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it); 2) Software scaricabile su pc: nella sezione «software» del sito, si può scaricare il file per installare il programma «Compilazione Fattura Elettronica (FEL18)» che consente la predisposizione della fattura in formato Xml senza doversi collegare alla Rete. Il file va poi spedito al SdI usando la procedura web; 3) App per tablet e smartphone: FatturAE, scaricabile dagli store Android o Apple. Si collega in automatico con la sezione «Fatture e Corrispettivi». Riservata a partite Iva e lavoratori autonomi, non può essere utilizzata dalle società.

Esiste, infine, un servizio base di compilazione, trasmissione e monitoraggio delle e-fatture offerto gratuitamente dalle Camere di Commercio alle pmi iscritte (<https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi>). Per accedervi bisogna essere una piccola o media impresa, avere l'iscrizione presso la Camera di Commercio della Provincia di pertinenza e avere le credenziali di accesso (Spid o Cns).





GLI ARTIGIANI

Da Bufetti a Infocert ecco le soluzioni base

■ L'artigiano che fino ad oggi ha sempre compilato le fatture a mano, o tutt'al più con Word o Excel, cerca sul mercato uno strumento di utilizzo immediato per gestire la transizione alla fattura elettronica. Può ricorrere anche lui ai pacchetti a consumo: quelli di Zucchetti si possono abbinare alla soluzione «Tieni il Conto», che gestisce la fatturazione in entrata e in uscita, tiene sotto controllo la situazione anche dal tablet e comprende un'agenda scadenze. Oppure ci sono i servizi in abbonamento: ad esempio una proposta di Fattura Pro.Click costa da 49 a 69 euro l'anno, compresi conservazione, gestione magazzino, prodotti e servizi, magazzino e calendario. Mentre Qui Fattura Buffetti Pro costa 10 euro al mese più Iva per un anno, compresi conservazione, rubrica anagrafica contatti e cruscotto di sintesi. Ancora, Infocert-Legalinvoice Start ha un prezzo di 4 euro al mese più Iva, inclusi firma, invio e conservazione per 200 e-fatture annue.



LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Risparmia chi compra il software integrato

■ Le aziende piccole e medie probabilmente utilizzano già un software gestionale per la contabilità interna. La soluzione più semplice è aggiungere la soluzione integrata per la fatturazione elettronica. Digital Hub Zucchetti può essere integrato sia con il gestionale della stessa società che con quelli di altri fornitori, a costi variabili in base alle esigenze: gestisce completamente il processo di fatturazione sia attiva che passiva, dalla creazione della fattura alla sua trasmissione e conservazione a norma di legge. È compreso anche il servizio di ricerca delle anagrafiche clienti tramite partita Iva su banca dati convenzionata. Alcuni si stanno preparando per l'anno prossimo: dall'1 gennaio 2019 il pacchetto di fatturazione elettronica sarà compreso nel costo di tutte le licenze Easyfatt Danea (costo soluzione monoutente da 98 a 298 euro più Iva l'anno) e di tutti i piani di FattureinCloud (costo soluzione monoutente da 96 a 228 euro più Iva l'anno)



I LAVORATORI AUTONOMI

Pacchetti a consumo con Zucchetti e YouDox

■ Al lavoratore autonomo che gestisce poche fatture l'anno può convenire il pacchetto a consumo, comprendente il servizio di conservazione. La proposta di Zucchetti consente la gestione delle fatture sia attive (inviate allo SdI) che passive (ricevute dallo SdI): il servizio comprende anche la gestione delle notifiche che abbinate alle fatture vengono poi conservate a norma direttamente da Zucchetti. I costi (a cui aggiungere l'Iva) scendono all'aumentare delle fatture: partono da 10 euro + Iva per pacchetto da 10 fatture, 22,50 euro per 30 fatture, 30 euro per 50 fatture, 50 euro per 100 fatture e così via fino a 400 euro per 1.000 fatture. Tre versioni per i pacchetti di YouDox per monimpresa: Small (50 euro più Iva per 50 crediti), Medium (80 euro più Iva per 100 crediti) e Large (250 euro più Iva per 500 crediti). In alternativa, la proposta di Aruba Fatturazione Elettronica per le partite Iva, al 25 euro l'anno più Iva, con 1 GB di spazio di conservazione.

CHE COSA OFFRE IL MERCATO

Una selezione dei software esistenti sul mercato per gestire la fatturazione elettronica. Tutti i costi indicati sono Iva esclusa

SOFTWARE PER LA SOLA FATTURAZIONE

Qui Fattura Buffetti Pro:
10 euro al mese per un anno

YouDOX pacchetti a consumo (monoimpresa)
da 50 euro (per 50 crediti) a 250 (per 500 crediti)

Infocert-Legalinvoice Start:
4 euro al mese (per 200 fatture annue)

Zucchetti pacchetti a consumo
Da un minimo di 10 euro (per 10 fatture) a un massimo di 400 euro per 1.000 fatture

Aruba Fatturazione Elettronica
dedicato alle partite Iva:
25 euro l'anno

Easyfatt (Danea)
il pacchetto di fatturazione elettronica sarà compreso dall'1.01.2019 nel costo di tutte le licenze
Monoutente da 98 a 298 euro l'anno

SOFTWARE GESTIONALI

Zucchetti
Soluzione gestionale + Digital Hub
I costi variano in base alle esigenze della singola azienda

FattureinCloud,
pacchetto fatturazione elettronica dall'1.01.2019 compreso nel costo di tutti i piani
Monoutente da 96 a 228 euro l'anno

Zucchetti
Soluzione Tieni Il Conto + pacchetto di fatture:
dedicato a artigiani e piccoli imprenditori

L'EGO

Per chi sbaglia scatta la multa Ma fino a giugno c'è lo sconto

Ai raggi X della Agenzia delle Entrate anagrafe tributaria, imponibile e aliquote. Cosa fare se nasce un problema

FASE DI RODAGGIO

Per chi arriva tardi, sanzioni ridotte dell'80%, ma in certi casi si possono evitare

Laura Verlicchi

■ Ci siamo: la e-fattura è stata inviata ma non si può ancora dire che il processo è concluso. Prima di recapitarla al destinatario, infatti, il Sistema di interscambio la sottopone ad una serie di controlli. Quali? Le verifiche riguardano la presenza delle informazioni obbligatoriamente previste (ad esempio, l'esistenza in Anagrafe Tributaria della partita Iva di chi emette la fattura e del destinatario ovvero del codice fiscale nel caso del consumatore privato) e la coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota Iva e dell'imposta indicata in fattura.

Se non supera tali controlli la fattura è scartata dal SdI che invia a chi l'ha trasmessa una ricevuta di scarto. In tal caso, la fattura è considerata non emessa, quindi non viene trasmessa al destinatario. Che fare? Si può, in base alla circolare dell'Agenzia delle Entrate, rimandare la fattura corretta con la data e il numero di quella originale, purché entro cinque giorni effettivi dallo scarto (compresi quindi i festivi). Altrimenti

bisognerà emettere una fattura con nuovo numero e data dalla quale risulti un collegamento con quella scartata e stornata con variazione contabile a fini interni o ancora una fattura rettificativa con lo stesso numero. Per esempio al posto della fattura numero 1 del 2/01/2019 si emetterà la numero 1/R del 10/01/2019.

Una volta superati i controlli, ci sono due possibilità. Se cioè il recapito (Pec o canale accreditato) è individuato, il SdI trasmette la fattura, invia a chi l'ha emessa una ricevuta di consegna e mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica nell'area riservata del destinatario. E a questo punto il processo è davvero concluso.

Al contrario se non è stato possibile individuare un recapito oppure l'invio è impossibile per cause tecniche (ad esempio per Pec piena o canale non attivo) il SdI «parcheggia» la fattura nell'area riservata del destinatario e invia a chi l'ha emessa una ricevuta di impossibilità di recapito. Attenzione: la fattura in questo caso si considera fiscalmente emessa. Quindi si dovrà provvedere tempestivamente ad informare il cliente che la fattura è disponibile presso il sito web dell'Agenzia delle Entrate e inviarli una copia «di cortesia», ad esempio via e-mail ordinaria.

Attenzione alle sanzioni. Ogni fattura, secondo le regole generali, deve essere emessa entro 24 ore dell'effettuazione dell'operazione. In caso di inosservanza scattano sanzioni che possono andare tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato. Il problema è che la fattura elettronica si considera emessa quando viene trasmessa al SdI, e i tempi ristretti preoccupano gli addetti ai lavori, che si vedono alle prese con i possibili ritardi dei sistemi informatici. Proprio in previsione delle difficoltà collegate al «debutto» della fatturazione elettronica, perciò, il decreto fiscale ha previsto un periodo di tolleranza nei confronti dei ritardatari. Quindi dal primo gennaio al 30 giugno 2019 se il contribuente invia la fattura elettronica in ritardo, ma entro il termine di presentazione della liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale), non verrà sanzionato. Se invece il ritardo supera il termine della liquidazione Iva del periodo successivo, si paga la sanzione ridotta dell'80%. Dal primo luglio 2019, poi, cambiano le regole e si allungano i tempi: la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, purché si indichi sul documento che la data di emissione è diversa da quella di effettuazione.



COSA PUÓ SUCCEDERE DOPO L'INVIO

Se la fattura elettronica è corretta



▼ Arriva una ricevuta di consegna dall'Agenzia delle Entrate



In caso di errori

A Se la fattura elettronica è sbagliata (per esempio a causa di partita Iva inesatta):



▼ Arriva una ricevuta di scarto dall'Agenzia delle Entrate

Cosa fare?



Entro 5 giorni
Rimandare la fattura corretta con la data e il numero di quella originale



Dopo 5 giorni
● **Emettere una fattura, con numero e data nuovi**, collegata a quella scartata e stornata oppure

● **Emettere una fattura rettificativa** con lo stesso numero di quella scartata

B Se è impossibile consegnare la fattura (per esempio a causa della Pec piena):



▼ Arriva una ricevuta di impossibilità di recapito dal SdI

Cosa fare?



Informare il cliente che **la fattura è disponibile** presso il **sito dell'Agenzia delle Entrate** e inviargliene una copia cartacea con e-mail ordinaria



C Se si invia la fattura in ritardo



Cosa succede?



Dal 01/01/19 al 30/06/2019

Nessuna sanzione se l'invio avviene **entro il termine di presentazione della liquidazione** periodica Iva.

Se, invece, il ritardo supera il termine della liquidazione Iva del periodo successivo, si paga la sanzione ridotta dell'80%.



Dal 01 luglio 2019

La **fattura** potrà essere emessa **entro 10 giorni** dall'effettuazione dell'operazione. Se le date sono diverse va indicato sul documento

L'EGO

IL COMMENTO

di RAFFAELE MARMO

**SPREMUTI
E BEFFATI**

L FEDERALISMO fiscale in salsa italiana si è rivelato un micidiale moltiplicatore di tasse e balzelli a carico di cittadini e imprese. E così il principio del «vedo, voto, pago», alla base di autonomismo territoriale

tributario, si è trasformato in «non vedo e pago due volte». È la logica che ha presieduto all'introduzione della possibilità, per Regioni e Comuni, di prevedere addizionali all'Irpef nazionale.

■ A pagina 4

IL COMMENTO

di RAFFAELE MARMO

**SPREMUTI
E BEFFATI**

L FEDERALISMO fiscale in salsa italiana si è rivelato un micidiale moltiplicatore di tasse e balzelli a carico di cittadini e imprese. E così il principio del «vedo, voto, pago», alla base di ogni iniziativa di autonomismo territoriale tributario, si è trasformato in «non vedo e pago due volte». La logica che ha presieduto all'introduzione della possibilità, per Regioni e Comuni, di prevedere addizionali aggiuntive all'Irpef nazionale è stata fondata su un doppio criterio-obiettivo: permettere ai contribuenti che una parte delle imposte sul reddito rimanesse sul territorio di appartenenza, in maniera da consentire il controllo diretto e immediato del gettito ricavato dalla tassazione locale; ridurre contestualmente il carico fiscale dello Stato in modo da consentire quantomeno una compensazione del maggiore aggravio a livello locale. Ebbene, niente di tutto questo è accaduto. La trasparenza del bilancio, delle entrate e delle uscite, per gli enti territoriali rimane un mistero per iniziati: altro che «vedo e voto». Non c'è luce su chi spende e come e perché. Ma non c'è luce neanche su quanto si paga: chi sa oggi quanto versa ogni anno all'Erario, quanto alla Regione e

quanto al Comune?

MA, come non bastasse, non c'è stato nessun taglio delle imposte statali. Anzi. La spremitura del malcapitato contribuente si è solo raddoppiata: e da gennaio potrebbe addirittura crescere con l'aumento possibile di tutte le addizionali. E così la beffa del federalismo all'italiana si è dispiegata in tutta la sua architettura intrinsecamente truffaldina. Perché un minimo di equità fiscale e di ragionevolezza avrebbe richiesto la previsione di un meccanismo automatico che legasse l'incremento delle imposte locali a una corrispondente sforbiciata non solo dei trasferimenti statali, ma anche di una quota di carico tributario centrale. E invece no: quali che siano i governi, lo Stato Leviatano dei tributi (e dei vincoli) riesce solo a spremere sempre di più, con scientifica astuzia, cittadini e imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NUOVI RINCARI NEL 2019

Addizionale Irpef, stangata in arrivo: Comuni e Regioni alzano le imposte

MARIN ■ Alle pagine 4 e 5

FISCO LOCALE

Addizionali Irpef Salasso in arrivo

Mai così alte le imposte di Comuni e Regioni. Lo rivela uno studio di I-Com
E la manovra, sbloccando le aliquote, porterà nel 2019 a ulteriori rincari

ENTI TARTARUGA

I municipi ritardano i pagamenti alle imprese
Torino record: 72 giorni

di CLAUDIA MARIN

■ ROMA

DICONO TUTTI di volerle tagliare, ma la realtà è ben diversa: in molte zone del Paese – *in primis* nel Lazio e a Roma, ma anche in Piemonte e a Torino – le Regioni e i Comuni continuano a spremere imprese e cittadini con imposte locali da record. E se quando si tratta di riscuotere non ammettono ritardi, quando, al contrario, tocca ai loro uffici saldare fatture finiscono per sfiorare in misura anche rilevante i termini previsti dalla legge.

Un sistema a corrente inversa che si ripercuote pesantemente sulle tasche di milioni di italiani. Anche se, fortunatamente, le cose non vanno dappertutto così: esistono anche enti locali più virtuosi – tra i quali, per esempio, Firenze, ma non solo – che riescono a contenere la pressione fiscale e a pagare i creditori alle scadenze prefissate. È questa la fotografia del fisco locale in Italia scattata da una ricerca degli esperti dell'Istituto per la Competitività (I-Com) che sarà presentata domani a Roma e che

qui anticipiamo.

Una radiografia che arriva alla vigilia di possibili rincari delle aliquote nel 2019: la fine del loro blocco, prevista in manovra, potrebbe portare incrementi, secondo uno studio della Uil, dell'addizionale comunale in più di 7mila Comuni, con rialzi medi di 36 euro, mentre i ritocchi per quella regionale potrebbero arrivare a 60 euro medi.

La maglia nera.

Dallo studio I-Com – curato da Stefano da Empoli e Gianluca Sgueo – emerge come le imposte locali siano arrivate a toccare in molte aree del Paese livelli mai raggiunti prima. È il caso di Roma, in assoluto la città d'Italia con la pressione fiscale più alta. Un primato poco invidiabile, frutto dell'effetto combinato delle addizionali comunali e regionali all'Irpef: le aliquote applicate sia dalla Regione Lazio sia dal Comune sono le più elevate del Paese. L'addizionale regionale Irpef raggiunge il 3,33%, la percentuale più alta d'Italia insieme al Piemonte. Quella del Campidoglio, invece, arriva fino allo 0,9% e in questo caso è record in solitaria.

La classifica del salasso locale.

La città eterna conquista così il primato nazionale negativo con un'aliquota totale pari al 4,23%.

La medaglia 'd'argento' se la aggiudica col 4,13% Torino che somma alle addizionali regionali del 3,33% un'aliquota comunale dello 0,8. In terza posizione, col 3,13%, ci sono a pari merito quattro città: Potenza, Campobasso, Genova e Bologna (tutte con un'aliquota comunale dello 0,8% e regionale del 2,33%). La città dove si pagano meno tasse d'Italia è, invece, Aosta (la percentuale complessiva ammonta all'1,53%) seguita da Cagliari (1,89%). Sul terzo gradino del podio dei virtuosi si colloca Firenze, dove le addizionali comunali si fermano allo 0,20% – le più basse di tutto il Paese – e quelle regionali all'1,73% per un totale dell'1,93%. A metà classifica Milano con il 2,54% complessivo.


I cattivi debitori.

Lo studio si concentra anche sui tempi di pagamento dei creditori, da parte dei Comuni. La maglia nera in questo senso spetta a Torino che paga mediamente le fatture in 72 giorni (con un ritardo di oltre 40 rispetto alla scadenza). Dall'altra parte della classifica Venezia, la città più puntuale d'Italia, che salda in media le aziende in 12 giorni (la normativa prevede un limite massimo ordinario di 30). Ottimi risultati per Firenze, con un tempo di pagamento medio di 19 giorni, Bologna (20 giorni) e Milano (21 giorni).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LA CLASSIFICA Somma delle aliquote addizionali regionali e comunali



Nuova imposta unica Emendamento Lega per unire Imu e Tasi



Una tassa unica sulla casa: lo propone la Lega con un emendamento alla manovra, contenuto fra le proposte 'segnalate' dai gruppi parlamentari e firmato da Alberto Gusmeroli. La «nuova Imu» unificherebbe Imu e Tasi e continuerebbe a non riguardare la prima casa (salvo che non si tratti di edifici di pregio) e, per gli immobili strumentali, sarebbe deducibile al 40%. Era stata l'ANCI (nella foto il presidente Antonio Decaro) a richiedere l'unificazione di Imu e Tasi sotto un'unica imposta, al fine di ottimizzare e semplificare il meccanismo di riscossione

IN CIFRE

96

EURO

Quanto gli italiani potrebbero pagare in più con le aliquote aumentate al massimo

260

EURO

È la cifra a cui potrebbe arrivare l'addizionale comunale nel 2019: quest'anno sarà 224 euro in media

786

EURO

È la cifra a cui può arrivare l'addizionale regionale 2019: nel 2018 sono 726 euro medi

INTERVISTA IL PRESIDENTE DI I-COM: AUMENTI ORMAI STRUTTURALI

«Lo Stato ha tagliato i fondi A rimetterci saranno i cittadini»



È necessaria un svolta: sanzioni anche pesanti fino al commissariamento per le amministrazioni che pagano in ritardo le aziende fornitrici

■ ROMA

IMPOSTE LOCALI sempre più alte in Italia. E dal primo gennaio potrebbero aumentare con lo sblocco della possibilità di ritocarle previsto dalla manovra.

C'è questo rischio?

«È molto probabile – spiega Stefano da Empoli, presidente dell'Istituto per la Competitività (I-Com) – che ci possano essere aumenti nel caso di rimozione del blocco alle addizionali Irpef e all'Imu, in vigore dal 2016. L'aspetto più preoccupante, però, è che quasi tutti le Regioni o i Comuni che hanno già portato le proprie aliquote al livello massimo consentito non prendano più in considerazione l'idea di tornare indietro. E dunque misure che erano state presentate come transitorie, per far fronte a un'emergenza finanziaria momentanea, finiscono per gravare su imprese e cittadini di un determinato territorio in maniera strutturale».

Quali sarebbero le conseguenze di questo ulteriore inasprimento delle tasse locali?

«In un contesto complessivo di già elevata pressione fiscale come quello italiano, è evidente che ogni inasprimento possa avere effetti importanti di carattere economico e sociale. Molto dipenderà da come le singole amministrazioni locali sapranno modulare gli interventi e spiegarli alla propria cittadinanza (soprattutto per giustificare eventuali aumenti)».

Ma perché Comuni e Regioni,

in molti casi, hanno aumentato le imposte locali e pensano di farlo ulteriormente?

«Non c'è dubbio che la principale causa risieda in una diminuzione dei trasferimenti statali nel tempo, in particolare dal 2011 in poi. C'è inoltre l'aumento delle competenze assegnate a Regioni e Comuni, in seguito alle riforme amministrative della fine degli anni '90 e alla riforma costituzionale del 2001. Senza che sia stata attuata, parallelamente, una parziale sostituzione delle imposte nazionali con quelle regionali e locali. Il risultato è che, a una pressione fiscale sostanzialmente immutata o in aumento a livello centrale, si è andata a sommare un'esplosione delle tasse locali».

Esiste un modo per contenere questa pressione oppure gli italiani vi si devono abituare?

«A meno che il tema non sia affrontato in maniera generale, dunque guardando alla pressione fiscale complessiva che grava su cittadini e imprese, mi pare inevitabile che prevalga una logica di breve periodo, all'insegna delle necessità del momento. Che poi finisce spesso per dar luogo a strade senza uscita».

Il tema si collega alla questione dei ritardati pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni. Perché non si riesce a trovare una soluzione definitiva?

«Nonostante ci sia una direttiva europea che prescriva tempi massimi di pagamento, non sono previste sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperino alle norme. Grazie al sistema che rileva telematicamente i pagamenti e gli incassi di tutte le amministrazioni, che sta entrando nella sua operatività, è possibile finalmente un controllo oggettivo e aggiornato del fenomeno. È dunque anche arrivato il momento di un codice di condotta che preveda per le amministrazioni inadempienti conseguenze di carattere amministrativo, fino al commissariamento nei casi più gravi».

Claudia Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ALLA GUIDA Stefano da Empoli



Vietnam fattura elettronica

Sul controllo dei dati delle imprese italiane si sta combattendo una guerra sotterranea senza esclusione di colpi, che non finirà certo il primo gennaio

DI MARINO LONGONI
mlongoni@class.it

Si sente spesso ripetere che i dati sono il nuovo petrolio. E questo spiega perché, sulla fatturazione elettronica, si stia combattendo una battaglia sotterranea ma agguerritissima. L'ultima offensiva, quella del Garante della privacy, che ha bocciato le procedure di trattamento dei dati previste dall'Agenzia delle entrate, ha rimescolato le carte, e ora i fortissimi interessi in campo stanno muovendosi per riposizionarsi nel miglior modo possibile. Finora è emersa ufficialmente solo un'ipotesi di compromesso che prevede l'esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica dei dati sanitari (medici e farmacie). Ma è evidente che questo tentativo, se può contribuire a delimitare (di poco) il campo di battaglia, non è certo sufficiente a rispondere ai problemi di tutela della privacy posti dal Garante. Ed è anche certo che, in mancanza di risposte adeguate, nei prossimi mesi l'Agenzia delle entrate dovrà essere sanzionata dallo stesso Garante.

L'unico modo per evitare le sanzioni è quello di cambiare le procedure, cosa non semplice a poco più di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo. In primo luogo bisognerà prevedere canali criptati per l'invio delle fatture elettroniche. Elemento questo richiesto, implicitamente ma in modo chiaro, dallo stesso Garante. Poi c'è il problema degli intermediari, banche, produttori di software, la stessa Amazon, di tutti i soggetti cioè che, avendo fiutato l'affare, si sono proposti per la fornitura di software e servizi legati al nuovo adempimento, spesso gratuitamente (e questo la dice lunga su quale sia il loro vero interesse), ai quali bisognerà, in qualche modo, legare le mani, cioè impedire loro di utilizzare commercialmente i dati di cui entrano in possesso:

si sterilizza il loro possibile business ma si evita un uso improprio dei dati contenuti in fattura. Anche l'Agenzia delle entrate, che si è apparecchiata una grande abbuffata di dati, dovrà rivedere qualcosa. Prima di tutto assumersi le responsabilità relative alla delicatezza del compito. Poiché, in linea teorica, non si può escludere in modo assoluto che qualcuno riesca a forzare le barriere di protezione di Sogei per rubare, danneggiare o distruggerne il data base (gli Hacker sono riusciti a forzare anche quelle del Pentagono...), l'Agenzia delle entrate aveva pensato bene di declinare ogni responsabilità nei confronti dei contribuenti per perdite di dati o violazioni di diritti di terzi causati da «forza maggiore, caso fortuito o fatto di terzo». Ma non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. E perciò è molto difficile che il Garante possa avallare una simile esclusione di responsabilità.

E non è tutto. C'è un'ulteriore problematica, e la quale

sembra nessuno si sia ancora preoccupato, ed è ben spiegato a pag. 4 di questo numero di *ItaliaOggi Sette*: quello relativo alla tutela dei brevetti e dei segreti industriali e commerciali delle aziende, che rischiano di essere compromessi dalla digitalizzazione, dalla trasmissione e dalla conservazione senza adeguate garanzie dei contenuti della fattura elettronica, che sono eccedenti rispetto alle mere esigenze fiscali. Anche per questo problema bisognerà studiare una soluzione. Ma non c'è dubbio che i tempi siano stretti. E la possibilità di una proroga dell'entrata in vigore dell'obbligo è ostacolata dal fatto che il governo ha caricato su questa operazione la previsione di quasi due miliardi di gettito aggiuntivo.

È dunque probabile che, alla fine, la guerra sotterranea della fattura elettronica si concluda con un compromesso che consenta l'entrata in vigore dell'obbligo già dal primo gennaio, con una modifica limitata delle procedure e a fronte di garanzie contrattuali da parte di tutti gli opera-



tori di rispettare determinati standard di riservatezza, rinviando di qualche mese (o anno) l'impegno a modifiche più strutturali, come la criptatura delle trasmissioni. Una cosa è certa, sono più di cent'anni che in varie parti del mondo si combattono guerre per il petrolio. La guerra per il controllo dei dati non finirà certo nel 2018 o nel 2019.

—© Riproduzione riservata—■

Uno degli effetti della fatturazione elettronica su brevetti e alti dati economici

Segreti commerciali in piazza

A rischio le tutele del codice della protezione industriale

Pagina a cura
DI ENRICO DE FUSCO

I brevetti sono a rischio causa fatturazione elettronica. Non sono tanto i dati sensibili quanto piuttosto i segreti commerciali e industriali a essere più vulnerabili.

A pochi giorni di distanza dalla netta presa di posizione assunta in materia dal Garante della privacy (si veda *ItaliaOggi* del 17/11 e 20/11/2018), che attraverso un apposito provvedimento sottolineava forti preoccupazioni sotto il profilo dell'utilizzabilità da parte di terzi di numerosi dati sensibili, sul banco degli imputati c'è sempre la e-fatturazione.

C'è, infatti, il pericolo che il sistema impresa perda la tutela di segreti commerciali se gli stessi sono oggetto di divulgazione e utilizzo improprio per mezzo della fattura elettronica. A essere minate sono le cosiddette informazioni segrete, così come definite dal dlgs n. 30/2005 (codice della protezione industriale) che tutela il know-how riservato e i segreti commerciali dall'acquisizione, dall'utilizzo e dalla divulgazione di informazioni aziendali ed esperienze tecniche, industriali, commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore.

Come noto, dal 1° gennaio 2019 sarà obbligatoria, tra privati, la fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello stato attraverso l'utilizzo del Sistema di interscambio e secondo il formato xml, già in uso per la fattura p.a. La fattura elettronica, tuttavia, contiene una serie di informazioni aziendali che risultano avere i requisiti di legge di cui agli articoli 98 e 99 del codice della proprietà industriale. Ossia, secondo il Codice della proprietà intellettuale «costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnicoindustriali, comprese

quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».

Con la fatturazione elettronica si è introdotto, quindi, un innovativo sistema senza precedenti, che veicola in blocco, su canali telematici predisposti e certificati dall'amministrazione finanziaria, verso ambienti di conservazione digitale esterna non più controllati dalle imprese, un intero patrimonio aziendale di proprietà delle stesse, che corrisponde ai suddetti requisiti poiché composto da informazioni e competenze che rappresentano il frutto di ricerche e sviluppo, investimenti, creatività, iniziative commerciali che sono fattori chiave per sviluppare e mantenere un vantaggio competitivo. Informazioni segrete che possono essere di natura tecnica ovvero di conoscenza strategica di breve e lungo termine tra i quali è possibile includere le informazioni riferite a invenzioni brevettate o non brevettate, know-how, materiali, produzione di processi, riferimenti a partner strategici quali clienti e fornitori, metodi e strategie commerciali e informazioni su costi e prezzi. Tuttavia, nonostante la fatturazione elettronica osservi i requisiti di autenticità dell'origine, di integrità del contenuto e di leggibilità unitamente all'utilizzo appropriato dei canali telematici predisposti dall'amministrazione finanziaria, occorre applicare una tutela maggiore affinché le informazioni commerciali siano utilizzate in modo im-

proprio da terzi, motivati a conoscere le scelte degli operatori economici e profilarne le caratteristiche.

Si viene a creare un paradosso per cui informazioni che ricadono sotto l'ombrello della tutela della proprietà intellettuale finirebbero invece nel flusso di dati conosciuti da terzi.

Si afferma quindi, in primis, un presupposto legislativo che reputa necessario che le imprese adottino ogni ragionevole sforzo per mantenere la riservatezza del proprio segreto commerciale e con questa espressione si definisce un'informazione dalla quale l'azienda può ricavare un vantaggio economico. Questo vantaggio è ciò che differenzia il sottoinsieme chiamato «segreti commerciali» dal concetto generale di informazioni riservate e fornisce le basi per la protezione delle suddette disposizioni normative.

È evidente, che emergono delle lacune dal punto di vista normativo rispetto all'attuazione della fatturazione elettronica, tali da arrecare delle preoccupanti incertezze alle imprese per vedersi indotte, di fatto, a rinunciare alla tutela prevista dal codice della protezione industriale. In sostanza, verrebbe meno quel requisito, previsto dal dlgs 30/2015 che legittima le imprese al controllo delle informazioni mediante l'adozione di adeguate misure per mantenerle segrete. Basti pensare che attualmente per la generalità delle imprese non esiste alcun interesse pubblico di inoltrare all'esterno in blocco i flussi documentati da fatture elettroniche.

Ciò comporta degli effetti devastanti e irreversibili per le imprese detentrici e per l'intero sistema economico, in sostanza, l'impresa con la divulgazione di informazioni ritenute segrete ai sensi del dlgs 30/2005 renderebbe praticamente note le informazioni segrete



rendendole potenzialmente accessibili anche a operatori del settore in larga scala e nei casi estremi e illeciti a uso per fini diversi da quelli originariamente previsti. In tal senso, appare anche complicato concepire come dal punto di vista delle sanzioni si possa invocare l'art. 623 del codice penale recentemente modificato dal decreto legislativo approvato lo scorso 8 maggio, inasprendo le pene, in attuazione della Direttiva Ue 943/2016, verso chiunque avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali li rivela o li reimpiega a proprio o altrui profitto, venendo appunto meno i requisiti di segretezza secondo i presupposti appena descritti.

L'introduzione della fatturazione elettronica è da considerarsi una svolta epocale sia per le imprese sia per gli intermediari professionisti

e non, incaricati ad assistere le imprese e che vedranno modificare drasticamente i processi di generazione dei flussi attivi e passivi e la conservazione da documentale a digitale. Ma è anche vero che le pmi e le start-up sono le più esposte a un uso distorto delle informazioni in quanto non dispongono di risorse sufficienti per cercare di sorvegliare il mercato ed entrare in contenziosi e controversie in materia di violazione dei dati.

Ma c'è anche un importante profilo fiscale da considerare riguardo alla fatturazione elettronica, secondo cui la generica descrizione della cessione o prestazione in fattura configura una violazione dell'articolo 21 dpr 633/1972, laddove tra gli elementi da indicare in fattura è prevista «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione» e ovvia-

mente gli ulteriori elementi essenziali che identificano il cedente o prestatore, il committente o cessionario, partita Iva, il corrispettivo, sconti e per prassi, si indicano le modalità di pagamento e in taluni casi vengono richiesti, in virtù di accordi tra le parti, una serie di report a supporto che certificano le prestazioni o cessioni eseguite oggetto di fatturazione.

La soluzione sta nell'assolvere in modo puntuale il dettato normativo. Ciò esclude possibili contestazioni di genericità della fattura elettronica che potrebbe comportare l'indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette, per violazione delle norme in tema di inerenza (articolo 109 Tuir) e l'indeducibilità dell'Iva, con irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 9 dlgs 471/1997 («Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità»).

— © Riproduzione riservata —

Fatturazione e segreti commerciali

I contenuti delle efatture	<ul style="list-style-type: none"> • Dati identificativi cedente o prestatore e committente o cessionario (sede legale, op. amm.va, residenza, P.I., ecc.) • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; • corrispettivi della cessione o prestazione, sconto, premio o abbuono • condizioni e modalità di pagamento; • riferimenti a ordini, contratti, accordi ecc. • altre informazioni, rendiconti, consuntivi a supporto della FE
Requisiti di tutela segretezza Art. 98, dlgs 30/2005	<ul style="list-style-type: none"> • Dati e informazioni segrete, non generalmente noto e accessibile a operatori settore • che abbiano un valore economico • informazioni soggette a stretto controllo del detentore
Potenziale impatto sul sistema economico imprenditoriale	<ul style="list-style-type: none"> • Perdita vantaggio competitivo dell'impresa detentrica • depotenziamento art. 623 c.p. • perdita tutela sulle informazioni segrete (art. 98, dlgs 30/2005)

Pro e contro dell'obbligo a parere delle associazioni rappresentative delle imprese

Il timore è l'aumento dei costi

Sul piatto della bilancia, da un lato c'è la spinta alla digitalizzazione, la semplificazione fiscale e la lotta all'evasione. Dall'altro c'è la difficoltà della procedura, l'aumento di costi e adempimenti

Pagina a cura

DI **SABRINA IADAROLA**

Sulla fatturazione elettronica è iniziato il countdown. A poco più di un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo, consulenti del lavoro, commercialisti e imprese si stanno adoperando per adempiervi, sopportando anche il costo dei software di compilazione. Fermo restando che non è risolta l'incertezza normativa che ha caratterizzato questo nuovo obbligo e le molte difficoltà sollevate. Dalla conservazione ed emissione verso soggetti privati all'incertezza di sanzioni nel caso di errori formali o ritardi nell'emissione. Un freno importante lo ha posto anche il Garante della privacy, Antonello Soro, che in un parere ha sottolineato che «il provvedimento presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali». A essere messa sotto accusa è l'Agenzia delle entrate, che si assumerebbe il compito di trasmettere telematicamente le fatture, in quanto metterebbe in atto «un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala». Un ulteriore elemento di incertezza che si unisce al coro di operatori economici, professionisti e imprenditori e che, come sollevato anche da molti esponenti politici (dal deputato di FdI Silvestroni che definisce la fatturazione elettronica «un fardello burocratico» alla deputata di Forza Italia Bergamini che, all'annuncio del ministro Tria di mantenere

fedele alle tempistiche stabilite, senza concedere proroghe, parla di «black day» per gli oltre 3 milioni e mezzo di imprese, fino ad arrivare al senatore leghista Bagnai che preferirebbe «lo stop e il mancato gettito») rischia di vanificare i vantaggi che la fattura elettronica porterebbe al nostro paese. Se è vero infatti che per le nostre pmi, in prevalenza costituite da 1 addetto (secondo fonti Unioncamere al 30 settembre 2018 in Italia le imprese sono 3.773.242, di cui oltre 2 milioni ha 1 addetto e poco più di 1 milione conta da 2 a 5 addetti), con una maturità digitale ancora preistorica (solo l'1% delle imprese gestisce processi e fa ricorso a tecnologie 4.0), organizzarsi e adeguarsi al sistema senza incorrere in errori non sarà semplice; altrettanto vero è che la fatturazione elettronica ha i vantaggi, riconosciuti all'unisono, di spingere il paese verso la digitalizzazione, contrastare l'evasione fiscale, migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti. Quello che il segretario nazionale Confesercenti, **Mauro Bussoni** traduce in «impatto rilevante» aggiungendo che «se è vero che la norma mira, in futuro, a semplificare il rapporto tra fisco e contribuenti, la preoccupazione è che nell'immediato possa tramutarsi in aumento di costi e di adempimenti. Rimane poi ancora qualche profilo di incertezza, soprattutto dopo i dubbi sollevati dal Garante della Privacy». «Sarebbe stato meglio aspettare», aggiunge Bussoni, «secondo le normative europee avremmo potuto rimandare al 2021. Si è voluto anticipare per ragioni di Bi-

lancio, visto che con il provvedimento si punta a recuperare oltre 2 miliardi di euro. Rimane però il problema per le imprese, molte delle quali non sono ancora pronte. Per questo chiediamo che le sanzioni non siano applicate almeno per un anno. Ma auspichiamo anche ulteriori semplificazioni negli adempimenti, anche per gli intermediari come le associazioni, che rivestiranno, soprattutto all'inizio, un ruolo fondamentale per le micro-imprese». Sulla stessa linea anche **Claudio Carpentieri**, responsabile del dipartimento politiche fiscali e societarie della Cna: «le piccole imprese hanno paura di ciò che ancora non hanno testato. Hanno ben presente che ci troviamo alle soglie di una rivoluzione degli adempimenti fiscali e, guardando al passato, sanno che ogni riforma di questa portata innesca un incremento di oneri amministrativi». E aggiunge: «Per evitare questo abbiamo lavorato con l'Agenzia delle entrate, anche prima dell'introduzione dell'obbligo, affinché si arrivasse a procedure semplici e in sinergia con gli intermediari scelti dai contribuenti, a software gratuiti per generare ed inviare le e-fatture allo Sdi, nonché alla completa gratuità della conservazione sostitutiva delle fatture sempre attraverso lo Sdi. Queste possibilità hanno avuto l'effetto di calmierare i prezzi dei prodotti software e potranno, in prospettiva, portare alla riduzione degli adempimenti».

Riassumendo, sul piatto della bilancia, ci sarebbero pro (spinta alla digitalizzazione, semplificazione fiscale e lotta all'evasione) e contro: «il primo elemento pro», spiega **Andrea Trevisani**, direttore delle politiche fiscali di Confartigianato, «è che l'e-fattura nel lungo periodo può essere di ausilio per le imprese semplificando la tenuta della contabilità, se i gestionali sono integrati». Renderebbe in sostanza più ordinata la contabilità. «Non nell'immediato però», prosegue Trevisani (e questo è il «contro»), «perché riuscire a spiegare a commercianti, artigiani, piccole imprese spiegare come si genera la fattura elettronica



non è semplice. Siamo totalmente asserviti in questo caso al digitale e pesa la predisposizione lenta dei programmi software dedicati. Il ritardo non è dovuto alla scarsa capacità di trasferire le informazioni alle imprese ma alla difficoltà di arrivare ad individuare per ciascuna impresa la soluzione migliore da adottare, considerando la scarsa alfabetizzazione delle imprese nel digitale. Di giuridico c'è poco, c'è tanto in termini di infrastruttura informatica da adattare a misura della singola impresa».

—© Riproduzione riservata—■

Manca all'appello la banda larga

Tra i nodi da sciogliere, l'assenza sul territorio nazionale di una copertura uniforme della banda larga e gli investimenti che occorre promuovere per la formazione degli operatori degli studi e delle piccole e medie aziende. «L'introduzione di una moratoria senza sanzioni per un periodo transitorio di 12 mesi», dichiara il presidente della Fondazione Studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, *Rosario De Luca*, «nasce dalla necessità di evitare che la semplificazione amministrativa si trasformi in una complicazione per gli studi dei professionisti. Per questo è necessario intervenire anche sull'annosa questione del digital divide», aggiunge, «tramite un nuovo piano di investimenti pubblici che consenta la realizzazione di nuove infrastrutture informatiche e non faccia subire agli utenti disservizi di natura tecnologica. L'introduzione dal 1° gennaio 2019 del nuovo obbligo di fatturazione elettronica rappresenta un cambiamento epocale per il nostro Paese. Tutto ciò che lo proietta verso il futuro, avvicinandolo ai mercati esteri e dando competitività a quello interno, non può che essere valutato positivamente. Ma questo cambiamento, che mira alla semplificazione amministrativa, non può trasformarsi solo in un aggravio di costi e oneri per imprese e professionisti».

Capitolo digitalizzazione o eventuali proroghe a parte, resta anche il problema della privacy. E a sollevarlo sono in primis i commercialisti. «Non vogliamo perdere di vista il vero punto dolente di tutta l'operazione», sono le parole del presidente *Marco Cuchel* dell'Associazione Nazionale Commercialisti, «e cioè la fragilità del sistema circa la sicurezza dei dati. La nostra segnalazione al Garante della protezione dei dati personali, cui è seguito il noto provvedimento dell'Autorità nei confronti dell'Agenzia delle entrate, è centrata, non tanto e non solo sulla violazione dei dati attinenti alla sfera personale, ma, soprattutto, sul rischio che operatori economici privati, i quali si

troveranno a gestire e custodire tutte le informazioni inerenti l'attività economica del paese, fin nel minimo dettaglio, possano utilizzare impropriamente questi dati, mettendo a repentaglio l'economia nazionale».

Il presidente del Cndcec, *Massimo Miani*, ha evidenziato che si tratta di un problema che non è affatto possibile risolvere andando a stabilire limiti temporali stringenti per quanto concerne le deleghe ai commercialisti in relazione ai servizi di consultazione delle fatture, ovvero tramite l'istituzione di un registro cronologico delle deleghe. Secondo il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti «si conferma la giustezza dei nostri reiterati allarmi sulla delicatezza del passaggio alla fatturazione elettronica previsto dal prossimo primo gennaio. Chiediamo da mesi una sua introduzione graduale o almeno la moratoria sulle sanzioni per tutto il 2019. Sul fronte sanzioni abbiamo apprezzato le aperture delle forze politiche di maggioranza e di opposizione emerse in questi giorni, ma crediamo che la posizione espressa dal Garante debba indurre tutti i soggetti in campo a fare una riflessione responsabile sull'intera questione. Noi restiamo convinti che il sistema non sia culturalmente e praticamente pronto a gestire un'introduzione della fatturazione elettronica che non preveda step intermedi. Un dato di fatto ormai non più trascurabile». Il rischio è che possa essere gestita con finalità inappropriate una enorme quantità di dati di contribuenti che sono concentrati nelle mani di pochi operatori.



E-fattura per il contrasto all'evasione

Favorevole all'introduzione della fatturazione elettronica, come strumento di contrasto all'evasione, è anche Confcommercio, a patto e condizione che si evitino duplicazioni che comportano costi ulteriori a carico delle imprese. «L'evasione nel nostro paese è stimata nell'ordine dei 35 miliardi di euro secondo stime dell'Ue», sottolinea *Vincenzo De Luca*, responsabile fiscale dell'associazione, «riteniamo però che la fatturazione elettronica debba comportare un processo di semplificazione per l'impresa. Oggi, già prima dell'introduzione di questo strumento, ne sono stati introdotti altri, sempre finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale». È il caso per esempio dello «split payment» e del «reverse charge». «Se la fatturazione dovrà diventare lo strumento principale di contrasto all'evasione in materia di Iva», spiega De Luca illustrando la posizione di Confcommercio verso il governo, «è inutile avere ulteriori strumenti o adempimenti con finalità analoghe». In particolare, occorrerebbe eliminare lo «split payment», nonché i regimi Iva di «reverse charge» applicati su alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi legati al rischio evasione; innalzare il limite da cui scatta l'obbligo di apposizione del visto di conformità per poter compensare i crediti fiscali, da 5 mila euro a 50 mila euro; eliminare l'obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva; effettuare i rimborsi Iva entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale. «Solamente a seguito a tali interventi», conclude De Luca, «la fatturazione elettronica potrà rappresentare un'opportunità di semplificazione per le imprese». Sul tema interviene anche Casartigiani dichiarando che «il controllo puntuale sulle posizioni fiscali dei singoli contribuenti, reso possibile dalla fatturazione elettronica, consenta di procedere con l'auspicabile eliminazione di tutti gli obblighi di comunicazione dei dati, i regimi Iva dello «split payment» e del «reverse charge», la ritenuta dell'8% sui bonifici relativi alle detrazioni fiscali, oltre che l'innalzamento del limite da cui scatta l'obbligo di apposizione del visto per compensare i crediti Iva».



Fisco - In Medio oriente il fisco è amico. La mappa dei paesi più appetibili disegnata dal Paying taxes di Banca Mondiale e PwC

Stroppa a pag. 8

La cartina dei paesi più appetibili secondo il Paying taxes di Banca mondiale e PwC

Nel golfo Persico il fisco è soft Tra i vantaggi, il prelievo medio del 16% sugli utili

Pagina a cura
DI VALERIO STROPPA

Resta il Medio oriente il posto dove il fisco è più amico per chi fa business. Se è vero che il primo posto assoluto viene conquistato da Hong Kong, punto d'accesso privilegiato per i gruppi multinazionali che operano con l'Asia Pacifica, il rapporto «Paying taxes 2019» stilato da Banca mondiale e PwC premia ancora una volta gli stati del golfo Persico: con un prelievo medio del 16% sugli utili societari tra tasse e contributi, una compliance snella e appuntamenti alla cassa ridotti all'osso Qatar, Emirati Arabi, Bahrain e Kuwait si piazzano nella top 10 delle nazioni più appetibili dal punto di vista tributario.

Lo studio, riferito all'anno 2017, evidenzia il peggioramento del ranking dell'Italia, che scivola dal 112° al 118° posto, su un totale di 190 paesi osservati (si veda *Italia-Oggi* del 21 novembre scorso). A provocare l'arretramento del Belpaese è per lo più il rincaro del Ttcr, acronimo di «Total tax & contribution rate», ossia la percentuale dei profitti d'impresa che se ne va in imposte e contributi previdenziali.

In controtendenza rispetto all'andamento su scala globale, con 58 economie che hanno fatto segnare un decremento del Ttcr, quello tricolore è salito di cinque punti percentuali sul 2016, arrivando a toccare il 53,1%. Il balzo è spiegabile dalla riduzione degli sgravi contributivi per le assunzioni verificatesi lo scorso anno. Un fenomeno in linea con quanto avvenuto all'estero, dove il costo del lavoro è in via generale aumentato un po' ovunque. Nel caso italiano, tuttavia, ciò non è stato compensato da altre misure di favore: il taglio dell'Ires al 24% e il superammortamento al 140% non

sono bastati ad alleggerire il carico statale sui redditi delle imprese. Vanificando in questo modo buona parte degli 8,9 punti percentuali guadagnati dall'Italia nel 2016 rispetto al 2015. L'indicatore non considera invece gli altri incentivi previsti dal piano governativo Industria 4.0, tra i quali l'iper-ammortamento al 250%, per via della limitata platea di soggetti che ne beneficiano rispetto all'intero panorama delle imprese attive.

Come già avvenuto negli anni precedenti, il livello di prelievo complessivo riscontrato in Italia è influenzato negativamente dalla metodologia di calcolo relativa al trattamento di fine rapporto dei dipendenti. Ai sensi della normativa domestica, infatti, le somme accantonate dai datori di lavoro a titolo di tfr sono equiparate ai contributi previdenziali obbligatori (e quindi incluse nel Ttcr), invece che essere considerate come retribuzione differita. L'argomento, che vale quasi 9 punti percentuali, è da tempo oggetto di un confronto tra la tax authority italiana e la World bank, finalizzato a depurare il dato totale da questa componente (così facendo il valore del 2017 sarebbe del 44,5%).

Un altro trend significativo che emerge dal rapporto «Paying taxes 2019» è l'impatto della tecnologia sulla gestione fiscale delle aziende. La digitalizzazione sta consentendo in molti paesi un rapporto più efficiente e agevole con l'amministrazione finanziaria. Basti pensare che dal 2004 al 2017 la media globale delle ore dedicate nel corso dell'anno alla compliance fiscale e contributiva è scesa di ben 84 ore, arrivando alle 237 ore del 2017 (con un lieve miglioramento di due ore sull'anno precedente).

Sotto questo profilo l'Italia si mantiene in linea con

il resto del mondo, facendo registrare un valore di 238 ore, ma limitando l'analisi agli altri stati europei (media 161 ore) i margini di miglioramento sono ancora ampi. Lo studio sottolinea che la fatturazione elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati, al via dal 1° gennaio 2019, potrebbe portare un «importante alleggerimento degli oneri dell'impresa con probabile impatto sui tempi dedicati alla compliance». È possibile tuttavia che, almeno per i primi mesi, l'impatto operativo di questa vera e propria rivoluzione nelle procedure amministrative comporti l'effetto contrario.

Sul fronte dei costi di compliance, dietro alla media si nascondono situazioni che definire a macchia di leopardo è riduttivo: se negli Emirati Arabi basta appena un'ora al mese per adempiere a tutti gli obblighi (12 ore), in Brasile le imprese ne impiegano oltre 160 volte tanto (1.958 ore, pari a circa 245 giornate lavorative di un dipendente).

Situazione analoga per quanto concerne il numero dei pagamenti annui fronteggiati dalle imprese. Stavolta sono Arabia Saudita e Hong Kong a guidare la classifica, con appena 3 versamenti, seguiti a ruota da Qatar ed Emirati con 4 a testa. Con 14 appuntamenti alla cassa ogni anno, l'Italia si colloca sulla media europea (12) e fa meglio del dato mondiale (24).

— © Riproduzione riservata —



La classifica dei migliori stati per il fisco

Ranking totale	Paese	Carico fiscale e contributivo (%)	Ore per compliance	Numero di pagamenti
1	Hong Kong	22,9	35	3
2	Qatar	11,3	41	4
3	Emirati Arabi Uniti	15,9	12	4
4	Irlanda	26,0	82	9
5	Bahrain	13,8	29	14
6	Mauritius	22,1	152	8
7	Kuwait	13,0	98	12
8	Singapore	20,6	64	5
9	Danimarca	23,8	132	10
10	Nuova Zelanda	34,6	140	7
11	Finlandia	37,3	90	8
12	Oman	27,4	68	15
13	Lettonia	36,0	169	7
14	Estonia	48,7	50	8
15	Bhutan	35,3	52	18
16	Georgia	9,9	220	5
17	Zambia	15,6	164	11
18	Lituania	42,6	99	10
19	Canada	20,5	131	8
20	Svizzera	28,8	63	19
21	Paesi Bassi	40,8	119	9
22	Lussemburgo	20,5	55	23
23	Regno Unito	30,0	105	8
24	Corea del Sud	33,1	188	12
25	Marocco	49,8	155	6
26	Australia	47,4	105	11
27	Svezia	49,1	122	6
28	Azerbaijan	40,8	159	6
29	Taiwan	34,6	221	11
30	Norvegia	37,0	79	5
31	Macedonia	13,0	119	7
32	Seychelles	30,1	85	29
33	Islanda	29,4	140	21
34	Spagna	47,0	148	9
35	Moldova	40,5	181	10
36	Ruanda	33,2	96	8
37	Stati Uniti	43,8	175	11
38	Isole Solomon	32,0	80	34
39	Portogallo	39,8	243	8
40	Austria	51,5	131	12
41	Slovenia	31,0	233	10
42	San Marino	35,4	52	18
43	Germania	49,0	218	9
44	Kosovo	15,2	154	10
45	Repubblica Ceca	46,1	230	8
46	Sud Africa	29,1	210	7
47	Cipro	22,2	123	27
48	Slovacchia	49,7	192	8
49	Romania	40,0	163	14
50	Bahamas	31,5	197	20
118	Italia	53,1	289	14

Fonte: Rapporto Paying Taxes 2019, realizzato da PwC e World Bank Group

La tesi delle Entrate: integrazione o autofattura a seconda della natura dell'operazione

Reverse charge con distinguo tra acquisti interni o esterni

Il perimetro dell'inversione contabile interna

1	Oro da investimento e metalli preziosi (art. 17, quinto comma)	Cessioni di: • materiale d'oro (c.d. oro industriale) • oro da investimento, in presenza di opzione per l'imponibilità • argento (art. 3, legge 17 gennaio 2000, n. 7)
2	Subappalti in edilizia (art. 17, sesto comma, lettera a)	Prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. Sono escluse le prestazioni rese nei confronti del contraente generale
3	Fabbricati imponibili su opzione (art. 17, sesto comma, lettera a-bis)	Cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, sia abitativi che strumentali per natura, quando effettuate in regime di imponibilità per opzione
4	Particolari servizi relativi ad edifici (art. 17, sesto comma, lettera a-ter)	Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici
5	Telefoni cellulari (art. 17, sesto comma, lettera b)	Cessioni di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo. Il meccanismo dell'inversione contabile trova applicazione per le sole cessioni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio (circolare n. 59/2010)
6	Giochi elettronici, tablet, microprocessori (art. 17, sesto comma, lettera c)	Cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. Il meccanismo speciale si applica solo nella fase distributiva antecedente al commercio al dettaglio (circolare n. 21/2016)
7	Quote di emissione di gas serra (art. 17, sesto comma, lettera d-bis)	Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'art. 3 della direttiva 2003/87/Ce, cedibili ai sensi dell'art. 12 della direttiva stessa
8	Altri titoli energetici (art. 17, sesto comma, lettera d-ter)	Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla suddetta direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica
9	Gas ed energia elettrica (art. 17, sesto comma, lettera d-quater)	Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, dpr n. 633/72
10	Rottami e materiali di recupero (art. 74, commi ottavo e nono)	Cessioni di rottami, carta da macero, ecc., semilavorati di alcuni metalli ferrosi, rottami e semilavorati di alcuni metalli non ferrosi, nonché cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo
11	Temporaneità di alcune previsioni	Le operazioni di cui ai nn. 5, 6, 7, 8 e 9 sono soggette all'inversione contabile fino al 31 dicembre 2018. Un'eventuale (probabile) proroga richiede l'adozione di una direttiva del Consiglio Ue e di una norma nazionale di recepimento

Pagine a cura
di **FRANCO RICCA**

L'introduzione della fatturazione elettronica non ha riflessi diretti sugli adempimenti in materia di inversione contabile del cessionario/committente, il quale deve provvedere all'integrazione della fattura oppure all'emissione dell'autofattura, a seconda della nazionalità del fornitore. Dal 2019, tuttavia, per le operazioni «interne» sarà possibile transitare dal sistema di interscambio, emettendo un documento informatico sostanzialmente identico all'autofattura, mentre quelle «esterne» (ossia gli acquisti effettuati presso fornitori non stabiliti in Italia) dovranno essere segnalate all'Agenzia delle entrate con la nuova comunicazione mensile istituita dalla legge n. 205/2017. È quanto si ricava da una risposta fornita dall'Agenzia delle entrate in occasione del videoforum di *ItaliaOggi* sulla fatturazione elettronica, del 15 novembre scorso.

Come è noto, in deroga al principio per cui debitore

dell'Iva è lo stesso soggetto passivo che effettua l'operazione imponibile, cioè il fornitore dei beni o dei servizi, il quale deve addebitare l'imposta al cessionario o committente, in determinate ipotesi è quest'ultimo a dover assolvere il tributo con il meccanismo dell'inversione contabile. Tale meccanismo risponde a finalità antifrode nel caso delle operazioni «interne» indicate nell'art. 17, quinto e sesto comma, e nell'art. 74, settimo e ottavo comma, del dpr n. 633/72 (elencate nella tabella); ha invece scopi di semplificazione nel caso delle operazioni transfrontaliere.

Inversione contabile «di sistema». Cominciando dalla seconda ipotesi, ossia dall'inversione contabile «di sistema» (tralasciando gli acquisti intracomunitari, che rappresentano una categoria a se stante), il secondo comma dell'art. 17 del dpr n. 633/72 stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti esteri, gli obblighi d'imposta sono adempiuti dai cessionari o commit-

tenti se soggetti passivi nel territorio dello stato: l'imposta è pertanto auto-applicata dal destinatario.

Di conseguenza, il cedente o prestatore estero, quand'anche abbia in Italia un rappresentante fiscale, oppure una posizione Iva accesa direttamente, oppure una stabile organizzazione, non può emettere fattura con addebito dell'Iva verso soggetti passivi stabiliti (fa eccezione l'ipotesi in cui egli disponga di una stabile organizzazione che partecipa alla realizzazione dell'operazione, nel qual caso gli obblighi d'imposta sono a carico della stabile organizzazione, che deve assolverli nei modi ordinari). Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il fornitore estero di emettere fattura ai fini commerciali e amministrativi, anche in ottemperanza all'obbligo comunitario previsto dall'art. 219-bis della direttiva Iva, specificando sul documento che l'imposta è dovuta dal destinatario ai sensi dell'art. 17, secondo comma.

Modalità dell'inversione contabile: autofattura o integrazione. Dal punto di vista



materiale, il cessionario/committente tenuto ad applicare l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile deve alternativamente

- emettere l'autofattura, se il fornitore estero è un soggetto extraUe;

- integrare la fattura del fornitore estero, se questi è invece un soggetto Ue.

Anche se conducono a identico risultato, le due modalità pratiche risentono di alcune differenze della disciplina degli adempimenti:

- l'autofattura va emessa al momento di effettuazione dell'operazione e va poi registrata a debito entro 15 giorni dall'emissione, con riferimento al mese di emissione; fanno eccezione le prestazioni di servizi c.d. «generiche», per le quali l'autofattura può essere emessa entro il termine dilatorio del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, anche se va però registrata entro lo stesso termine ma con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione

- la fattura del fornitore Ue, invece, va integrata e registrata a debito entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, ai sensi degli artt. 46 e 47 del dl n. 331/93.

La comunicazione all'Agenzia delle entrate. Per queste operazioni, nell'ambito della normativa che ha generalizzato dal 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti residenti o stabiliti in Italia, è stato istituito, con la stessa decorrenza, un nuovo adempimento di comunicazione all'Agenzia delle entrate. Il comma 3-bis dell'art. 1 del dlgs n. 127/2015, inserito dalla legge n. 205/2017, stabilisce infatti che i soggetti residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere

telematicamente all'Agenzia i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione della comunicazione, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia del 30 aprile 2018, va effettuata con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

In sostanza, il cessionario/committente nazionale, a prescindere dalle modalità di assolvimento dell'imposta (autofattura o integrazione), è tenuto a inviare i dati dell'operazione all'Agenzia delle entrate con la suddetta comunicazione.

Dovrebbe essere possibile che il fornitore estero, se identificato in Italia, emetta fattura elettronica conforme alle nuove regole (formato xml e trasmissione mediante il sistema di interscambio): in tal caso, il cessionario/committente non potrebbe assolvere l'imposta mediante integrazione della fattura, ma dovrebbe necessariamente ricorrere alla modalità alternativa prevista per gli acquisti in regime di inversione contabile «interna» (o anti-frode), illustrata nella pagina successiva. Sembra corretto concludere che, in questo caso, l'adempimento della comunicazione possa essere evitato qualora si provveda a trasmettere al Sdi il documento informatico al quale si è accennato in apertura.

—© Riproduzione riservata—■

Inversione interna come anti-frode

Premesso che gli stati membri non hanno facoltà di imporre autonomamente il meccanismo al di fuori dei casi contemplati dalla normativa dell'Ue, salvo che non richiedano e ottengano la preventiva autorizzazione del Consiglio ai sensi dell'art. 395 della direttiva, le fattispecie che, nell'ordinamento interno, sono sottoposte al meccanismo speciale in funzione del contrasto delle frodi e dell'evasione, come si è detto, sono indicate nei commi quinto e sesto dell'art. 17 e nei commi settimo e ottavo dell'art. 74, dpr n. 633/72 (si veda la tabella nella pagina precedente).

Presupposto essenziale per l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile è la soggettività passiva del cessionario o committente, indipendentemente dal luogo in cui egli è stabilito. Questo implica che, come emerge dalla prassi dell'Agenzia delle entrate, un operatore estero è tenuto a identificarsi ai fini Iva in Italia nel caso in cui acquisti beni o servizi (territorialmente rilevanti in Italia) sottoposti al meccanismo speciale.

L'Agenzia delle entrate ha individuato alcune situazioni particolari in cui, pur in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, il meccanismo dell'inversione contabile non può trovare applicazione. In considerazione degli adempimenti che il meccanismo impone ai destinatari, nella circolare n. 14/2015, illustrativa delle disposizioni della lettera a-ter dell'art. 17, sesto comma, l'Agenzia ha ritenuto di doverne escluderne l'applicazione «alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando

di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal dpr n. 633 del 1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del dpr n. 633 del 1972)», come per esempio:

- i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7 mila euro, di cui all'articolo 34, comma 6;

- gli esercenti attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al dpr n. 640/72, ai quali, agli effetti dell'Iva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 74, sesto comma, del dpr n. 633/72;

- gli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive, pro-loco ecc.);

- i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al dpr n. 633/72 che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro, di cui all'articolo 74-quater, quinto comma.

È logico ritenere, peraltro le suddette esclusioni soggettive non operino soltanto nei riflessi della lettera a-ter) dell'art. 17, sesto comma, bensì di tutte le operazioni assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile interno, elencate sopra. Dette esclusioni non riguardano invece le ipotesi di inversione contabile «di sistema» previsto nei rapporti transfrontalieri, illustrato nella pagina precedente.

L'esclusione non riguarda neppure le operazioni effettuate nei confronti dei contribuenti in regime di franchigia Iva (minimi ex lege n. 244/2007, forfettari ex lege n. 190/2014), che, per espressa previsione normativa, sono

tenuti a versare l'Iva sugli acquisti di beni e servizi per i quali assumono la veste di debitori dell'imposta, anche se restano esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale (circolare n. 28/E del 21 giugno 2011, risposta 2.7).

Sono invece escluse dal meccanismo dell'inversione contabile, come osservato dalla circolare n. 37/2006 e confermato dalla circolare n. 14/2015, le operazioni attive poste in essere da contribuenti che si avvalgono del regime di franchigia, in quanto il meccanismo particolare non è compatibile con tale regime. Pertanto questi contribuenti continuano a emettere le fatture senza evidenza dell'Iva, richiamando le disposizioni sul regime speciale (per esempio, art. 1, comma 58, legge n. 190/2014); i destinatari di tali fatture, dal canto loro, non dovranno procedere ad alcuna integrazione.

Contribuenti in regime di cassa. Come chiarito dalla circolare n. 44/E del 26 novembre 2012, il regime dell'Iva per cassa di cui all'art. 32-bis del dl n. 83/2012 non è applicabile alle operazioni per le quali l'imposta è applicata secondo regole particolari, fra cui il meccanismo dell'inversione contabile. In relazione alle operazioni sottoposte a tale meccanismo, infatti, il cedente o prestatore non può oggettivamente applicare il differimento dell'esigibilità dell'imposta, effetto tipico del regime per cassa, in quanto il soggetto tenuto al versamento dell'imposta è il cessionario o committente.

Consorzi e società consor-



ziante. Nella circolare n. 19/E del 4 aprile 2007, modificando l'orientamento della precedente circolare n. 37/2006, l'Agenzia delle entrate ha osservato che nelle ipotesi in cui nella esecuzione dei lavori edili intervengano organismi di natura associativa, occorre tener conto dell'assetto funzionale degli stessi.

In particolare, ferma restando la qualificazione associativa del rapporto consortile, si deve valorizzare la circostanza che il consorzio tra imprese si sostanzia in una organizzazione alla quale è rimesso il coordinamento dell'attività dei singoli consorziati, e che, qualora il consorzio abbia rilevanza esterna, tale organizzazione si inserisce nello svolgimento dell'attività tra i consorziati e i terzi.

Pertanto, mentre da un lato un consorzio al quale sia attribuita una funzione esterna ha rilevanza giuridica nei rapporti con i terzi, escludendo che le imprese consorziate possano fatturare direttamente all'appaltatore o subappaltatore con il meccanismo dell'inversione contabile, dall'altro si deve ritenere che le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumano la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia con quanto previsto

dall'art. 3, terzo comma, del dpr n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.

In conclusione, qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile alla disciplina dell'inversione contabile, tale modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche da parte delle società consorziate sempreché le prestazioni da esse rese al consorzio siano riconducibili a tale disciplina. La circolare n. 14/2015 ha confermato le suddette indicazioni anche nell'ambito delle nuove fattispecie assoggettate all'inversione contabile dal 1° gennaio 2015.

Operazioni con esportatori abituali. Secondo la citata circolare n. 14/2015, la disciplina degli acquisti in sospensione d'Iva per gli esportatori abituali non può trovare applicazione nelle operazioni sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 17, comma 6. È da rilevare, peraltro, che la spendita del plafond nelle operazioni in esame sarebbe inutile e controproducente, salvo che in situazioni particolari, nelle quali potrebbe trovare giustificazione per ragioni di semplificazione degli adempimenti contabili.

Pertanto, qualora il fornitore riceva la dichiarazione d'intento in relazione a ope-

razioni sottoposte al meccanismo particolare, dovrà emettere la fattura in regime di inversione contabile e non in regime di sospensione ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera c), del dpr n. 633/72.

Ciò premesso, la circolare osserva che può verificarsi il caso di un esportatore abituale che riceva dai fornitori fatture ove non sia facile scindere, anche per ragioni di formulazione del contratto, la parte soggetta all'inversione contabile da quella soggetta all'applicazione dell'imposta con le modalità ordinarie. In questo caso, in presenza di un unico contratto «misto», si dovrà procedere alla scomposizione dell'operazione, individuando le singole prestazioni assoggettabili all'inversione contabile.

Ci si chiede se la preclusione affermata nella circolare riguardi soltanto le operazioni di cui al sesto comma dell'art. 17, dpr n. 633/72, richiamato nella circolare, oppure si estenda anche a quelle previste nel quinto comma (cessioni di oro e materiali preziosi) di tale articolo, nonché nell'art. 74 (rottami ecc.). In attesa di eventuali precisazioni dell'amministrazione, si ritiene che non vi siano ragioni per limitare la preclusione alle sole operazioni del citato sesto comma.

—© Riproduzione riservata—

Gli adempimenti del debitore

In base alle disposizioni dell'art. 17, quinto comma, il cessionario/commitente, ricevuta la fattura emessa dal fornitore senza l'addebito dell'imposta e con l'annotazione «inversione contabile», deve integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa Iva, e poi registrarla:

- a debito nel registro vendite (o in quello dei corrispettivi), entro il mese di ricevimento, ovvero successivamente ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese
- a credito, al fine di esercitare la detrazione (se spettante), nel registro degli acquisti, nel termine previsto per l'esercizio del diritto.

L'esecuzione materiale dell'integrazione non è però possibile nel caso in cui la fattura emessa dal fornitore abbia formato elettronico (come di regola avverrà dal 1° gennaio prossimo per le operazioni effettuate da soggetti passivi stabiliti in Italia). In tal caso, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 13/2018 sulla base della precedente

prassi in materia, occorre necessariamente adottare una modalità pratica alternativa, consistente nella predisposizione di un altro documento, da allegare alla fattura in questione, riportante gli elementi dell'integrazione, oltre che i riferimenti alla fattura stessa.

In sostanza, se il fornitore ha inviato la fattura elettronica con il codice natura operazione «N6» (inversione contabile), il cessionario/commitente deve formare un documento sostanzialmente identico alla c.d. autofattura (prevista, come si è detto nella pagina precedente, nel caso in cui si debba applicare l'inversione contabile in relazione ad acquisti presso fornitori extraUe, oltre che nelle ipotesi di regolarizzazione). Tale documento, come chiarito dall'Agenzia in risposta al quesito di *ItaliaOggi* (si veda *ItaliaOggi* del 16/11/2018), «può» essere inviato al «sistema di interscambio» e, nel caso in cui l'operatore abbia aderito al servizio di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia, sarà automaticamente conservato dal sistema.

Per la Ctp Parma a nulla vale che sull'area si possa demolire e riedificare un immobile

Cessione di fabbricato blindata

Operazione non riqualficabile. Plusvalenza senza effetti

Pagina a cura
DI SANDRO CERATO

La cessione a titolo oneroso di un fabbricato non può essere riqualficata in cessione di area edificabile anche in presenza della possibilità, già all'atto della cessione, di procedere alla demolizione e successiva ricostruzione di un bene immobile. Ne consegue che se il fabbricato è posseduto da più di cinque anni, la plusvalenza non assume rilievo ai fini Irpef ai sensi dell'articolo 67, lett. b), del Tuir. È quanto emerge dalla lettura di una recente sentenza della Ctp di Parma (n. 369/3/2018 dello scorso 6 novembre) con cui viene affermato (e confermato) che l'Ufficio non può procedere a rideterminare l'oggetto della compravendita tenendo conto della potenzialità edificatoria del terreno su cui già insiste un fabbricato in presenza di una concessione edilizia riguardante l'intera area. La questione si inserisce nel più ampio filone accertativo di riqualficazione della cessione di fabbricato in cessione di area edificabile in presenza della possibilità, da parte dell'acquirente, di procedere alla demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato. Lo prevedeva la risoluzione n. 395/E/2008, tuttavia smentita da buona parte della giurisprudenza di legittimità intervenuta prima della sentenza in commento (Cass. nn. 4150/2014, 15629/2014, 7853/2016, 4361/2017 e di recente la n. 23409/2018), che hanno coniato il principio secondo cui assume rilievo l'esistenza di un fabbricato iscritto come tale in catasto, a nulla valendo le successive vicende del bene stesso (demolizione e successiva ricostruzione). La sentenza in commento offre lo spunto per ricordare la disciplina dei redditi diversi immobiliari di cui all'articolo 67, lett. a) e b), del Tuir, secondo cui è necessario distinguere:

- le plusvalenze rivenienti dalla cessione di immobili e terreni non edificabili, la cui

rilevanza reddituale sussiste solamente se tra il momento in cui il bene è stato acquistato e la successiva cessione sono intercorsi meno di cinque anni;

- le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, per le quali è prevista in ogni caso la rilevanza reddituale a prescindere dal periodo di possesso e dal titolo di acquisto.

È opportuno rammentare che ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del dl 4/7/2006, n. 223, «un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» (tale definizione opera anche ai fini dell'Imu/Ici, della Tasi, dell'Iva e dell'imposta di registro). È altresì opportuno ricordare che per i terreni non edificabili e per gli immobili pervenuti per successione, anche se tra l'acquisto (successione) e la vendita sono intercorsi meno di cinque anni la plusvalenza non assume rilievo ai fini Irpef (si presume che in tal caso non sussista alcun intento speculativo). Una volta verificata la sussistenza del presupposto reddituale, è necessario determinare la plusvalenza soggetta a tassazione, e a tal fine l'articolo 68 del Tuir stabilisce, quale regola generale, che il reddito diverso è quantificato in misura pari alla differenza tra prezzo di cessione e costo di acquisto. Mentre per la determinazione del primo dei due parametri non vi sono particolari difficoltà, per l'individuazione del costo di acquisto da contrapporre al prezzo di vendita il legislatore distingue in relazione al titolo di provenienza. Mentre nel caso di acquisto a titolo

oneroso è necessario fare riferimento al costo sostenuto per l'acquisto (rivalutato ai fini Istat nel caso di terreni edificabili), particolare attenzione deve essere posta laddove il bene provenga da una donazione. In tal caso, infatti, mancando un costo di acquisto, il legislatore distingue in relazione alla natura del bene donato, e in particolare prevedendo che:

- per gli immobili la donazione è «trasparente», nel senso che il donatario subentra nel medesimo costo fiscale che il bene aveva in capo al donante (articolo 68, comma 1, ultimo periodo, del Tuir);

- per i terreni edificabili (di cui alla lett. b) dell'articolo 67, diversi da quelli oggetto di lottizzazione di cui alla precedente lett. a) che nel presente contributo non vengono presi in considerazione) si assume il valore dichiarato nell'atto di donazione (aumentato dei costi inerenti e dell'eventuale Invim).

Pertanto, a differenza di quanto accade per gli immobili, la donazione di un terreno non è neutra ai fini della determinazione del costo, poiché il donatario prende in carico il bene in base al valore dichiarato nel relativo atto di donazione (e quindi ai fini di tale imposta). È importante osservare che nella circolare 6/11/2002, n. 81/E, è stato precisato che, nel caso in cui il donante (ma lo stesso principio è esteso in caso di successione avente ad oggetto un terreno edificabile) abbia rivalutato i terreni ai sensi dell'articolo 7 della legge 28/12/2001, n. 448 (più volte riproposta nel corso degli anni), qualora il valore risultante dalla perizia di stima asseverata redatta dal professionista sia stato utilizzato dal donatario in sede di atto di donazione ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, il medesimo valore, sempreché non rideterminato in sede di accertamento o liquidazione, costituirà valore iniziale per il calcolo della plusvalenza derivante dall'eventuale cessione eseguita dal donatario.



Nella determinazione del costo del terreno, in questi ultimi anni ha giocato un ruolo decisivo la possibilità di procedere alla rivalutazione del costo (articolo 7 della legge n. 448/2001) con pagamento di un'imposta sostitutiva sul valore risultante dalla perizia asseverata da parte di un soggetto abilitato (tipicamente un commercialista), che costituisce il «nuovo» costo di acquisto da raffrontare con il prezzo di cessione. Il recente ddl alla legge di Bilancio 2019 contiene la proposta di consentire ancora una volta tale possibilità con riferimento ai terreni posseduti al 1° gennaio 2019, e con versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%, o almeno della prima rata, entro il 30 giugno 2019 (nonché con asseverazione della perizia entro la predetta data). Nel caso affrontato dalla Ctp di Parma l'Agenzia riqualificava la cessione del complesso immobiliare, composto da fabbricati abitativi e a uso agricolo, in cessione di terreno edificabile poiché era evidente che, in presenza della voltura a favore dell'acquirente, la volontà delle parti fosse quella di cedere l'area divenuta edificabile con successiva demolizione degli immobili esistenti e ricostruzione di altri immobili civili. I giudici di merito, rinviando alla corposa giurisprudenza di legittimità già presente (sopra citata), ritengono che se la compravendita riguarda immobili già esistenti, la realtà non può essere mutata dall'Ufficio in base a presunzioni derivanti da elementi soggettivi riguardanti le parti contraenti (ad esempio, la volontà di demolire i fabbricati e costruirne di nuovi).

—© Riproduzione riservata—■

Cessione di immobile destinato alla demolizione

Redditi diversi immobiliari	Cessione di fabbricati: la plusvalenza è tassata se tra l'acquisto e la cessione intercorrono meno di cinque anni (e sono escluse quelle relative a fabbricati pervenuti per successione e quelle relative ad abitazioni principali) Cessione di terreni edificabili: la plusvalenza è in ogni caso tassata (a prescindere anche dal titolo di provenienza)
Ctp Parma 369/3/2018	La cessione di un fabbricato non può essere riqualificata in cessione di area edificabile anche in presenza di permesso alla demolizione con successiva ricostruzione

Anche la tassazione segue vie diverse

La differenza tra l'ipotesi di plusvalenza riguardante il fabbricato e quella relativa al terreno edificabile non riguarda solamente l'aspetto temporale richiesto per la tassazione della stessa, ma anche l'eventuale modalità di tassazione della stessa, in quanto:
- in entrambe le ipotesi è prevista la possibilità di tassare nei modi ordinari la plusvalenza, con conseguente concorrenza della stessa alla formazione del reddito imponibile del contribuente;

- per la tassazione della plusvalenza infraquinquennale derivante dalla cessione di un fabbricato il cedente può chiedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20% direttamente al notaio all'atto della cessione;
- per la tassazione dell'area edificabile è invece prevista la tassazione separata della plusvalenza (quale modalità ordinaria) ai sensi dell'articolo 17, lett. g-bis), del Tuir.

La Ctr Roma: in caso contrario, l'ente impositore beneficia di indebito arricchimento

Rendita errata, salvi i rimborsi

Il contribuente ha diritto alla resa dell'Imu eccedente

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

L'errore commesso dal titolare nella determinazione della rendita attribuita all'immobile non può impedirgli di chiedere la restituzione delle somme versate all'ente impositore. Il contribuente, dunque, ha diritto al rimborso dell'Imu versata in misura eccedente il dovuto se ha sbagliato a calcolare la rendita catastale proposta. Il rimborso spetta non solo nei casi in cui l'errore nell'attribuzione della rendita viene commesso dall'Agenzia delle entrate, ma anche se la rendita viene proposta dall'interessato. Altrimenti l'amministrazione comunale otterrebbe un ingiustificato arricchimento. Se la rendita è eccessiva, il comune incasserebbe una somma indebita. In questo senso si è espressa la commissione tributaria regionale di Roma (sentenza 5944/2018). Per il giudice d'appello, il nostro ordinamento tributario «non distingue se la rendita errata sia attribuibile al contribuente o all'amministrazione trattandosi, pur sempre, di rendita eccessiva e non giustificata». In caso contrario, il comune «godrebbe di un ingiustificato arricchimento di una somma con ogni evidenza indebita», «tale da giustificare il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° comma, c.c.».

La retroattività della rendita. Questa interpretazione, però, non è in linea con quanto ha sostenuto la Cassazione (ordinanza 20463/2017), la quale ha chiarito che i contribuenti non hanno diritto al rimborso dell'Ici, o di altre imposte pagate sugli immobili, se hanno commesso errori nel calcolo della rendita catastale. L'obbligo di restituzione di quanto pagato in misura superiore al dovuto è imposto solo quando l'errore nella quantificazione della rendita viene commesso dall'Agenzia delle entrate. In generale, le

variazioni della rendita hanno efficacia a partire dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali. Tuttavia, questa regola non vale quando si tratti di modifiche dovute a correzioni di errori materiali, a patto che l'errore sia compiuto dall'ufficio. Sempre la Cassazione (sentenza 4955/2018) ha ribadito che il riesame in autotutela da parte del catasto comporta l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi errato. Per i giudici di piazza Cavour in tema di Ici, ma lo stesso principio vale per tutte le imposte locali ed erariali, la previsione contenuta nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 504/1992, secondo il quale le variazioni producono effetti a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica qualora la modificazione della rendita catastale «derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita». Il riesame, infatti, comporta «l'attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi erroneo o illegittimo».

Naturalmente, se il contribuente ha pagato l'imposta in misura maggiore rispetto al dovuto ha diritto al rimborso. Ne ha diritto anche quando chiede e ottiene la rettifica del provvedimento attributivo della rendita in sede giudiziale. Il rimborso, tra l'altro, non è limitato ai cinque anni precedenti, come avviene normalmente, ma si estende a tutte le annualità per le quali è maturato il relativo diritto. In queste situazioni non è opponibile il termine di decadenza quinquennale per la presentazione dell'istanza di restituzione. L'Agenzia del territorio (circolare 11/2005), invece, ha chiarito che la rettifica della rendita non è retroat-

tiva se l'errore nell'accatastamento è stato commesso dal contribuente, poiché la modifica del classamento viene eseguita sulla base di elementi, circostanze o parametri nuovi, sopravvenuti rispetto a quello originario.

I fabbricati privi di rendita. Sui fabbricati privi di rendita i contribuenti non pagano l'Ici, e quindi anche l'Imu e la Tasi, né sui fabbricati né sulle aree edificabili sottostanti. Di recente sulla questione ha preso posizione la commissione tributaria di primo grado di Trento, seconda sezione, con la sentenza 166 del 5 ottobre 2018, allineandosi alla tesi affermata più volte dalla Cassazione sull'intangibilità delle cosiddette aree edificate. I fabbricati, cosiddetti collabenti, non pagano le imposte locali non perché manca il presupposto impositivo, ma perché non può essere determinata la base imponibile considerato che il loro valore economico è pari a zero. Ma questo non autorizza l'amministrazione comunale a richiedere il pagamento dei tributi sull'area edificabile poiché si tratta di un'area che è stata già edificata. La Corte di cassazione (sentenza 17815/2017) ha chiarito che «il fabbricato iscritto in categoria catastale F/2 non cessa di essere tale sol perché collabente e privo di rendita; lo stato di collabenza ed improduttività di reddito, in altri termini, non fa venir meno in capo all'immobile, fino all'eventuale sua completa demolizione, la tipologia normativa di fabbricato». La categoria «F/2» (unità collabenti) viene attribuita ai fabbricati che non sono suscettibili di fornire reddito - come le costruzioni non abitabili o non agibili a causa di dissesti statici, fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, e comunque nel caso in cui la concreta utilizzabilità non sia conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Se le effetti-



ve condizioni dell'immobile siano tali da renderlo totalmente inutilizzabile, a meno di radicali interventi viene disposto anche l'azzeramento della rendita catastale. E agli atti viene conservata l'unità immobiliare e i relativi identificativi con l'attribuzione della categoria F/2. Non si può tassare, però, l'area edificabile in presenza di un fabbricato regolarmente iscritto in catasto, anche se privo di rendita, perché per ragioni contingenti inagibile. Sull'esclusione dell'assoggettamento a imposizione degli immobili inquadrati catastalmente in categorie cosiddette fittizie ci sono alcuni precedenti della Cassazione. Con la sentenza 10735/2013 ha stabilito che ai fini Ici «la nozione di fabbricato, di cui al dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, rispetto all'area su cui esso insiste, è unitaria, nel senso che, una volta che l'area edificabile sia comunque utilizzata, il valore della base imponibile ai fini dell'imposta si trasferisce dall'area stessa all'intera costruzione realizzata». Ciò che rileva è il fabbricato e non l'area edificabile. Con la sentenza 23347/2004 ha sostenuto che le aree edificabili sono soggette a imposizione fino a quando venga realizzata una prima costruzione, in quanto da tale momento oggetto di imposta è la costruzione mentre l'area fabbricabile diviene area pertinenziale esente. Pertanto, non sono tenuti a pagare le imposte locali gli immobili in corso di costruzione e tutti quelli privi di rendita. In questi casi il tributo non è dovuto né sul fabbricato né sull'area edificabile utilizzata a fini edificatori, in base all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992. Va rilevato, però, che l'interpretazione dei giudici di legittimità è discutibile. Si ritiene che dalla lettura della disposizione sopra indicata non si possa arrivare alla conclusione che porta a escludere l'assoggettamento a imposizione anche dell'area edificata, solo perché il fabbricato momentaneamente inutilizzabile sia privo di rendita.

—© Riproduzione riservata—■

In sintesi

Norme di riferimento	Articolo 5, decreto legislativo 504/1992; articolo 13, decreto legge 201/2011
Sentenza Ctr Roma (5944/2018)	I contribuenti hanno diritto al rimborso dell'Imu versata in misura eccedente il dovuto se sbagliano a calcolare la rendita catastale proposta
Variazioni rendite	Ex lege producono effetti a partire dall'anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali
Deroghe	Il criterio di legge non vale qualora la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori compiuti dal catasto
Effetti riesame	Attribuzione di una diversa rendita con decorrenza dall'originario classamento rivelatosi errato

Fabbricati, rileva l'accatastamento

Decisivo l'accatastamento dei fabbricati ai fini fiscali. I fabbricati, infatti, sono soggetti al pagamento di Ici, Imu e Tasi dal momento in cui risultano iscritti in catasto, nonostante la legge per quelli di nuova costruzione fissi come criteri alternativi per l'assoggettamento a imposizione o l'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione. Questi ultimi criteri, secondo la Cassazione (sentenza 26054/2016), assumono rilievo solo nel caso in cui il fabbricato di nuova costruzione non sia ancora iscritto in catasto. Per i giudici di legittimità, ai fini dell'assoggettabilità a imposta di fabbricati di nuova costruzione, il criterio alternativo previsto dalla normativa Ici, che si applica anche a Imu e Tasi, «della data di ultimazione dei lavori ovvero di quella anteriore di utilizzazione, acquista rilievo solo quando

il fabbricato medesimo non sia ancora iscritto al catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per assoggettare il bene all'imposta». Ex lege per i fabbricati iscritti in catasto il valore dell'immobile si ottiene facendo riferimento all'ammontare delle rendite vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione. La rendita è solo il parametro per la determinazione della base imponibile. Quindi, è discutibile l'interpretazione della Suprema corte che identifica nell'iscrizione in catasto il presupposto impositivo. Considerato che l'articolo 2 del decreto legislativo 504/1992 fissa letteralmente il presupposto per il pagamento delle imposte locali nella ultimazione dei lavori del fabbricato o nel suo utilizzo, qualora preceda l'ultimazione.

La Ctp Milano pro contribuenti sull'impossibilità di far slittare i termini per l'accertamento

Perdite, conta l'anno di nascita

Controlli entro il 31/12 del quarto anno post dichiarazione

Pagina a cura
DI ANGELO CARLO
COLOMBO
E MARILENA BIELLA*

I termini di decadenza di un accertamento non possono slittare: la riportabilità delle perdite fiscali, infatti, va accertata nell'anno in cui si sono formate.

I controlli degli uffici finanziari sulla consistenza e sulla riportabilità (limitata o illimitata) delle perdite fiscali devono essere effettuati entro il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui le perdite stesse sono state dichiarate dal contribuente, a nulla rilevando, sotto il profilo della decorrenza dei termini per l'accertamento, il momento di utilizzo delle perdite. Nel caso in cui, entro il suddetto termine, non sia pervenuto alcun accertamento, la perdita fiscale dichiarata diventa definitiva e l'Amministrazione finanziaria non può più contestarne l'utilizzo.

Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con la sentenza 5078/18 dell'11 novembre 2018, la prima sul tema, ha accolto il ricorso presentato da una azienda meccanica multinazionale.

Ripercorrendo i fatti in causa, la controversia origina dalla notifica di una cartella di pagamento in esito alle risultanze di un avviso di liquidazione ex art. 36-bis del dpr 600 del 1973 della dichiarazione Mod. Unico 2014 per l'anno 2013 (periodo di imposta 1/6/2013-31/5/2014), recante un consistente importo in pagamento, in quanto erano state asseritamente riconosciute minori perdite con conseguente rideterminazione di maggiore Ires.

Adita la Commissione tributaria competente, la società ricorrente ha sostenuto che i termini per la rettifica delle perdite della dichiarazione del 2011 erano scaduti ai sensi dell'art. 43 del dpr 600

del 1973. In particolare, viene sostenuto che l'importo delle perdite pregresse deve essere accertato con atto impositivo avente a oggetto il periodo di imposta di dichiarazione e non di utilizzo. In tal senso, quindi, i termini di cui all'art. 43 del dpr 600 del 1973 devono decorrere con riferimento all'esercizio della formazione delle perdite fiscali ciò in quanto, a fini della decorrenza dei termini per l'accertamento rileverebbe l'anno di utilizzo in compensazione delle perdite fiscali e non quello della loro formazione.

Ancor più nello specifico, viene fatto leva sulla circostanza che la perdita fiscale non può incidere sul debito d'imposta fintantoché non viene portata in diminuzione dei redditi imponibili.

D'altra parte, l'Ufficio fa rilevare che la disciplina delle perdite pregresse è stata modificata dalla riforma di cui all'art. 23, comma 9, del dl 98/2011 che ha introdotto un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, ora contenuto nell'art. 84 del Tuir.

Il ragionamento sostenuto dai giudici si fonda su alcuni passaggi argomentativi tra loro concentrici. Ovverosia, ai sensi dell'art. 84 del Tuir, la perdita di esercizio diviene riportabile nei cinque anni successivi e, in quanto riportata, può essere utilizzata in compensazione dei redditi futuri nei limiti temporali stabiliti dalla legge.

Ecco allora, ribadisce la Commissione di primo grado, che non può esservi utilizzo della perdita se prima «... questa non sia stata dichiarata e, conseguentemente, non ne sia stata determinata l'entità. La perdita dichiarata può essere oggetto di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria dal momento in cui è stata quantificata e qualificata come riportabile, non con decorrenza successiva».

In tal senso, ben si comprende allora che la perdita, essendo

già stata dichiarata nell'anno 2011, senza essere oggetto di contestazioni da parte del Fisco entro il termine perentorio del 31/12/2017 (ex art. 43 del dpr 600 del 1973, vigente ratione temporis), è già definitiva per il 2018 e «... quindi dall'1/1/18 l'Amministrazione finanziaria non avrebbe più potuto fare accertamenti su tale perdita, essendo decorso il termine per l'eventuale accertamento. La perdita è stata considerata riportabile dalla società e tale impostazione avrebbe potuto essere oggetto di accertamento da parte dell'ufficio».

L'obiettivo dichiarato dalla Commissione tributaria provinciale è quindi ribadire che i termini per l'accertamento dell'entità della perdita sono necessariamente gli stessi che riguardano l'accertamento della sua natura.

A parere dei giudici, quindi, nell'anno 2018 non può essere disconosciuta da parte del fisco una perdita dichiarata nel 2011 poiché, se così non fosse, «verrebbe riconosciuta la possibilità di rettificare una perdita dichiarata sette anni prima con una inammissibile dilatazione dei termini previsti per l'accertamento e un evidente pregiudizio della certezza del diritto (...) che risulterebbero di fatto più che raddoppiati, laddove la perdita fosse utilizzata nell'ultimo anno del quinquennio di riportabilità della stessa».

Quanto detto è coerente con quanto disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 147 del 14 gennaio 2015, richiamata dai giudici, secondo cui «l'accertamento sulla quantificazione e sulla reale disponibilità delle perdite fiscali da riportare a nuovo ai fini Ires vada effettuato con riguardo all'anno di imposta in cui le stesse perdite si sono formate, e non in quello successivo in cui sono compensate a riduzione del reddito imponibile».

© Riproduzione riservata
* Studio AC- Avvocati
e Commercialisti



La giurisprudenza

Sentenza	Massima
Ctr Veneto, sentenza n. 18 del 12 giugno 2007	Le perdite fiscali dichiarate possono essere oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria dal momento in cui sono state quantificate e qualificate come riportabili e non con decorrenza successiva e che, conseguentemente, se una dichiarazione evidenzia una perdita, decorso il termine per l'accertamento e la rettifica di tale dichiarazione la perdita diviene definitiva e non può più essere oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia delle entrate
Ctp di Milano, sentenza n. 199/40/13	Una volta decorsi i termini per l'accertamento relativi a operazioni straordinarie, vi è una sorta di cristallizzazione della posizione soggettiva, ancorché gli effetti si manifestino a fecondità ripetuta e reiterata nel tempo
Corte di cassazione nella sentenza n. 417 del 14 gennaio 2015	L'accertamento sulla quantificazione e sulla reale disponibilità delle perdite fiscali da riportare a nuovo ai fini Ires vada effettuato con riguardo all'anno d'imposta in cui le stesse perdite si sono formate, e non in quello successivo in cui sono compensate a riduzione del reddito imponibile

La Cassazione in tema di trasformazione di società: il giudice valuta di volta in volta

Recesso, srl ed spa pari sono

Non previsti termini di decadenza per esercitare il diritto

Pagina a cura

DI ANTONIO LONGO

Non è applicabile il termine di decadenza di quindici giorni per esercitare il diritto di recesso da una società a responsabilità limitata trasformata in una società per azioni. Anche a seguito del mutamento della forma giuridica, la disciplina applicabile per recedere dall'accordo societario è quella prevista dal primo comma dell'articolo 2473 del codice civile: il diritto di recesso può essere esercitato nel termine previsto nello statuto della srl; in mancanza di tale previsione, secondo buona fede e correttezza. Il giudice del merito è chiamato a valutare, nelle singole fattispecie concrete, le modalità di esercizio di tale diritto, tenendo conto dei diversi interessi coinvolti. A sancire tale principio è stata la sentenza della Corte di cassazione numero 28987 depositata lo scorso 12 novembre.

Oggetto del contendere.

La Corte d'Appello di Messina, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva rigettato il ricorso proposto da un'azienda agricola, che operava con la forma giuridica della srl, avverso il recesso azionato da due soci a seguito della trasformazione in spa della predetta società. Sulla scorta delle difese approntate dall'appellante, il regime giuridico del recesso del socio da applicare nella fattispecie oggetto del giudizio dovrebbe essere quello riguardante le società per azioni, quindi quello previsto dall'art. 2437 bis del codice civile, in virtù della nuova struttura organizzativa della società risultante dalla trasformazione. Inoltre, considerato che non vi è una previsione statutaria in merito alle modalità di recesso dei soci, l'appellante sostiene che necessiti ricorrere all'applicazione analogica della disciplina normativa dettata per le spa. E ancora, a sostegno delle proprie tesi, la società appellante sostiene che, anche sotto il profilo interpretativo, debba ritenersi applicabile il predetto termine

di decadenza tenuto conto che lo statuto sociale era stato approvato anteriormente alla riforma del diritto societario datata 2003, cioè in un periodo in un cui non vi erano dubbi circa l'integrazione della disciplina della società a responsabilità limitata tramite l'applicazione di quella della società per azioni che prevedeva, per il recesso dei soci, il termine di decadenza di 15 giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese. La Corte d'Appello, non condividendo tale impostazione, ha basato la propria decisione sull'assunto che ove lo statuto della srl preveda la durata della società per un termine particolarmente lungo, si debba applicare il regime giuridico dell'esercizio del diritto di recesso previsto per le srl a durata indeterminata. Pertanto, la sentenza del giudice di secondo grado ha inteso tutelare il diritto del socio di optare per il disinvestimento societario qualora la maggioranza modifichi le regole che possono mutare il rischio o le modalità di partecipazione. E nel caso in cui l'atto costitutivo e lo statuto non dispongano in maniera espressa circa i termini e le modalità del recesso, tale incertezza non può essere risolta rinviando alla disciplina della spa, rinvio non più riproposto dal legislatore della riforma nell'ottica di privilegiare gli aspetti personalistici della srl. Effettuati tali ragionamenti logico - giuridici, la Corte di Appello ha, quindi, ritenuto congruo il termine utilizzato dai soci, nel caso concreto, per esercitare il diritto di recesso.

Srl non più sorella minore della Spa. La Cassazione, nel ricordare che la normativa societaria e, in particolare la disciplina delle srl, è stata oggetto di un'imponente opera di riforma, dettata dal dlgs 6/2003 che ha ricalibrato gli assetti societari e gli equilibri relazionali intercorrenti tra le società di capitali, ha evidenziato come la srl, in passato considerata dalla dottrina come la «sorella minore» della spa, «è stata svincolata dal ruolo ancillare che aveva fino

a quel momento svolto, attraverso l'introduzione di nuove previsioni legali che hanno definito le caratteristiche del tipo, incentrate sui caratteri della personalizzazione da attuare attraverso una vastissima autonomia statutaria». La relazione illustrativa della riforma sottolinea, infatti, che la srl non si presenta più come una «piccola società per azioni», caratterizzandosi, invece, come «una società personale la quale, pur godendo del beneficio della responsabilità limitata [...], può essere sottratta alle rigidità di disciplina richieste per le società per azioni». Nell'ambito della riforma, anche la disciplina del diritto di recesso è stata profondamente modificata. Infatti, mentre il previgente articolo 2494 del codice civile effettuava un mero rinvio alle disposizioni previste in materia di spa, che sancivano la possibilità di recedere, entro il termine decadenziale di 15 giorni, soltanto nei casi di modifica dell'oggetto o del tipo sociale nonché all'ipotesi di trasferimento della sede all'estero, l'articolo 2473 del codice civile post riforma ha modificato la disciplina. La Corte, nell'evidenziare che «l'orientamento del legislatore della riforma societaria è consistito nel potenziare il diritto di recesso, specificamente nella forma delle srl, i cui dati distintivi sono frequentemente la ristrettezza della compagine societaria, il carattere familiare dell'investimento e, spesso, della gestione, la non ascrivibilità al modello della società aperta e, quindi, la non facile trasferibilità a terzi dell'investimento effettuato dai soci» ha affermato che «se il legislatore della riforma ha, da un lato, voluto semplificare la gestione e l'esercizio dell'impresa affidata alla srl, differenziandone maggiormente i connotati rispetto alla spa, per altro verso ha voluto tutelare i soci di minoranza favorendo l'accessibilità al recesso come contropartita delle ampie facoltà attribuite al controllo da parte dei soci di maggioranza».

Nessuna analogia con la



disciplina prevista per la spa. Secondo la Cassazione, non è ammissibile l'applicazione della disciplina prevista per la spa sia sulla base della lettera dell'art. 2473, primo comma, c.c. nel quale si statuisce che «in ogni caso, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società [...]» indicando in tal modo che la disciplina applicabile in caso di trasformazione non può che essere quella della società ante trasformazione, sia sulla base della ratio legis, in quanto «sarebbe contraddittorio, nonché contrario alla buona fede, applicare la nuova disciplina imponendo al socio dissenziente che ha diritto al recesso di esserne comunque assoggettato».

In ogni caso, nella valutazione della congruità del ter-

mine di esercizio del diritto di recesso si dovranno bilanciare le esigenze di certezza della società, assicurandosi che l'esercizio del diritto di recesso sia riconducibile temporalmente alla causa che lo ha provocato, con le esigenze dei soci di minoranza, e dunque rifuggendo termini di recesso così brevi tali da rendere eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto. Spetta al giudice del merito il compito di stabilire attraverso una valutazione delle concrete circostanze del caso la congruità o meno dei termini con cui il recesso è stato esercitato il diritto. È opportuno precisare che il ricorso al principio di buona fede non determina un'estensione dell'ambito applicativo del recesso ad nutum, previsto al secondo comma dell'art. 2473 c.c. solo per le società contratte a tempo in-

determinato. Infatti, il recesso deve essere ancorato al verificarsi delle condizioni previste dal legislatore o dallo statuto ex art. 2473, primo comma, c.c. e il limite di tempo per il suo esercizio dovrà essere calibrato sulla specificità del caso concreto, evitando ingiustificati effetti dilatori che si risolverebbero in un pregiudizio per la società.

Nella sentenza della Cassazione non ha trovato accoglimento neanche la censura del ricorrente che ritiene applicabile la disciplina normativa del recesso prevista per le spa in quanto vigente come modello legale, in mancanza di una previsione statutaria, anche per le società a responsabilità limitata alla data di costituzione della srl.

—© Riproduzione riservata—

Diritto di recesso del socio

Codice civile ante riforma diritto societario

Articolo 2437 (S.p.A.)	I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, o il trasferimento della sede sociale all'estero hanno diritto di recedere dalla società. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data dell'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese
Articolo 2494 (S.r.l.)	Alle modificazioni dell'atto costitutivo si applicano le disposizioni degli articoli 2436 e 2437

Codice civile post riforma diritto societario

Articolo 2437 bis (S.p.A.)	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio
Articolo 2473 (S.r.l.)	L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno

Le istruzioni per l'accesso all'incentivo sui contributi destinato alle imprese in cigs

Solidarietà, sgravi in partenza

Via alle istanze di decontribuzione dal 30/11 al 10/12

Pagina a cura
DI CARLA DE LELLIS

Al via la presentazione delle domande per la decontribuzione dei contratti di solidarietà. Dal 30 novembre al 10 dicembre può essere inviata con Pec l'istanza per l'accesso allo sgravio del 35% dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori coinvolti in accordi di solidarietà, per una durata massima di 24 mesi. Beneficiarie sono le imprese che riducano l'orario di lavoro in misura superiore al 20% per evitare licenziamenti in base ad accordi stipulati al 30 novembre 2018 ovvero in corso nel secondo semestre 2017.

Sgravi alla solidarietà. La scadenza riguarda lo sgravio contributivo previsto a favore delle imprese soggette a cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs), nel caso di stipulazione di contratti di solidarietà difensivi con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20% al fine di evitare licenziamenti. Lo sgravio, operativo dal 21 marzo 2014, è stato introdotto dal dl n. 34/2014 (convertito dalla legge n. 78/2014), di modifica dell'art. 6 del dl n. 510/1996. Per gli anni 2014 e 2015 lo sgravio è stato disciplinato dal dm n. 83312/2014; per l'anno 2016 dal dm n. 17981/2015; infine, dal 2017 dal dm n. 2/2017. La scadenza riguarda le richieste a valere sui fondi per l'anno 2018, che possono essere presentate dalle imprese:

a) con un contratto di solidarietà stipulato al 30 novembre 2018;

b) o con un contratto di solidarietà in corso nell'anno 2017.

Restano estranei al beneficio i contratti di solidarietà dello stesso tipo (difensivi) stipulati da datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della cigs.

Condizioni di fruizio-

ne. Lo sgravio è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi. La norma, si ricorda, stabilisce che la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei «benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale» è subordinata al possesso del Durc (cioè della regolarità contributiva, verificata dallo stesso Inps mediante la procedura del «Durc interno»), nonché al rispetto «degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Quanto vale l'incentivo. Lo sgravio si applica alle contribuzioni dovute all'Inps da parte del datore di lavoro, con riferimento ai lavoratori interessati alla riduzione dell'orario oltre il 20%. Lo sconto è del 35% per un periodo massimo pari alla durata del contratto di solidarietà e, comunque, non oltre 24 mesi. In particolare, per ogni mese, l'impresa ha diritto allo sgravio del 35% sulla parte dei contributi a proprio carico per ogni lavoratore che, nello stesso periodo (mese), abbia avuto un orario di lavoro ridotto oltre il 20% rispetto a quello contrattuale. Si tenga conto che questo sgravio è alternativo a qualsiasi altra forma di beneficio contributivo previsti da leggi a qualunque titolo. Conseguentemente i lavoratori per i quali si fruisce della riduzione contributiva del 35% non possono essere destinatari di altre incentivi dello stesso tipo, cioè contributive (per esempio lavoratori assunti da liste di mobilità ex lege 223/1991;

disoccupati da oltre 24 mesi ex lege 407/1990, e così via.). In ogni caso, lo sgravio viene riconosciuto fino a esaurimento delle risorse pubbliche, pari a 30 mln di euro annui. In caso di esaurimento, il ministero ne dà comunicazione sul proprio sito internet, www.lavoro.gov.it, insieme all'elenco delle imprese ammesse allo sgravio (vale l'ordine cronologico di presentazione).

Sei mesi per la fruizione. A proposito della cigs, l'Inps ha ricordato che c'è un termine di decadenza per il conguaglio: sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione ovvero della data del provvedimento di concessione, se successivo (circolare n. 98/2018). E riguardo all'effettiva misura di sgravio che è possibile conguagliare, ha precisato che l'importo comunicato alle imprese interessate è la misura «massima» dell'agevolazione fruibile, fermo restando che possono essere conguagliate solo e soltanto le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle retribuzioni dei lavoratori che, mese per mese, hanno avuto un orario di lavoro ridotto in misura superiore al 20% (nel mese in cui non c'è stata questa riduzione, lo sgravio non spetta).

La domanda. Lo sgravio è riconosciuto a domanda che l'impresa deve produrre esclusivamente a mezzo Pec (posta elettronica certificata) al ministero del lavoro, con modulistica e modalità rese note sul sito internet dello stesso ministero. Per quanto riguarda i termini, l'istanza va presentata dal 30 novembre al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre 2018 hanno stipulato un contratto di solidarietà, nonché da quelle che hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2017.



A seguito di quesiti, il ministero ha precisato che lo sgravio può essere richiesto con un'unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l'intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. E che in ipotesi di accordi di solidarietà diversi, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, lo sgravio va richiesto con distinte domande, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.

La procedura operativa
L'istanza va presentata dall'impresa, in bollo, sottoscritta digitalmente con Pec indirizzata alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del ministero del lavoro. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'importo

dello sgravio contributivo richiesto e il codice di pratica (è un elemento essenziale) della domanda d'integrazione salariale per accordo di solidarietà presentata telematicamente attraverso la procedura «CIGS online». Alla domanda va allegato l'elenco nominativo dei lavoratori per ciascuno dei quali deve essere indicata la percentuale di riduzione oraria superiore al 20%.

Per quanto riguarda l'evazione delle istanze, è previsto il criterio dell'ordine cronologico di presentazione con emissione del provvedimento di ammissione allo sgravio entro i 30 giorni dalla ricezione della domanda, per l'importo massimo indicato nella stessa domanda e, in ogni caso, se c'è capienza nel limite di spesa annuo autorizzato. Avvero

l'eventuale provvedimento di diniego dell'incentivo per un motivo diverso da quello dell'incapienza per risorse, il ricorso va presentato alla stessa direzione generale.

Elenco sul sito del ministero. L'elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva verrà pubblicato sul sito internet del ministero del lavoro, con l'avvertenza che le istanze delle imprese escluse per incapienza non verranno istruite, a meno che diventino disponibili ulteriori risorse.

Le imprese che hanno avuto la domanda respinta per mancanza di risorse possono produrre una nuova istanza da far valere nell'anno successivo. L'istanza già presentata e respinta perde validità ed efficacia.

© Riproduzione riservata

La decontribuzione

L'incentivo	Sgravio del 35% dei contributi dovuti dai datori di lavoro per i lavoratori che sono interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20% di quello contrattuale
Requisiti	Adozione di contratti di solidarietà difensivi con una riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%
Condizioni	Rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi
Vincoli	Lo sgravio è riconosciuto fino a esaurimento delle risorse pubbliche, pari a 30 mln di euro annui
Domande	Per l'anno 2018, si presentano con Pec, dal 30 novembre al 10 dicembre

Entro il 17 dicembre il conguaglio

Per fruire materialmente dello sgravio, l'azienda deve esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per i periodi autorizzati. Con circolare n. 98/2018, l'Inps ha autorizzato la fruizione degli sgravi spettanti alle imprese ammesse all'incentivo sui fondi dell'anno 2017 e, in particolare, quelle che avevano un contratto di solidarietà stipulato al 30 novembre 2017 o avevano un contratto di solidarietà in corso nell'anno 2016. Il conguaglio è stato autorizzato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, cosa che è avvenuta nel mese di settembre, quindi entro il 17 dicembre (il 16 è domenica). Si ricorda che l'Inps ha escluso

dalla riduzione le seguenti forme di contribuzione, se dovute dai datori di lavoro:

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R. (art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014);
- il contributo dello 0,30 per cento previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.

Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto a qualsiasi titolo.

Confronto serrato sulle regole contabili e fiscali per i contratti di leasing in costruendo

Canoni di prelocazione, slalom tra derivazione e competenza

Pagine a cura
DI GIOVANNI VALCARENCHI
E RAFFAELE PELLINO

Dibattito ancora «aperto» sul trattamento contabile e fiscale dei canoni di pre-locazione (o di pre-finanziamento) previsti nei contratti di leasing «in costruendo»: l'impatto del principio di derivazione rafforzata e le indicazioni della recente sentenza 8897/2018 della Corte di cassazione sono sicuramente aspetti da tener in debita considerazione ai fini di una corretta valutazione di tali oneri. Tuttavia, prima di entrare nel merito delle diverse problematiche della materia, si rammentano gli aspetti caratterizzanti tale forma di leasing: in presenza di nuove iniziative immobiliari, infatti, accade, non di rado, che l'imprenditore faccia ricorso a una società di leasing per l'erogazione del finanziamento necessario alla costruzione dell'immobile, utilizzando la metodologia del leasing c.d. «in costruendo». In pratica, la società di leasing finanzia i lavori di costruzione del fabbricato (predisposto su indicazioni del futuro conduttore) per, poi, concederlo in locazione finanziaria al momento della completa realizzazione. Dalla stipula del contratto al momento della fine lavori, la società di leasing effettua delle anticipazioni finanziarie alla controparte ai fini della realizzazione dell'immobile, a fronte delle quali sono addebitati degli interessi denominati di «pre-locazione». Nel leasing «in costruendo»

convivono, quindi, due componenti: una relativa il finanziamento da parte della società di leasing funzionale alla realizzazione del fabbricato mediante commessa a una impresa edile appaltatrice e, l'altra, rappresentata dal vero e proprio contratto di leasing, che sorge solo quando l'immobile è terminato e può essere utilizzato. Ciò detto, è ampiamente dibattuta in dottrina la corretta imputazione in bilancio dei suddetti canoni di pre-locazione, in quanto nemmeno i nuovi principi contabili Oic hanno fornito indicazioni precise al riguardo. Si rilevano, dunque, due tesi «contrapposte»: la prima tesi, sostenendo che trattasi del corrispettivo per l'erogazione anticipata dei mezzi finanziari, qualifica tali canoni come dei veri e propri interessi di finanziamento da imputare a conto economico per competenza, in relazione al periodo in cui si realizza il pre-finanziamento. Sul punto la Ctr Toscana (sentenza 60/8/12) ha chiarito appunto che i c.d. oneri di pre-locazione «corrispondono a interessi su finanziamenti erogati dal concedente per la realizzazione dell'immobile e quindi non rappresentano il corrispettivo della utilizzazione dell'immobile ma piuttosto il corrispettivo, posto a carico dell'utilizzatore, dell'erogazione di mezzi finanziari necessari per la realizzazione dell'oggetto del contratto di leasing». Pertanto, continuano i giudici, una volta che tali

oneri siano stati accettati, determinando così un obbligo contrattuale e, quindi, un costo a carico dell'utilizzatore, rappresentano per questo un costo inerente all'esercizio nel quale sono stati erogati i finanziamenti per la costruzione e sono maturati e corrisposti interessi. La seconda tesi, invece, fondando i suoi presupposti sul principio di correlazione tra costi e ricavi, assimila i canoni di pre-locazione a una vera e propria componente del contratto di leasing da trattare, per esempio, in modo analogo al maxi canone (questi sono rilevati in bilancio in funzione della durata contrattuale del leasing attraverso la tecnica dei risconti). Secondo tale tesi i canoni di pre-locazione verrebbero trattati alla stregua dei canoni anticipati e, quindi, riscontati pro quota lungo la durata del contratto di locazione finanziaria e, poi, rilevati nell'attivo di bilancio (alla voce «B.8») a partire dalla data di consegna dell'immobile. Dal punto di vista civilistico contabile, pare potersi ritenere che quest'ultima metodologia sia da preferire, in quanto trattasi di canoni sostenuti nell'ambito di una operazione unitaria (contratto di leasing). Riflessi conseguenti il trattamento contabile si avranno anche sulla deducibilità fiscale di tali oneri; tuttavia, sul punto è intervenuta un recente orientamento della Cassazione (si veda la pagina successiva) che ha fatto chiarezza sulla metodologia da utilizzare.

© Riproduzione riservata



Il principio non incide sulla deducibilità né sul trattamento

Il principio di derivazione rafforzata per i soggetti Oic adopter non incide sulla deducibilità dei contratti di leasing né sul trattamento contabile di tali operazioni. Così il dlgs 139/2015, pur introducendo il concetto di prevalenza della sostanza sulla forma, non ha apportato alcuna modifica alle disposizioni civilistiche previste per le società locatrici e utilizzatrici, rimandando a un nuovo principio contabile sui leasing la riorganizzazione della materia. Si continua, quindi, a prevedere la contabilizzazione del leasing secondo il c.d. «metodo patrimoniale» per il quale occorre iscrivere nel bilancio del locatario i soli canoni di leasing, comprensivi sia della quota capitale che della quota interessi. In generale, quindi, la deducibilità dei canoni, anche per i soggetti che applicano il prin-

cipio di derivazione rafforzata, è prevista nella misura stabilita dal legislatore fiscale. Per quanto concerne i leasing immobiliari, si ricorda altresì che resta applicabile, anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata, il criterio forfetario previsto per lo scorporo del valore del terreno dai fabbricati su cui insistono fabbricati (circolare 7/E/2011). Inoltre, resta fermo il requisito della strumentalità, quale presupposto necessario ai fini della deducibilità dei canoni di leasing. Ciò detto, pare chiaro che anche il trattamento contabile e fiscale, pur nella relativa incertezza, dei canoni di prelocazione resti immune dalle modifiche apportate dal dlgs 139/2015. Così, il trattamento contabile dei suddetti canoni in capo alla società di leasing resta ancorato all'appli-

cazione della tecnica del risconto lungo la durata del contratto di locazione finanziaria, unitamente ai canoni, a partire dall'esercizio della consegna dell'immobile. Stesso meccanismo, in modo del tutto speculare, è previsto in capo all'utilizzatore, il quale dovrà rilevare i corrispettivi di pre-locazione nel conto economico alla voce B.8 - Costi per godimento di beni di terzi». Un aspetto da non sottovalutare concerne l'effetto che potrebbe prodursi sulla fattispecie in esame a seguito della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva Ue 2016/1164 (c.d. Atad) recante norme contro le pratiche di elusione fiscale. L'articolo 1 dello schema di decreto, modificando l'articolo 96 del Tuir a partire dal 2019 (per i soggetti con periodo d'imposta solare), prevede l'ap-

plicabilità dei limiti di deducibilità anche agli interessi passivi e oneri finanziari «capitalizzati». Sul punto la relazione illustrativa sottolinea che la verifica della deducibilità di tali interessi dovrà essere effettuata nell'anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene a incremento del quale è stata operata la capitalizzazione. In tal modo, la scelta di capitalizzare gli interessi di prelocazione potrebbe essere penalizzante rispetto a quella dell'utilizzo della tecnica del risconto dei canoni lungo la durata del contratto: si auspica che, sul punto, l'Amministrazione Finanziaria fornisca chiarimenti ufficiali.

Le tipologie di leasing

Leasing	La locazione finanziaria consente al soggetto di disporre di un bene, utilizzandolo come ne fosse il proprietario, diluendo nel tempo il pagamento. Infatti, normalmente si pattuisce un canone iniziale (c.d. maxi canone), una serie di canoni periodici ed un'opzione di acquisto finale (c.d. riscatto)
Leasing in costruendo	La locazione finanziaria può avere ad oggetto anche un bene che ancora non esiste, in quanto deve essere realizzato secondo le esigenze dell'utilizzatore. Pertanto, la società di leasing eroga degli acconti ai fornitori secondo lo stato di avanzamento dei lavori e, solo quando il bene è realizzato, decorre il normale contratto di leasing
Interessi da prelocazione	Nella fase di realizzazione del bene, la società di leasing addebita al futuro conduttore gli interessi corrispondenti alle somme erogate ai fornitori, in relazione al tempo intercorrente per tale forma di dilazione
I dubbi	Il trattamento fiscale degli interessi di prelocazione è argomento dubbio. Da un lato coloro che li ritengono componenti dell'esercizio di competenza. Per altro verso, altri che li assimilano a un maggior costo della locazione finanziaria

La parola della Cassazione

La soluzione preferita dalla giurisprudenza

Prevale criterio della competenza	Il bene rimane di proprietà del concedente sino a quando l'utilizzatore non esercita il diritto di opzione. Il canone di locazione del bene, proprio in previsione del suo futuro acquisto, comprende una quota del prezzo del bene stesso. I costi di acquisizione del bene, da considerarsi oneri inerenti allo stesso, dovranno necessariamente essere ripartiti sulle stesse annualità e dovranno essere dedotti dall'utilizzatore, con la tecnica contabile del risconto, pro quota per l'intera durata del contratto a partire dal momento della consegna dell'immobile
Non condivisibile l'ipotesi del costo	La Cassazione, in sostanza, nega la possibilità di considerare gli interessi da pre-locazione come oneri di competenza del periodo coperto dalla anticipazione del contribuente
Il parallelo con il mutuo	Accogliendo la soluzione della Cassazione, si finisce per legittimare l'ipotesi per cui si produrrebbero conseguenze differenti a seconda che il soggetto scelga di anticipare in proprio le risorse necessarie alla realizzazione del bene (magari ricorrendo al credito bancario), ovvero scelga il supporto della società di leasing

Anche per i canoni pre-locazione di un leasing immobiliare «in costruendo» resta applicabile la regola generale della «competenza»: questi vanno dedotti dall'utilizzatore, con la tecnica contabile del risconto, pro quota per l'intera durata del contratto a partire dal momento della consegna dell'immobile. Questo, in sintesi, è quanto precisato di recente dalla Cassazione nell'ambito della sentenza n. 8897/2018 (si conferma, così, la tesi sostenuta da buona parte della dottrina). La vicenda giunta dinanzi alla Cassazione trae origine dal ricorso operato dall'Agenzia delle entrate riguardante, tra gli altri, la ripresa a tassazione per l'anno 2002 dell'importo di euro 248.331,50 per oneri di pre-locazione che la società aveva imputato per competenza. In particolare, secondo i verbalizzanti, la società aveva contabilizzato oneri privi dei requisiti della competenza e dell'inerenza, in quanto, pur versando i dovuti interessi a titolo di oneri accessori, non avrebbe dovuto dedurre dal reddito tali costi, ma riscontarli in rapporto alla durata del contratto a partire dal periodo

di imposta in cui era avvenuta la consegna del bene. Secondo l'Ufficio, quindi, la società aveva indebitamente dedotto oneri di pre-locazione che andavano ripresi a tassazione. Avverso l'avviso di accertamento, la società proponeva, in primo luogo, ricorso alla Ctp di Arezzo, deducendo che gli oneri di pre-locazione erano corrispondenti, nella sostanza, agli interessi dovuti sulle somme pre-finanziate da imputare interamente all'esercizio di maturazione come prevede la normativa fiscale in materia di interessi passivi di finanziamento. Avverso la sentenza della Ctp la società proponeva appello, insistendo sulla correttezza dell'imputazione operata. La Ctr Toscana accoglieva il ricorso della contribuente, ritenendo che quest'ultima avesse legittimamente imputato al conto economico e dedotto gli interessi passivi negoziati all'interno dell'operazione di prefinanziamento. La questione, è così arrivata ai giudici di legittimità i quali, in

primo luogo, sottolineano che anche i canoni di prefinanziamento, la cui corresponsione è spesso prevista contrattualmente in favore del concedente nel corso della realizzazione o dell'adeguamento dell'opera, non si sottraggono alla regola generale della competenza e vanno dedotti dall'utilizzatore, con la tecnica contabile del risconto, pro quota per l'intera durata del contratto a partire dal momento della consegna dell'immobile. La stessa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sull'applicabilità di tale criterio anche agli oneri di diretta imputazione. In particolare, la ratio di tale equiparazione risiede nel fatto che «ogni spesa è deducibile soltanto se concorre a formare il reddito di una determinata annualità di imposta e unicamente nella misura in cui essa concorre a formare tale reddito». Ancora, nel caso di leasing traslativo, i giudici sottolineano che il bene oggetto del contratto rimane di proprietà del concedente sino a quando l'utilizzatore non esercita il diritto di opzione e il canone di locazione del bene, proprio in previsione del suo futuro



acquisto, comprende una quota del prezzo del bene stesso. Pertanto, applicando il principio della competenza, i costi di acquisizione del bene, da considerarsi oneri inerenti allo stesso, dovranno necessariamente essere ripartiti sulle stesse annualità e dovranno essere dedotti dall'utilizzatore, con la tecnica contabile del risconto, pro quota per l'intera durata del contratto a partire dal momento della consegna dell'immobile. Eguali considerazioni valgono anche per gli interessi passivi, dovuti dalla futura società utilizzatrice alla concedente prima della consegna del bene, nella fase della costruzione dello stesso. Una diversa qualificazione della fattispecie, invece, non terrebbe conto dell'unitarietà funzionale del leasing «in costruendo», che giustifica l'imposizione di oneri finanziari a carico del futuro utilizzatore già nella fase della costruzione del bene.

Leasing in costruendo, inevitabile il confronto con il contratto di mutuo

Il leasing «in costruendo» si confronta con il contratto di mutuo. Affrontata la questione concernente i canoni di pre-locazione per il leasing «in costruendo» non ci si può sottrarre dal confronto, sul piano contabile e fiscale, con il caso in cui l'immobile sia costruito direttamente dall'utilizzatore (in proprietà), previa stipula di un contratto di mutuo. Al riguardo, l'Oic 16 (par. 41) precisa, innanzitutto, che gli interessi sostenuti per la realizzazione del fabbricato possono essere «capitalizzati» come costi del bene stesso. Devono però essere oneri effettivamente sostenuti, oggettivamente determinabili, entro il limite del valore recuperabile del bene; il periodo di costruzione (dal pagamento dei fornitori al momento della ultimazione dei lavori) poi

deve essere significativo. Pertanto, gli oneri finanziari capitalizzati partecipano al reddito d'impresa attraverso gli ammortamenti; di converso, ove manchi la capitalizzazione, gli stessi incidono sul conto economico. La scelta sulla capitalizzazione degli interessi ricade nell'ambito della discrezionalità del contribuente seppur nei limiti dei principi contabili. Pertanto, nel caso in cui l'immobile venga costruito mediante la stipula del mutuo, la scelta di capitalizzare gli interessi comporta che gli interessi rilevati sino al momento in cui si dispone effettivamente del bene «non» siano soggetti al meccanismo del rol di cui all'articolo 96 del Tuir. Diversamente, nel caso del leasing in «costruendo» gli interessi sostenuti nel periodo di costruzione,

seppur imputati a conto economico e spalmati lungo la durata del contratto di leasing in relazione al principio di competenza, sono soggetti (insieme agli altri oneri finanziari) all'applicazione del meccanismo del rol. In mancanza della capitalizzazione, invece, gli interessi sono imputati in bilancio e dedotti nell'esercizio in cui sono sostenuti, fermo restando l'applicazione della norma di cui all'articolo 96 del Tuir. Ciò detto, e alla luce della posizione espressa dalla Cassazione, pare potersi ritenere che la deduzione dei canoni di pre-locazione (rappresentata per lo più da interessi), effettuata pro quota per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria, utilizzando la tecnica contabile del risconto, non sottrae gli stessi ai limiti stabiliti dalla norma fiscale

che assoggetta al meccanismo del rol anche gli oneri finanziari relativi ai contratti di leasing. Si segnala, infine, una considerazione sull'eventuale cessione a terzi del contratto di leasing. La circolare 17/E/2013 ha chiarito che, nel caso in cui l'impresa utilizzatrice, prima della scadenza contrattuale del leasing, opti per la cessione a terzi del contratto, i canoni non dedotti durante la vita contrattuale, attualizzati alla data di cessione, unitamente al prezzo di riscatto, devono essere portate in deduzione della sopravvenienza attiva; ciò premesso pare che anche i canoni di pre-locazione, laddove non dedotti, ed eventualmente attualizzati, dovrebbero essere portati a deduzione della sopravvenienza attiva alla stregua delle quote di un maxi-canone.

TAX & THE CITY

C'è un limite nella rivoluzione della flat tax

di **LUCIANO QUARTA**

■ Parliamo di flat tax per le partite Iva. Una piccola rivoluzione copernicana nella fiscalità

di imprenditori individuali, professionisti e lavoratori autonomi, almeno in teoria: i risparmi fiscali per questo tipo di figure, anche quando si realizzano importi significativi, e le semplificazioni, potevano essere una importante occasione per dare slancio in modo diffuso sul territorio. Questa possibilità non è ancora legge. È inserita nel disegno di legge per la finanziaria 2019, quindi potrebbe cambiare nell'iter di approvazione parlamentare. Ci sono però sbarramenti che ne limitano in modo rilevante il campo di applicazione.

Come funziona? In pratica è un ampliamento del cosiddetto regime forfetario, già previsto dalla legge 190/2014: si applica un'imposta omnicomprensiva del 15% per chi consegue ricavi che, a seconda dei settori non devono eccedere un limite dai 30 ai 50.000 euro. L'imposta si applica solo a una parte dei ricavi, la cui percentuale (detta coefficiente di redditività) pure cambia in base al settore di attività. L'ampliamento previsto dal disegno di legge consiste nell'elevazione della soglia di ricavi fino a 65.000 euro nel 2019. Qualcosa di simile è previsto anche per chi fattura fino a 100.000 euro: l'aliquota è maggiore (20%) e si applica sull'intero ricavato, senza alcuna possibilità di deduzioni. In questo caso si chiama

«imposta sostitutiva». Per esempio, un professionista che fattura fino a 65.000 euro, sul 78% dei suoi ricavi (50.700 euro) si troverà a pagare il 15%. In soldoni, parliamo di soli 7.020 euro «all inclusive». Dov'è il problema?

Per evitare forme di aggiramento che possono ampliare eccessivamente l'accesso a questo tipo di benefici, si prevede che non può accedere a questo beneficio chi possiede partecipazioni in una Srl, indipendentemente dall'entità della sua partecipazione o dal fatto che l'oggetto dell'attività della società non abbia a che vedere con l'attività professionale o d'impresa della persona fisica.

Quindi, per fare un esempio, il dentista che investe 1.000 euro nella start up del cugino che produce app di videogames o l'avvocato che detiene 1.000 euro di quote della Srl sportiva dilettantistica in cui il figlio gioca a calcetto, anche se presumibilmente non vedrà mai un centesimo da questo tipo di investimenti e ha i requisiti di accesso al regime forfetario o all'imposta sostitutiva, deve cedere le quote o rinunciare al forfetario. Per contro, se lo stesso professionista detiene il pacchetto azionario di controllo di una Spa che fattura milioni, può tranquillamente avvalersene. Paradossale, no?

L'Ordine dei commercialisti ha preso pubblicamente posizione contro questo tipo di limitazione, che sembra sproporzionata e irragionevole. L'auspicio è che la cosa cambi nell'iter parlamentare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Spunti

La beffa, patrimoniale senza incassi

di **Nicola Saldutti**

Se c'è una cosa che spaventa risparmiatori e investitori, questa è la patrimoniale. Un'imposta che di tanto in tanto viene evocata per aumentare il gettito dello Stato. Se si osserva però quello che è accaduto in questi mesi si può notare come in realtà un vera e propria patrimoniale sia scattata senza che lo Stato ne abbia tratto alcun beneficio. Le parole (poi rientrate) sull'ipotesi di inserire nel contratto di governo la cancellazione di una parte del debito, lo scontro con Bruxelles, l'aumento dell'inflazione, il deficit fissato al 2,4% e in generale la tensione che si è creata sui titoli di Stato (ultimo segnale l'asta dei Btp Italia che ha raccolto il minimo degli ultimi anni), hanno di fatto penalizzato i Btp che sono scesi, se prendiamo un decennale da 141 a 125. Vuol dire una perdita dell'11 per cento. Naturalmente non si tratta di una patrimoniale in senso stretto ma comunque di un obolo perso sull'altare dell'incertezza. Costato molto di più di una vera patrimoniale (supponiamo fissata al 5%). È chiaro che si tratta di una pura ipotesi, ma non è da escludere che se una patrimoniale fosse stata utilizzata per ridurre il debito pubblico, il segnale poteva persino essere interpretato come una mossa in grado di assicurare i mercati, e magari lo *spread* sarebbe addirittura sceso. Fin qui le ipotesi. Poi la certezza. Le perdite subite in questi mesi non consentiranno allo Stato di incassare la tassa sulle plusvalenze, anzi in molti casi consentiranno ai risparmiatori di recuperare le minusvalenze di queste settimane. Dunque una sorta di beffa per le casse dello Stato. Quanto tempo ci vorrà per recuperare le quotazioni di marzo? Forse il campanello d'allarme del Btp Italia andrebbe ascoltato con più attenzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Imu-Tasi, dal tributo unico rischio di aumenti fiscali

GLI EMENDAMENTI

ROMA Riscrivere le tasse sul mattone, unificando Imu e Tasi in una sola tassa è la proposta targata Lega che però si scontra con il rischio di far aumentare le aliquote e pesare così sui bilanci delle famiglie. L'idea piace ai Comuni, che lo hanno chiesto ufficialmente durante le audizioni sulla manovra, ma registra dubbi nel governo. Il timore che dal 2019 i cittadini si ritrovino comunque a dover pagare più tasse potrebbe concretizzarsi lo stesso a causa della mancata proroga del blocco delle imposte locali. L'allarme sulla nuova Imu, che potrebbe nascondere un incremento di tassazione arriva anche dal presidente Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Attualmente il limite delle aliquote Imu-Tasi è 10,6 per mille e per Spaziani Testa «è impensabile» che aumenti. Oggi intanto sarà la volta del rush finale in commissione Finanze al Senato sul decreto legge fiscale, che poi passerà in Aula e dopo ancora a Montecitorio. Resta da approvare la cancellazione del condono vero e proprio ma anche un'altra serie di modifiche a partire dal rinnovo del bonus bebè. Un ultimo punto sulle modifiche sarà fatto domani mattina poco prima dell'avvio dei lavori parlamentari in una riunione governo-maggioranza. Rassicurazioni arrivano per i balneari: in attesa della riforma della Bolkestein, intanto, non dovranno pagare l'Imu sull'ombra degli ombrelloni. Chi invece dovrà pagare saranno quanti utilizzano i money transfer: la tassa è fissata all'1,5% sulle transazioni non commerciali ma rispetto alle prime versioni raddoppia a 20 euro la soglia su cui si applica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Garavaglia, viceministro Mef



TIM, SULLA RETE PER ORA C'È SOLO RUMORE

L'editoriale



LA RETE TIM E IL RUMORE DI FONDO

FABIO BOGO

Che succederà a Tim? Dopo aver spinto per una rete unica in fibra per l'Italia, con dichiarazioni per lo più rilasciate in trasmissioni televisive a beneficio del grande pubblico, il vicepremier Luigi Di Maio ora fa lo slalom. In un momento frena rispetto all'accelerazione che ha preso la vicenda dell'incumbent delle comunicazioni. "Sullo scorporo della rete non c'è nessun progetto in corso", ha fatto sapere incalzato dai giornalisti.

In un altro momento, in seguito a notizie che parlavano di un presunto piano segreto sul suo tavolo ha invece spinto di nuovo sull'acceleratore.

L'obiettivo - ha spiegato il vicepremier - è quello di «creare le condizioni per rendere appetibile e sostenibile la creazione di una rete unica a banda ultralarga». Insomma, c'è o non c'è una direzione? Nel mezzo di queste esternazioni contraddittorie assistiamo ad un titolo che oscilla in Borsa e ai lavoratori di Tim che manifestano preoccupati sotto il ministero e minacciano scioperi, temendo che il loro posto di lavoro sia a rischio. Incidente di percorso? No. Capitalizzare consenso con annunci roboanti, poi frenare e far cadere la grande riforma nel dimenticatoio, poi ancora rilanciare l'iniziativa, è diventata ormai consuetudine. È successo - ad esempio - con la chiusura domenicale dei negozi. Un paio di mesi fa era partita la campagna per

restituire le domeniche alle famiglie, che venivano dipinte come entità amorfe ormai "distrutte dai centri commerciali". Toni enfatici e annunci di realizzazione del progetto entro l'anno.

Il percorso si è però arenato di fronte alle resistenze del nord, dove si concentra il maggior volume di acquisti delle famiglie. Se ne parlerà nel 2019. Stesso destino per le accise sulla benzina. Era il primo provvedimento da prendere, secondo il vicepremier Matteo Salvini, appena sbarcato a Palazzo Chigi. Applausi degli automobilisti. Peccato che non se ne veda traccia.

Anche sulle nomine acceleratore e freno. Via i vertici dell'Enit, l'ente per il Turismo. Ma il ministro Centinaio in due mesi non ha trovato i successori, e così l'azienda è lasciata in mano al collegio dei revisori, che con la mano destra da amministratore sbriga l'ordinaria amministrazione e con la sinistra da controllore se la certifica. E poi l'evasione fiscale. Da combattere con le manette e la fatturazione elettronica. Che dall'estate è slittata all'autunno, e poi all'inverno e poi ancora si farà ma magari non per le piccole imprese. Doveva portare 1,9 miliardi di maggiori incassi. Una bella cifra, che forse non si otterrà mai.

Troppe promesse non mantenute e la pragmatica Confindustria di Vicenza sentenza: "Stufi di tweet e annunci, da noi non si investe e non si assume più". Lassù al nord il rumore non ha funzionato. Qualcuno se ne ricordi anche per gli annunci su Tim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Fuori dalla e-fattura metà partite Iva

LA MAPPA DEGLI ESCLUSI

Medici, farmacisti e forfait: possibile taglio alla platea degli obbligati dal 1° gennaio

Tra contribuenti nel regime forfettario, soggetti che emettono solo scontrini e altre esclusioni ora in discussione in Parlamento, metà delle partite Iva saranno escluse dall'obbligo di fattura elettronica tra privati a partire dal 1° gennaio 2019. Proprio

oggi la commissione Finanze del Senato è chiamata a decidere sull'esclusione di medici e farmacisti che trasmettono già i dati delle spese mediche al sistema tessera sanitaria.

Prosegue inoltre il confronto tra Entrate e Garante della privacy per superare le criticità evidenziate dall'*authority* nella conservazione dei dati. Allo studio, una limitazione nel numero di informazioni salvate nei database del Fisco.

Dell'Oste, Micardi, Mastromatteo, Parente e Santacroce — a pag. 2

Il decreto fiscale in Parlamento

Oggi la commissione Finanze del Senato voterà sugli esoneri per operatori sanitari mentre l'agenzia delle Entrate lavora per andare incontro ai rilievi della Privacy

Dai medici al forfait 5 partite Iva su 10 fuori dalla e-fattura

**Cristiano Dell'Oste
Giovanni Parente**

Anche senza proroga, dal 1° gennaio dell'anno prossimo cinque partite Iva su dieci non saranno obbligate a emettere fatture elettroniche. Tra l'allargamento del regime forfettario, i soggetti che fanno solo scontrini e le esclusioni ora in discussione in Parlamento, l'obbligo riguarderà metà dei 5,8 milioni di titolari di partita Iva (imprenditori individuali, professionisti, società ed enti non commerciali). Gli esclusi, comunque, non dovranno disinteressarsi completamente del nuovo obbligo, perché potranno comunque trovarsi a ricevere fatture elettroniche dai propri fornitori.

I primi a evitare la e-fattura sono i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario e i vecchi minimi (circa 935mila titolari di partita Iva, in base agli ultimi dati). Ed è un insieme che potrebbe crescere fino a 1,5 milioni con l'innalzamento della soglia d'accesso a 65mila euro di ricavi, previsto nel disegno di legge di Bilancio per il 2019. Del resto, le ultime statistiche fiscali (anno d'imposta

2016) dicono che nella fascia di giro d'affari tra i 30 e i 65mila euro ci sono 909mila contribuenti.

A questi va poi aggiunto il milione e 732mila esercenti o artigiani che operano solo con consumatori ed emettono scontrini e ricevute fiscali. Per loro, di trasmissione telematica non si parlerà prima del prossimo 1° luglio (grandi operatori) o addirittura del 1° gennaio 2020 (tutti gli altri).

Oggi al voto in commissione al Senato

Il terzo fronte di limitazioni arriverà dal Parlamento. Il primo banco di prova è previsto già oggi, quando la commissione Finanze del Senato è chiamata a completare l'esame degli



emendamenti accantonati la scorsa settimana.

Si tratta di modifiche al decreto fiscale (Dl 119/2018) finalizzate a restringere la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione della e-fattura: in particolare, escludendo medici e farmacisti che inviano al Sistema tessera sanitaria (Sts) i dati relativi alle spese dei propri clienti per permettere alle Entrate di preparare la dichiarazione dei redditi precompilata. In ballo c'è anche l'esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, su cui però il dibattito è più aperto.

Un altro punto importante su cui i senatori prenderanno già oggi una decisione è l'estensione fino a fine settembre della moratoria sulle sanzioni per chi non si adegnerà all'obbligo di fatturazione elettronica tra privati. Al momento, il periodo di salvaguardia introdotto dal decreto fiscale si ferma al 30 giugno.

Ciò che non pare in discussione, almeno per ora, è la data di debutto del nuovo obbligo (1° gennaio 2019). Anche perché alla fattura elettronica sono legati 1,97 miliardi di euro di maggiori entrate da contrasto all'evasione Iva nel 2019.

Meno «big data» per tutelare la privacy

L'altro fronte caldo per la fattura elettronica è quello con la privacy, dopo la bocciatura di dieci giorni fa da parte del Garante. Che ha evidenziato una raccolta «sproporzionata» di informazioni su cittadini e imprese da parte del Fisco, oltre al rischio che i dati vengano usati in modo improprio da soggetti terzi.

D'altra parte, le fatture sono una miniera di informazioni sul business, oltre che sul Fisco: dai clienti alla marginalità, dai tempi di pagamento al dettaglio di molte operazioni. Proprio sul fronte dell'utilizzo dei *big data*, la commissione Finanze ha già approvato un emendamento che vieta a Sogei di utilizzare soggetti terzi nella conservazione dei dati delle fatture.

Inoltre, come ricordato dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria, durante il *question time* al Senato, è già partito un tavolo di confronto tra Agenzia e Garante per risolvere le criticità evidenziate dall'*authority*.

Tra le soluzioni allo studio c'è quella di far sì che l'Agenzia memorizzi i soli dati di rilevanza tributaria. Il Fisco rinunci ad esempio ad acquisire il dettaglio dei consumi inserito nella fattura emessa da una *utility* a un'impresa, limitandosi a salvare nei propri *database* gli elementi chiave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TEMA IN TRE PUNTI

1

I correttivi

Il decreto fiscale dà più tempo

- Il Dl 119/2018 nel testo originario, ora in via di conversione, azzerava le sanzioni per i primi 6 mesi del 2019 e stabilisce che, dal 1° luglio, la fattura elettronica andrà inviata entro 10 giorni

2

La bocciatura

Il Garante privacy chiede modifiche

- Venerdì 16 novembre il Garante per la privacy ha dato l'allarme sulla e-fattura: sproporzionata raccolta di informazioni e rischi di usi impropri da parte di terzi

3

Il confronto

Entrate e Authority al lavoro

- Proseguirà questa settimana il tavolo tra Agenzia e Authority per rendere il file Xml della e-fattura a prova di privacy: si discuterà anche della riduzione dei dati memorizzabili



Soluzioni allo studio. L'agenzia delle Entrate guidata da Antonino Maggiore sta studiando le soluzioni tecniche rispetto ai rilievi mossi dalla Privacy in vista del debutto dal 1° gennaio



Mancata consultazione. L'Autorità garante della privacy guidata da Antonello Soro ha bocciato le istruzioni emesse dalle Entrate lamentando di non essere stato consultato nella fase preparatoria


Il cammino verso la digitalizzazione

IL CALENDARIO




IL POPOLO DELLE PARTITE IVA


La platea complessiva



I contribuenti Iva per tipo di soggetto



I contribuenti Iva per volume d'affari



Fonte: elaborazione su Statistiche fiscali e Relazioni tecniche

OBBLIGHI E GARANZIE

Nel contratto di conservazione attenzione ai subfornitori

Federica Micardi

La conservazione della fattura elettronica deve essere garantita per almeno dieci anni. Diventa quindi strategica la scelta del conservatore e importante la capacità di sapersi distinguere tra i contratti di servizio, diffidando di quelli troppo sintetici. La creazione e gestione della fattura e la sua conservazione sono due passaggi distinti e di norma hanno due contratti diversi, anche se il fornitore è lo stesso.

Il conservatore deve essere valutato in base alla struttura (più è solida, anche finanziariamente, e più dovrebbe essere sicura), alle apparecchiature ma anche al processo di gestione dei documenti. Bisogna, inoltre, tutelarsi nel caso in cui il conservatore che abbiamo scelto fallisca o chiuda. Il contratto deve prevedere, quindi, che i nostri documenti digitali siano riversati presso un altro conservatore. Nel caso di fatture della pubblica amministrazione la legge pone come obbligo che il conservatore sia accreditato Agid (Agenzia per l'Italia digitale), ovviamente conviene verificare che il numero di protocollo sia reale. Anche se non è obbligatoria l'accreditazione Agid nel B2B dà certamente garanzie importanti. «Quasi tutti i conservatori sono accreditati Agid -

spiega Bonfiglio Mariotti, presidente di Assosoftware - e si tratta di una certificazione che comporta verifiche semestrali da parte dell'Agid per accertare se si è compliance con la certificazione». Il "bollino" Agid non solo è una garanzia per l'utente, ma fornisce anche una serie di agevolazioni al conservatore grazie agli strumenti e alle competenze che mette a disposizione.


Un'altro elemento che è meglio esplicitare nel contratto riguarda eventuali subappaltatori. Il fornitore a cui ci si rivolge per i servizi che riguardano la fatturazione elettronica deve dichiarare se ricorre a sub-fornitori, sia perché è sempre meglio sapere chi gestisce materialmente i nostri documenti sia perché le responsabilità del fornitore devono essere estese anche al sub fornitore. A questo proposito è già stato approvato un emendamento al Dl fiscale che "vieta" a Sogei (quindi all'agenzia delle Entrate) di affidare a terzi esterni la conservazione.

Con internet si è un po' persa l'abitudine di leggere i contratti ma nel contratto di conservazione conviene fare uno sforzo. «Il contratto - raccomanda Mariotti - deve essere letto, stampato e, per legge, firmato in originale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Norme & Tributi - pagina 19

L'approfondimento sulla fattura elettronica di ditte e condomini



Anche per l'Iva dichiarazioni e liquidazioni precompilate

**Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce**

Precompilata annuale Iva oltre a registri e liquidazioni periodiche in bozza a partire dalle operazioni Iva 2020: sulla base dei dati risultanti da fatture elettroniche, comunicazioni operazioni transfrontaliere e corrispettivi telematici, l'Agenzia predisporrà, infatti, una dichiarazione precompilata Iva analogamente a quanto accade per quelle dei redditi. È una delle principali novità degli emendamenti già approvati dalla commissione Finanze del Senato in conversione del Dl 119/2018.

In arrivo anche regole tecniche ad hoc, da adottare con decreto ministeriale, per l'emissione di fatture elettroniche nei confronti di consumatori finali, con contratti conclusi prima del 1° gennaio 2005, da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità nei settori delle telecomunicazioni e somministrazioni di acqua, luce e gas. Sempre con un decreto saranno individuate le cause che le amministrazioni pubbliche potranno utilizzare per rifiutare le fatture elettroniche ricevute tramite Sistema di interscambio (Sdi), disciplinando anche le relative modalità di comunicazione al fornitore. Si estende poi ai registri dei corrispettivi la sanatoria che autorizza a stamparli anche solo in fase di accesso, ispezione o verifica analogamente a quanto già previsto per gli altri registri Iva. Infine, la conservazione gratuita delle Entrate potrà essere offerta e realizzata solamente con servizi forniti da Sogei e non da soggetti terzi.


Precompilata Iva

Tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia troveranno, a partire dalle operazioni Iva 2020, in apposita area riservata del sito internet delle Entrate, le bozze dei registri Iva acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva redatti, nell'ambito di un programma di assistenza *online*, sulla base dei dati risultanti dalle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (estero-metro) e dei dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente. In caso di convalida, anche tramite intermediari abilitati, delle informazioni proposte dall'Agenzia o di integrazione di tali dati, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva acquisti e vendite, ad eccezione della tenuta del registro degli incassi e pagamenti in base all'articolo 18, comma 2, del Dpr 600 del 1973. L'obbligo di tenuta dei registri Iva permarrà in ogni caso per i soggetti che hanno effettuato l'opzione per la tenuta dei registri Iva secondo il comma 5 dell'articolo 18.

Fatture verso le Pa

Sarà un decreto ministeriale a stabilire le cause che possono consentire alle Pa di rifiutare le fatture elettroniche ricevute. In questo modo si supera l'attuale meccanismo per il quale, ricevuto il tracciato Xml, le Pa hanno 15 giorni per accettare tramite lo Sdi la fattura o per rifiutarla non avendo alcun obbligo di indicare la motivazione. Questa pratica, utilizzata spesso a fini dilatori per ritardare i pagamenti, verrà meno allineando nei fatti il meccanismo di gestione delle fatture Pa a quello delle fatture B2B e B2C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Risparmio energetico al 50%, la via semplificata all'Enea

IL BONUS CON I LAVORI

Il portale va utilizzato anche per elettrodomestici legati alle opere edili

Maxi-semplificazioni dall'Enea per la comunicazione dei lavori di risparmio energetico agevolati dalla detrazione del 50 per cento. Il portale per il nuovo adempimento (da non confondere con quello, rodato, riguardante l'ecobonus) è

online da mercoledì scorso.

Tra le informazioni obbligatorie per le finestre non c'è il valore della trasmittanza, che misura l'efficienza degli infissi ed è obbligatorio, invece, per l'ecobonus: i contribuenti potranno così evitare la caccia alle certificazioni dei produttori, soprattutto per i lavori eseguiti mesi fa. La comunicazione, infatti, va effettuata per tutti gli interventi ultimati dal 1° gennaio 2018 e compresi nella lista dell'Enea, anche se riguardano parti comuni condominiali. Nell'elenco

ci sono il cambio delle finestre, i pannelli fotovoltaici, le coibentazioni, le caldaie e condensazione e diversi altri interventi sugli impianti come la contabilizzazione del calore. Ma anche l'acquisto di grandi elettrodomestici legato ai lavori di ristrutturazione.

L'invio va fatto entro 90 giorni da fine lavori, ma nel caso degli interventi ultimati tra l'inizio dell'anno e il 21 novembre il termine inizia a decorrere proprio a partire dal 21.

Aquaro e Dell'Oste — a pag. 5

La comunicazione online per i lavori «green»

Nel caso del cambio delle finestre basta indicare la superficie e il tipo di materiali. Il portale deve essere usato anche per l'acquisto di elettrodomestici legato a opere edili

Bonus 50%, invio all'Enea fai-da-te

Pagina a cura di

Dario Aquaro

Cristiano Dell'Oste

Poche informazioni obbligatorie e un meccanismo di compilazione online gestibile con il fai-da-te. È una formula semplificata quella scelta dall'Enea per l'invio dei dati sui lavori di risparmio energetico "generici".

L'adempimento, introdotto dalla legge di Bilancio 2018, riguarda chi ha ristrutturato una casa eseguendo interventi taglia-sprechi agevolati con la detrazione del 50% per il recupero edilizio (non l'ecobonus, quindi, che ha una sua procedura). L'elenco dei lavori da comunicare è nella «Guida rapida» dell'Enea e include il cambio delle finestre, i pannelli fotovoltaici e la contabilizzazione del calore, ma anche l'acquisto di elettrodomestici abbinato a lavori edili (si veda la lista a sinistra). Di fatto, è compresa una buona parte del milione e 355 mila pratiche agevolate che il Cresme stima saranno effettuate in tutto il 2018.

Il sito dell'Enea è online da mercoledì scorso, 21 novembre, e i dati vanno trasmessi entro 90 giorni da fine lavori. Visti i tempi lunghi per l'approdo online, c'è una sorta di rimessione in termini:

- per gli interventi finiti dal 1° gennaio al 21 novembre 2018, l'invio va fatto entro il 19 febbraio 2019 (nei primi 11 mesi si fa il 91% delle opere);
- per quelli finiti dal 22 novembre in poi, si contano di volta in volta i 90 giorni.

Come per l'ecobonus, la "fine lavori" coincide

con il collaudo (o certificazione di fine lavori o dichiarazione di conformità). Sarà questa anche la data che l'amministratore dovrà prendere come riferimento per le opere in condominio, a prescindere dal pagamento delle quote dei singoli condòmini e del saldo al fornitore.

Per la maggior parte degli interventi, le informazioni richieste sono molto semplici. Prendiamo le finestre, che proprio dal 1° gennaio hanno visto ridursi al 50% la detrazione dell'ecobonus e che quindi – in molti casi – sono state eseguite con il 50% edilizio standard. Oltre ai dati generali sull'edificio e al titolo di possesso, la superficie complessiva di vetri e telaio è l'unico dato da inserire "a campo libero". Mentre per gli altri elementi obbligatori la compilazione online è guidata da menu a tendina che consentono di scegliere il tipo di telaio e il tipo di vetro, prima e dopo i lavori, e il «Confine», cioè lo spazio delimitato dalle finestre.

È solo facoltativa, invece, la trasmittanza, cioè l'indicatore dell'efficienza della finestra (che è invece obbligatoria nella pratica online per



l'ecobonus). I contribuenti non dovranno dare la caccia alla certificazione dei produttori degli infissi, anche se – a quanto risulta al Sole 24 Ore – alcuni installatori si sono già attivati con i proprietari per raccogliere informazioni dettagliate.

Per i pannelli fotovoltaici, invece, basta la potenza di picco, e poi si può scegliere da due menu l'installazione e l'esposizione. Un po' più complessi i dati richiesti per le pompe di calore. Per nessuno degli interventi, comunque, serve l'importo speso.

Secondo le indicazioni date alla presentazione del sito, il mancato invio non fa perdere il diritto alla detrazione (diversamente dall'ecobonus). E, in

effetti, l'omissione non è citata tra le cause di decadenza nella «Guida alle ristrutturazioni» delle Entrate. La lettura delle norme di legge potrebbe far sorgere qualche dubbio (si veda Il Sole 24 Ore del 24 novembre). Comunque, se l'invio fosse a pena di decadenza, si potrebbe rimediare con la remissione in bonis, pagando una multa di 250 euro e inviando i dati all'Enea entro il 31 ottobre 2019 (prima scadenza di dichiarazione dei redditi).

Nella Guida dell'Enea non si citano documenti da conservare da parte del contribuente. Una volta inserito il dato, perciò, eventuali mancanze documentali non saranno sanzionabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il sito per l'invio

È online da mercoledì scorso, 21 novembre, il sito per inviare all'Enea i dati sugli interventi di risparmio energetico agevolati dalla detrazione al 50% (articolo 16-bis del Tuir)

<https://ristrutturazioni2018.enea.it>

I DATI DA INSERIRE PER LE TIPOLOGIE PIÙ COMUNI

SERRAMENTI E INFISSI

Dati obbligatori

Inserimento a campo libero:

- Superficie complessiva di telaio e vetro oggetto dei lavori

Inserimento guidato (menu a tendina):

- Tipologia di telaio esistente prima dell'intervento
- Tipologia di vetro o pannello di riempimento preesistente
- Tipologia di telaio dopo l'intervento
- Tipologia di vetro o pannello di riempimento post-intervento
- Confine

Dati facoltativi

- Trasmittanza del nuovo infisso

CALDAIE A CONDENSAZIONE

Dati obbligatori

Campo libero:

- Potenza utile nominale del nuovo generatore

Menu a tendina:

- Destinazione e alimentazione
- Classe del dispositivo di termoregolazione evoluto

Dati facoltativi

- Potenza utile nominale del generatore sostituito
- Rendimento termico utile al 100% della potenza nominale
- Efficienza energetica del riscaldamento d'ambiente
- Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua
- Classe di efficienza stagionale

POMPE DI CALORE

Dati obbligatori

Campo libero:

- Potenza termica utile della pompa di calore
- Cop (coefficiente di prestazione)
- Superficie utile riscaldata

Menu a tendina:

- Tipo di generatore sostituito
- Ambiente esterno/interno
- Tipo di pompa di calore

Dati facoltativi

- Potenza utile nominale del generatore sostituito
- Potenza elettrica assorbita
- Eer (indice di efficienza energetica)
- Gue (gas utilization efficiency)

FOTOVOLTAICO

Dati obbligatori

Campo libero:

- Potenza di picco dell'impianto fotovoltaico

Menu a tendina:

- Punto di installazione dell'impianto fotovoltaico (tetto piano, tetto a falda, facciata verticale)
- Esposizione dell'impianto fotovoltaico (Nord, Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ovest, Ovest, Nord-Ovest)

Dati facoltativi

- Inclinazione dell'impianto (in gradi)

I PUNTI CHIAVE

L'elenco
Gli interventi con obbligo di inoltro

Strutture edilizie

- Coibentazione di pareti, coperture e pavimenti

Infissi

- Sostituzione di serramenti comprensivi di infissi

Impianti tecnologici

- Collettori solari termici per acqua calda sanitaria e/o riscaldamento
- Sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti o per la sola produzione di acqua calda per più utenze
- Sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione

- Pompe di calore per climatizzazione degli ambienti
- Sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore)
- Microcogeneratori (Pe<50kWe)
- Scaldacqua a pompa di calore
- Generatori di calore a biomassa
- Contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati
- Termoregolazione e building automation
- Impianti fotovoltaici

Elettrodomestici *

- Forni
- Frigoriferi
- Lavastoviglie
- Piani cottura elettrici
- Lavasciuga
- Lavatrici


* Per acquisti avvenuti dal 1° gennaio 2018 e legati a lavori edilizi iniziati dal 1° gennaio 2017

I numeri
Lavori moltiplicati in 20 anni


L'EVOLUZIONE

Investimenti in recupero edilizio

Domande presentate



Importi complessivi
(miliardi di euro)



(*) Stima su proiezione dei primi otto mesi

L'ALTRA PRATICA

Per l'ecobonus spesso serve un tecnico

Il fai-da-te è possibile anche per inviare i documenti relativi all'ecobonus. Ma non sempre e non con la stessa facilità rispetto all'agevolazione del 50% ordinario.

Per alcuni interventi detraibili al 65% (riqualificazione energetica globale degli edifici, coibentazione, sostituzione di infissi su parti condominiali) occorre compilare - oltre alla scheda descrittiva dell'opera (allegato E del decreto edifici) - anche l'attestato di qualificazione energetica. Un documento distinto dall'Ape (attestato di prestazione energetica, comunque necessario), che richiede la firma e il timbro di un professionista abilitato.

Per gli altri interventi dell'ecobonus l'utente può invece procedere da sé, compilando la sola scheda descrittiva. Bisogna però riportare anche il risparmio energetico conseguito (e solo per le schermature solari è concesso indicare un valore pari a zero).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Terrazze. Anche le strutture sui balconi possono usufruire del bonus 50 per cento. Nella foto una realizzazione di Vetrate Panoramiche Italiane

ONLINE**QUOTIDIANO DEL FISCO**

Alt alle discriminazioni nei profili antiriciclaggio

La IV direttiva antiriciclaggio (direttiva Ue 2015/849) richiede verifiche differenziate sulla base di un approccio orientato al rischio. Ma senza perdere d'occhio le tutele previste nella Ue e in particolare il principio di non discriminazione richiamato dalla Carta di Nizza che salvaguarda i diritti dei cittadini europei. In particolare la direttiva deve essere applicata «in modo non discriminatorio per quanto riguarda le valutazioni del rischio nell'ambito dell'adeguata verifica della clientela». È evidente quindi che la valutazione del rischio sull'adeguata verifica deve, quindi, svolgersi nel rispetto del divieto di qualsiasi discriminazione. Tuttavia, le forme di trattamento automatizzato basate sui *big data* possono comportare profilazioni non consentite dalla IV direttiva stessa.

Occorre quindi analizzare la norma e verificare quali possano essere i limiti per determinare il raggio di azione consentito nel pieno rispetto di parametri e diritti, evitando la creazione di aree geografiche o di cittadini europei di peso diverso.

— **Stefano Capaccioli**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo



Impatriati e ricercatori, bonus da riordinare

PERSONE FISICHE

Più leve fiscali per il rientro dei lavoratori e l'attrazione dei contribuenti dall'estero

Sforbiciata fino al 90% dell'imponibile e imposta sostitutiva di 100mila euro

Pagina a cura di

Antonio Longo

Antonio Tomassini

Gli incentivi fiscali alle persone fisiche che decidono di stabilirsi in Italia sono cruciali per il sistema Paese ed è importante che si discuta di sistematizzarli e di ampliarli. Si tratta infatti di misure tese allo sviluppo economico, scientifico, tecnologico e culturale che, oltre a favorire gli individui, rappresentano una importante occasione per il mondo delle imprese, da mettere sullo stesso piano rispetto alle altrettanto interessanti misure sul welfare aziendale.

Del resto, al 1° gennaio 2017 gli italiani residenti fuori dai confini nazionali e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) erano 4.973.942, l'8,2% degli oltre 60,5 milioni di residenti in Italia alla stessa data. Anche solo guardando ai nostri concittadini vi potrebbero, quindi, essere molte persone da far rientrare.

Gli incentivi sul tavolo

Tra le misure più rilevanti ad oggi in vigore, volte ad attrarre risorse umane attraverso la leva fiscale si annoverano:

- gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del Dln. 78/2010, che consentono di escludere da tassazione il 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia per quattro periodi d'imposta;
- il regime fiscale di favore ex arti-

colo 16 del Dlgs 147/2015 per i cosiddetti "impatriati", riguardante laureati, manager e lavoratori con elevata qualificazione e specializzazione che si trasferiscono in Italia, regime esteso anche ai lavoratori autonomi (prima era applicabile solo ai dipendenti); è prevista la detassazione del reddito imponibile del 50% per cinque anni dal trasferimento;

- il regime dei neo residenti, ex articolo 24-bis del Tuir, che prevede una imposizione sostitutiva (capitaria) di 100mila euro per tutti i redditi prodotti all'estero dai soggetti che sono stati residenti fuori dal territorio nazionale per 9 degli ultimi 10 periodi di imposta e decidono di prendere la residenza fiscale in Italia; si tratta, in questo caso, di un regime riservato ai soggetti ad alto patrimonio che, trasferendo la residenza fiscale nel nostro Paese, possono portare ad uno sviluppo degli investimenti e dei consumi.

I requisiti

Quanto alla prima delle categorie richiamate, per docenti e ricercatori intendono persone in possesso di un titolo di studio universitario che siano state non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca o università. Queste persone debbono trasferirsi per svolgere attività di docenza e ricerca in Italia e acquisire "conseguentemente" la residenza fiscale nello Stato (come chiarito dalle Entrate nella risposta all'interpello 33/2018, il beneficio spetta solo se si svolge effettivamente attività di ricerca in Italia). La disciplina di favore nulla dispone in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti. Per l'attività di ricerca, ad esempio, potrebbe trattarsi di università, centri di ricerca, pubblici o privati, o di imprese che dispongano di strutture destinate.

Quanto alle agevolazioni previste per gli "impatriati" in possesso di titolo di laurea, si tratta di incen-

tivi diretti ai lavoratori che, in presenza di specifici requisiti, trasferiscono la residenza fiscale dall'estero in Italia per intraprendere un'attività lavorativa. L'attività in Italia, se derivante da rapporto di lavoro dipendente, può essere svolta indifferentemente presso Pa, imprese, o altri enti pubblici o privati. Per i manager (coloro che rivestono ruoli direttivi) è necessario che l'attività lavorativa sia svolta presso una impresa residente o anche presso una stabile organizzazione di una impresa estera della quale il manager è già dipendente. La nozione di impresa comprende qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, consistente nell'offerta di beni e servizi sul mercato, a prescindere dal suo status giuridico, dalla forma organizzativa, e dalle dimensioni (può anche trattarsi di Pmi). Il regime speciale si applica anche ai lavoratori distaccati in Italia da società estere (le agevolazioni in questo caso si applicheranno a partire dal periodo d'imposta in cui questi soggetti acquisiscono la residenza fiscale in Italia anche se successivo a quello in cui hanno cominciato a svolgere l'attività lavorativa) e a chi - come precisa la risoluzione 76/2018 - ha, al contrario, lavorato all'estero in posizione di distacco e rientra in Italia con l'attribuzione di un nuovo ruolo in azienda.

In questo contesto, che di recente ha visto significative aperture interpretative da parte dell'agenzia delle Entrate, andrebbero accolte con favore le istanze volte a sistematizzare e potenziare le misure di incentivazione fiscale finalizzate ad attrarre capitale umano in Italia e al radicamento di chi si è già trasferito (in presenza, ad esempio, di figli e di acquisti immobiliari); così come quelle volte ad attrarre chi ha già concluso il proprio percorso lavorativo perché in pensione e decide di stabilirsi nel nostro Paese, cui potrebbe essere riservata una tassazione agevolata sulla scorta, ad esempio, di quanto è avvenuto in Portogallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LE AGEVOLAZIONI PER CHI «TORNA»

<p>1</p> <p>RICERCATORI E DOCENTI</p> <p>La misura Reddito imponibile pari al 10% (esenzione del 90 per cento) applicabile per 4 anni dal trasferimento</p> <p>Le condizioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essere stati residenti esteri; • Aver svolto attività di docenza o ricerca all'estero per 2 anni; • Trasferirsi e svolgere attività di docenza o ricerca in Italia <p>Attività svolta in Italia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ricerca: attività in università, centri di ricerca, pubblici o privati, o imprese che dispongono di strutture finalizzate alla ricerca • Docenza: attività finalizzate all'insegnamento e alla formazione presso università, scuole, uffici o azienda, pubblici o privati <p>Articolo 44, Dl 78/2018</p>	<p>2</p> <p>IMPATRIATI LAUREATI</p> <p>La misura Reddito imponibile pari al 50% (esenzione del 50%) applicabile per max 5 anni dal trasferimento</p> <p>Le condizioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essere laureati e aver lavorato all'estero per 24 mesi; • Essere laureati e aver studiato all'estero per 24 mesi conseguendo un titolo post lauream; • Trasferire la residenza fiscale e impegnarsi a restare in Italia per 2 anni <p>Attività svolta in Italia Attività lavorativa in Italia, se da dipendente, presso pubbliche amministrazioni, imprese, o altri enti pubblici o privati anche non commerciali</p> <p>Articolo 16, comma 2, Dlgs 147/2015</p>	<p>3</p> <p>IMPATRIATI «QUALIFICATI»</p> <p>La misura Reddito imponibile pari al 50% (esenzione del 50 per cento) applicabile per massimo 5 anni dal trasferimento, riservato a manager e lavoratori altamente qualificati/specializzati</p> <p>Le condizioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non aver risieduto in Italia nei 5 anni ante trasferimento; • Trasferire la residenza fiscale e impegnarsi a restare per 2 anni; • Prestare attività lavorativa per almeno 183 giorni l'anno in Italia <p>Attività svolta in Italia Attività svolta presso un'impresa residente in Italia in forza di un rapporto di lavoro con questa o con una legata da rapporti di controllo (non rilevano, status, forma dimensioni dell'impresa)</p> <p>Art. 16, comma 1, Dlgs 147/2015</p>	<p>4</p> <p>NEORESDENTI</p> <p>La misura</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imposta sostitutiva dell'Irpef su tutti i redditi di fonte estera, calcolata in via forfettaria nella misura di 100mila per anno (più 25mila euro per ciascun familiare); • Sono escluse, per 5 anni, le plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate; • Opzione valida per 15 anni, salvo revoca o decadenza <p>Le condizioni Non essere stati residenti in Italia nei 9 anni dei 10 periodi di imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione</p> <p>Attività svolta in Italia Non è richiesto lo svolgimento di alcuna specifica attività in Italia</p> <p>Articolo 24-bis del Tuir</p>
---	---	--	--

L'ORIENTAMENTO

Principio-faro il cambiamento della residenza fiscale

Le agevolazioni per attrarre capitale umano in Italia hanno formato oggetto di recenti chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate. Nella risposta all'interpello 33/2018 l'Agenzia si è occupata del regime dei ricercatori. Il caso riguardava una società italiana che aveva assunto un ricercatore nell'ottobre 2015: dopo aver lavorato all'estero aveva acquisito nel 2018 la residenza fiscale in Italia. L'Agenzia, atteso che la residenza fiscale in Italia del ricercatore era stata acquisita solo

nel 2018 (e non già dal primo anno utile, ovvero il 2016), ha negato il riconoscimento dei benefici fiscali per carenza di tale requisito, considerato una conditio sine qua non. La risoluzione 76/2018 si è invece occupata del regime degli "impatriati" con riferimento ad un lavoratore italiano in possesso di titolo di laurea ed iscritto all'Aire che aveva svolto una serie di esperienze lavorative all'estero anche in posizione di distacco da parte di imprese italiane. Il lavoratore era stato fiscalmente

non residente dal 2005 al 2015 e aveva trasferito la propria residenza fiscale in Italia nel 2016 con l'assunzione di un ruolo apicale presso una società italiana. La risoluzione, superando i dubbi che aveva suscitato sul punto la circolare 17/2017, conferma la spettanza dell'agevolazione, conferendo rilievo alla lunga assenza del dipendente dall'Italia, alle diverse proroghe del rapporto di distacco estero e al conseguente affievolimento dei legami con il nostro Paese. Sempre sul regime

dei soggetti impatriati è intervenuta la risoluzione 72/2018, con la quale l'amministrazione ha chiarito come sia del tutto irrilevante il fatto che l'attività lavorativa svolta all'estero sia stata prestata in favore di società appartenenti al medesimo gruppo di quello della società italiana dove poi è proseguito il rapporto lavorativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
quotidianofisco.ilsole24ore.com
 In esclusiva per gli abbonati
 La versione integrale dell'articolo

Meno incertezze nel confine tra holding e intermediari

GRUPPI SOCIETARI

Il Dlgs sulla direttiva Atad traccia una demarcazione utile anche per Ires e Irap

Sono escluse dal novero dei soggetti finanziari le società «captive»

**Giorgio Gavelli
Marco Piazza**

Una disciplina univoca e in linea con le disposizioni non tributarie riferite al mondo degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione finanziaria e non. È il risultato che ottiene l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive Atad 1 e 2, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri e che nei giorni scorsi ha ottenuto il parere favorevole della commissione Finanze della Camera.

Molte disposizioni fiscali fanno ancora riferimento all'articolo 113 del Testo unico bancario (Dlgs 385/1993), abrogato dal Dlgs 141/2010, che - con le correzioni previste dal Dlgs 218/2010 - ha radicalmente ristretto il perimetro degli intermediari finanziari soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia. Per citare i casi più noti, non fanno più parte di questo perimetro le holding industriali e le società che hanno come *mission* l'erogazione di finanziamenti all'interno di gruppi diversi da quelli bancari, finanziari e assicurativi (cosiddette *captive* di gruppi industriali).

Questa rivoluzione dei soggetti vigilati ha scompaginato le norme tributarie, per cui si è cercato (sia da

parte dell'agenzia delle Entrate, sia dei vari interpreti) di colmare le lacune, con soluzioni comunque sempre opinabili, spesso sfociate nel contenzioso, e con elevati margini di incertezza (si vedano le circolari Assonime 11/2011, 17/2016 e 9/2017). Nel frattempo, il Dlgs 136/2015 ha riformato le regole di redazione dei bilanci delle banche e degli altri intermediari finanziari, abrogando il Dlgs 87/1992.

Lo schema di Dlgs interviene sul testo delle norme con riferimenti non più attuali, qualificando tre categorie di soggetti definiti nel nuovo testo dell'articolo 162-bis del Tuir:

- gli intermediari finanziari, tra cui le banche, le società capogruppo di gruppi bancari, le Sim, le Sgr, le società finanziarie iscritte all'articolo 106 del Tub, le agenzie di prestito su pegno, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le capogruppo di Sim, gli operatori del micro-credito e i Confidi minori;
- le società di partecipazione finanziaria, che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazione in intermediari finanziari;
- le società di partecipazione non finanziaria e i soggetti assimilati, tra cui rientrano le holding industriali (che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari), i soggetti che svolgono attività finanziaria (come definita dall'articolo 2 del Dm 53/2015) non nei confronti del pubblico (articolo 3, comma 2, dello stesso decreto) e le società veicolo impiegate in operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite. In quest'ambito dovrebbero rientrare anche le cosiddette finanziarie regionali, le

società che acquistano crediti deteriorati o crediti Iva, e le società di riscossione dei tributi.

Pur restando qualche incertezza, l'aggiornamento delle norme operato dallo schema di decreto si presenta utile agli operatori. Per fare un esempio comune, diventa chiaro che le società *captive* di gruppi industriali, non essendo inquadrabili tra gli intermediari finanziari, misurano la deducibilità degli interessi passivi in base ai commi da 1 a 4 dell'articolo 96 del Tuir (ossia basandosi sul Rol), non applicano la maggiorazione Ires del 3,5% e determinano il valore della produzione a fini Irap con le regole delle holding industriali, subendo, peraltro, l'applicazione dell'aliquota Irap maggiorata (articolo 16, comma 1-bis, del Dlgs 446/1997). Come le holding industriali, questi soggetti (se non adottano gli Ias/Ifrs) redigono il bilancio secondo le regole "comuni" del codice civile - come modificate dal Dlgs 139/2015 - e non sulla base degli schemi propri degli intermediari finanziari previsti dal Dlgs 136/2015.

La questione di come individuare «l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni» (finanziarie e non) è risolta facendo riferimento al solo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio chiuso e verificando la prevalenza (sul totale attivo) delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con i soggetti partecipati (caso tipico: finanziamenti), includendo (per i soggetti finanziari) anche gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. Il che crea alcuni problemi interpretativi per soggetti come merchant bank e società di venture capital, la cui attività può far variare di anno in anno la prevalenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ENTRATA IN VIGORE

Prevista salvaguardia per i periodi passati

Nei contenziosi in corso le imprese potranno difendere la linea seguita

Decorrenza anticipata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e, per i periodi precedenti, clausola di salvaguardia per gli intermediari finanziari, anche se si sono comportati in maniera non coerente rispetto alle nuove disposizioni.

L'articolo 13, comma 9, dello schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive Atad 1 e 2 prevede un'entrata in vigore molto particolare per le norme in esame, probabilmente perché il legislatore si rende conto delle difficoltà interpretative e delle lacune normative presenti in passato.

Gli anni precedenti il 2018

È precisato, infatti, che per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2018, ai quali si applicano le disposizioni del Dlgs 136/2015 e per i quali i termini di versamento a saldo Ires sono già scaduti a tale data, sono fatti salvi gli effetti della determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione ai fini Irap derivanti da disposizioni diverse da quelle previ-

ste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 di nuova introduzione, anche se non coerenti con queste.

È una clausola di salvaguardia molto aperta, che dovrebbe far salvi, tra l'altro, i comportamenti delle holding che, in ambito Irap, hanno operato un doppio calcolo (patrimoniale ed economico) per determinare l'attività prevalente, sia in fase di autoliquidazione, sia, viceversa, solo in sede di successivo contenzioso volto al rimborso del maggior tributo versato (si veda, ad esempio, il caso esaminato dalla Ctp Milano nella decisione 369/01/2017, commentata sul Sole 24 Ore del 20 febbraio 2017).

Gli effetti sulle liti

Se così fosse, una volta che lo schema di Dlgs fosse approvato nel testo attuale, occorre che i difensori, nei vari procedimenti in corso, facciano presente al giudice tributario l'intervenuta clausola di salvaguardia, che legittima il comportamento tenuto dalle imprese e supera, quindi, le ragioni del diniego di rimborso operato dall'Agenzia (o del silenzio-rigetto). Sempre che, nel frattempo, la stessa Agenzia non inviti gli uffici ad abbandonare il contenzioso.

—G.Gav.
M.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SITUAZIONE DOPO L'ATTUAZIONE DEL DECRETO

BILANCI

Intermediari finanziari
Dlgs 136/2015 (o Ifrs)

Società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati (come le società "captive" di gruppo)
Dlgs 139/2015 (o Ifrs)

ARTICOLO 96, TUIR

Intermediari finanziari
Non si applica la "regola base" (Rol) ma regole specifiche tra cui, per molti soggetti, il comma 5-bis

Società di partecipazione non finanziaria
Si applica la "regola base" (Rol)

ARTICOLO 106 E 113, TUIR

Intermediari finanziari
Si applica il comma 3, articolo 106. Si può rinunciare alla Pex

Società di partecipazione non finanziaria
Si applicano i commi 1 e 2, articolo 106. Non si può rinunciare alla Pex

MAGGIORAZIONE IRES

Intermediari finanziari
Si applica la maggiorazione Ires del 3,5% (ex articolo 1, comma 65 della legge 208/2015)

Società di partecipazione non finanziaria
Senza maggiorazione Ires

IRAP

Intermediari finanziari
Articolo 6, commi 1-8, su schemi Bankitalia. Si applica la maggiorazione

Società di partecipazione non finanziaria
Articolo 6, comma 9. Si applica la maggiorazione

ANAGRAFE RAPPORTI

Intermediari finanziari
Obbligo di comunicazione all'anagrafe dei rapporti finanziari (articolo 10, comma 10, Dlgs 142/2010)

Società di partecipazione non finanziaria
Obbligo di comunicazione

GLI ADEMPIMENTI

Comunicazioni estese all'anagrafe tributaria

Società di partecipazione tenute a notificare i rapporti finanziari

Società di partecipazione "arruolate" dall'Anagrafe tributaria per le comunicazioni periodiche previste dall'articolo 7, commi 6 e 11, del Dpr 605/1973. Lo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive Atad 1 e 2 interviene a modificare l'articolo 10, comma 10 del Dlgs 241/2010, chiarendo che gli obblighi di comunicazione riguardano sia le società di partecipazione finanziaria, sia quelle di partecipazione non finanziaria disciplinate dal nuovo articolo 162-bis del Tuir. Si tratta, essenzialmente, di una conferma. Tuttavia la norma non richiama i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria, anche se l'esclusione di questi soggetti dagli adempimenti comunicativi non sembra essere l'intento del legislatore. A ogni modo, per le holding industriali si tratta, comunque, di un adempimento particolarmente sgradito, perché comporta costi sproporzionati (investimento in un software, alimentazione dei dati e trasmissione degli stessi tramite i sistemi informatici messi a disposizione dell'Amministrazione finanziaria) rispetto all'utilità delle informazioni per l'Agenzia, trattandosi di dati che, almeno per quanto riguarda l'assunzione di partecipazioni e la titolarità effettiva dei rapporti, sono o saranno presto accessibili presso il Registro delle imprese.

Per le holding, i principali rapporti da comunicare (circolare 18/E/2007, paragrafo 4.2) sono quelli che hanno a oggetto:

- le partecipazioni;
- i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
- i prestiti obbligazionari, sia quelli

emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;

- il cosiddetto *cash pooling*;
- il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate e il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).

Poiché i rapporti da comunicare rientrano di norma fra quelli per i quali non sono previsti "saldi" o movimenti o altri dati, secondo il provvedimento del 28 maggio 2015, le holding sono di norma esonerate dalla comunicazione integrativa annuale. Sono invece da inviare i file mensili in caso di apertura o chiusura dei rapporti finanziari da segnalare, ma, secondo le istruzioni, non vanno più trasmesse le cosiddette comunicazioni negative. Quindi, nel caso in cui non ci siano dati da comunicare, l'operatore non deve inviare alcun file.

—G. Gav.
M.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

Direttive Atad 1 e 2

Norme antielusione

Atad è la sigla che indica due direttive europee (la 2016/1164/Ue e la 2017/952/Ue) adottate nel contesto di un pacchetto antielusione (Anti tax avoidance) varato dalla Commissione europea per introdurre negli Stati membri dell'Unione un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.



Donazioni da imprese, deducibilità rafforzata

TERZO SETTORE

Erogazioni natalizie agevolate fino al 10% del reddito dichiarato

Carlo Mazzini

Quello del 2018 sarà il primo Natale nel quale le aziende si misureranno con le nuove agevolazioni sulle donazioni. Il Codice del terzo settore (articolo 83, Dlgs 117/2017) ha stabilito infatti nuove regole sui risparmi d'imposta che le aziende – così come le persone fisiche – possono applicare quando donano agli enti del terzo settore. In attesa dell'entrata a pieno regime del Codice – prevista per inizio 2020 – le disposizioni su questo tema possono essere applicate fin da quest'anno per le donazioni alle Onlus, incluse le organizzazioni non governative, alle cooperative sociali, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale.

Deducibilità ampliata

Le novità del Codice sono numerose e particolarmente rilevanti. La novità più evidente è che è stato fatto saltare il tetto dei 70mila euro precedentemente previsto dalla cosiddetta legge «Più dai, meno versi» (articolo 14, del Dl 35/2005). Pertanto, sussiste solo il limite relativo della deducibilità entro il 10 % del reddito complessivo dichiarato. Ciò consente alle aziende di erogare somme importanti e di incidere in modo significativo nei progetti che le organizzazioni promuovono. Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto delle deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d'imposta successivo. Anche questa previsione comporterà un aumento della propensione delle aziende a erogare donazio-

ni di maggiore importo, perché le donazioni effettuate nel 2018 potranno far sentire i loro effetti anche fino al 2023, se si verificano le condizioni citate.

L'aiuto ai piccoli enti

Un'ulteriore innovazione arrecata dal Codice interessa soprattutto le piccole organizzazioni. Nella «Più dai, meno versi», l'applicabilità della deduzione era condizionata alla tenuta di una contabilità che poi portasse a un bilancio vero e proprio. La maggior parte delle piccole organizzazioni, pertanto, non poteva spingere su quella norma, perché, anche per ragioni di economicità, tenevano una contabilità di cassa che produceva alla fine un mero rendiconto. La legge non considera più questo elemento come dirimente: in merito agli obblighi contabili e di rendicontazione, il Codice, prevedendo l'obbligo di bilancio per le organizzazioni con ricavi e proventi superiori a 220mila euro, ritiene comunque tutelanti tutte le altre misure di trasparenza introdotte per tutti gli enti, come ad esempio l'obbligo di pubblicazione del bilancio (o rendiconto) nel Registro unico nazionale del terzo settore. Pertanto la nuova norma consente davvero a tutte le organizzazioni di premere sulla leva fiscale. È stato stabilito, inoltre, che per le stesse erogazioni non possano cumularsi altre agevolazioni fiscali previste in altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione.

Il Codice fa riferimento tanto alle erogazioni in denaro quanto a quelle di beni. Per le seconde, però, si è ancora in attesa di un decreto che individui le tipologie dei beni che danno diritto alla deduzione d'imposta e stabilisca i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità. A oggi si può fare riferimento a quanto riportato sul tema dall'agenzia delle Entrate nella circolare 39 del 2005.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





IL FORUM

Le domande dei lettori verso il 1° gennaio e le risposte degli esperti del Sole 24 Ore

Invia un quesito e leggi le prime risposte
www.ilsole24ore.com/forumfattura

È possibile usare canali distinti

È ricco il pacchetto di iniziative per guidare operatori e tecnici all'uso delle nuove procedure online

L'ente non profit può usare due indirizzi di recapito

D Un ente non profit per acquisti relativi alla propria attività istituzionale comunica il proprio codice fiscale al fornitore sulla base dell'articolo 21, comma 2, lettera f), del Dpr 633/72. Invece, per acquisti relativi alla propria attività commerciale comunica al fornitore la propria partita Iva. Si chiede se è possibile ottenere due codici Sdi o utilizzare due Pec distinte per ricevere separatamente le fatture dell'attività istituzionale da quelle dell'attività commerciale?

R La risposta è affermativa: è possibile utilizzare due diversi indirizzi di recapito delle fatture (Pec o codici destinatario) per ricevere separatamente le fatture riferite all'attività commerciale e a quella istituzionale. Bisogna, però, tenere conto del fatto che questa scelta preclude la possibilità di registrare i propri dati sul sito dell'agenzia delle Entrate, che prevede un solo indirizzo di recapito.

GIORGIO CONFENTE

L'amministratore può dare una Pec per ogni condominio

D I condomini sono dotati solo di codice fiscale e non di partita Iva. È possibile per gli amministratori di condominio che gestiscono la contabilità, e che sono

dotati di partita Iva, veicolare le fatture ricevute dai fornitori in una specifica area riservata del sito delle Entrate comunicando un apposito codice destinatario (quello della software house che gestisce il programma) o un indirizzo Pec per ciascun condominio, per evitare che la fattura resti "parcheggiata" nel sito web dell'Agenzia?

R Sì. Gli amministratori possono veicolare le fatture ricevute dai condomini comunicando ai rispettivi fornitori un codice destinatario o, alternativamente, un indirizzo di posta elettronica certificata. Utilizzando il codice destinatario l'intermediario incaricato del servizio (tipicamente una *software house*) può "smistare" le fatture ricevute tramite il sistema di interscambio per ciascun condominio utilizzando il dato del codice fiscale indicato in fattura. Se si utilizza l'indirizzo Pec è opportuno dotarsi di un software di gestione delle Pec che consenta la visualizzazione dei file ricevuti in formato Xml e (possibilmente) la loro integrazione nei registri contabili (ad esempio, registro Iva acquisti). Così facendo si evita che la fattura rimanga "parcheggiata" nell'area riservata del sito web dell'agenzia delle Entrate.

GIORGIO CONFENTE

Registrazione e detrazione della fattura del 10 febbraio

D Nel caso in cui in data 10 febbraio 2019 riceva dal sistema di interscambio una fattura d'acquisto datata 31 gennaio 2019, è corretto effettuare la registrazione contabile con data 31 gennaio 2019 o è preferibile datare la registrazione 10 febbraio 2019 ma detrarsi l'imposta nella liquidazione di gennaio?

R La registrazione va datata 10 febbraio. Inoltre, per una e-fattura

di acquisto datata 30 gennaio 2019, ma ricevuta - attraverso il Sdi - e annotata il 10 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva con riferimento al mese di gennaio. L'articolo 14 del Dl 119/2018 ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del Dpr 100/1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ogni mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, eccetto che per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente.


GIUSEPPE CARUCCI

Il rebus della e-fattura con due intestatari

D Con l'avvio della e-fattura ai privati sarà possibile emettere fatture cointestate?

L'applicativo dell'agenzia delle Entrate mi pare non consenta l'indicazione, nella stessa e-fattura, dei dati di più committenti?

R L'agenzia delle Entrate ricorda che non è «plausibile l'emissione di una fattura cointestata verso cessionari/committenti soggetti passivi Iva (B2B)», mentre nei confronti di privati consumatori (B2C) si ritengono applicabili le stesse regole seguite per lo spesometro, quindi, nel macroblocco «CessionarioCommittente» (sezione «Identificativi Fiscali» dello spesometro) vanno riportati i «dati di uno solo dei soggetti» (risoluzione 5 luglio 2017,



87/E, risposta 8).

LUCA DE STEFANI

Una Pec ad hoc per ricevere le fatture digitali

D Premesso che sono già in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) si chiede se sia possibile indicare, per il ricevimento delle fatture elettroniche, come «Codice destinatario» l'indirizzo di una Pec creata ex novo, quindi diversa da quella già in mio possesso, da dedicare esclusivamente al canale e-fattura per la gestione della fatturazione elettronica.

R Sì, è possibile creare un nuovo indirizzo Pec da dedicare esclusivamente alla fatturazione elettronica, in quanto non è necessario che quello indicato come indirizzo telematico sia lo stesso indirizzo Pec registrato nel sito Inipec (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, www.inipec.gov.it) (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore del 12 novembre 2018).

SILVIA DA MAREN E LUCA DE STEFANI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE INIZIATIVE

Mercoledì alle 15 il videoforum su internet

Il 28 l'evento su Facebook Per stare al passo in arrivo il «sistema» E-fattura 24

Forum con gli esperti, pagine tematiche sul quotidiano, dossier online. In arrivo un videoforum Facebook e il sistema di aggiornamento continuo E-fattura24. Mentre è possibile rivedere sul sito del Sole il videoforum con i chiarimenti dell'agenzia delle Entrate che si è svolto lunedì 12 novembre.

Non si ferma il pacchetto di iniziative realizzato dal Gruppo 24 Ore per risolvere i dubbi di professionisti e contribuenti in vista della scadenza del 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell'obbligo di fattura elettronica tra privati (fatturazione B2B). Continuano le risposte degli esperti ai tantissimi quesiti che vengono inviati attraverso la piattaforma dell'**Esperto risponde dedicata** alla fattura elettronica. E continua anche la pubblicazione delle **pagine speciali** (il lunedì e il giovedì)

Il 28 novembre è poi in programma un **videoforum** Facebook con **Pierpaolo Ceroli** che consentirà un nuovo momento di confronto fra Sole 24 Ore e professionisti.

In seguito - quando saranno conclusi i lavori parlamentari sul decreto legge fiscale - sarà la volta di un «Focus», l'inserto del mercoledì, dedicato al tema.

L'indirizzo www.e-fattura24.com, infine, conduce alla pagina dove sono spiegate tutte le opportunità che offrirà il nuovo sistema di aggiornamento continuo del Gruppo, che sarà operativo a partire dai primi giorni di dicembre. Il prodotto digitale analizzerà e approfondirà le tematiche dell'archiviazione e conservazione dei documenti, dei controlli contabili e della digitalizzazione dei processi. **E-fattura24** sistematizzerà la materia attraverso schede di sintesi di tutte le fasi del processo e proporrà approfondimenti periodici, curati dai principali esperti del Sole 24 Ore, sia sulle novità normative sia sulle problematiche applicative e lancerà una rassegna delle casistiche riguardanti beni e servizi oggetto di fatturazione e le relative soluzioni. Un'area «dedicata» che presenterà in modo sistematico tutti i contenuti prodotti a tutti i livelli dal Gruppo 24 Ore in materia di fattura elettronica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Acquisti privati da separare per le ditte

Fattura elettronica

Quando uno stesso soggetto agisce con partita Iva e come consumatore o con finalità non commerciali spesso sarà il commercialista a dover «scorporare» le operazioni per non dedurre i costi e detrarre l'imposta

Attenzione ai casi in cui il titolare di un'impresa individuale fa spese personali da un proprio fornitore

**Marco Magrini
Benedetto Santacroce**

Potrà sembrare strano, ma la fattura elettronica verso i consumatori finali ha complessità almeno pari se non maggiori delle cessioni ai soggetti passivi Iva. La condizione del cliente consumatore finale, infatti, può presentarsi in situazioni variegata. Sono consumatori finali coloro che pongono in essere acquisti fuori da un regime di soggettività passiva Iva: i privati (persone fisiche), gli enti non commerciali e i condomini. Le persone fisiche possono essere però, al contempo, anche esercenti attività d'impresa e professionali e gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciali, seppure in misura limitata, o semplicemente oltre il limite previsto per gli acquisti intracomunitari, pertanto dotati di partita Iva.

Perciò uno stesso soggetto in sede di acquisto può – al tempo stesso – operare nel proprio diretto interesse fuori dalla soggettività passiva Iva e nell'interesse della propria attività imprenditoriale e/o professionale.

Le regole per i consumatori

Dal 1° gennaio 2019 la fattura elettronica verrà trasmessa per via telematica al Sistema di interscambio (Sdi), e da questo recapitata al soggetto ricevente, con procedimento che deve poter contare su una serie di informazioni e codifiche peculiari nella predisposizione del flusso per i rapporti con i consumatori finali.

Le specifiche tecniche, per questi soggetti che non agiscono nell'eser-

cizio di impresa, arte o professione richiedono che venga riportato unicamente il codice fiscale e non anche il numero di partita Iva (perché di norma non posseduto da parte del consumatore finale). Al posto della partita Iva è prevista l'indicazione del codice convenzionale «0000000» e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, che non siano stati compilati i campi «IdFiscaleIVA» e sia stato compilato solo il campo «CodiceFiscale» del cessionario/committente che consentirà al Sdi di recapitare la fattura elettronica e/o renderla disponibile al cessionario/committente.

Dualismo delle ditte individuali

Se la cessione o il servizio non rientra fra quelli certificabili tramite scontrino o ricevuta fiscale, quando l'acquisto viene effettuato da una persona fisica per finalità strettamente personali, la fattura pescando in forma automatica dall'anagrafica esporrà il soggetto dotato di «IdPartitaIVA». Si pensi a un imprenditore che acquista un servizio dal proprio legale di fiducia per la sua famiglia da uno studio che è fornitore abituale nell'impresa.

Non è ipotizzabile, caso per caso, sganciare dall'anagrafica l'informazione sulla base della destinazione della finalità personale o meno. Quindi la fattura verrà emessa sistematicamente con l'identificativo del soggetto passivo Iva e al limite potrà essere classificata nella sua specificità attraverso l'inserimento di una informazione nel file Xml utile a una migliore riconoscibilità.

Comunque, anche se un intervento manuale consentisse di emettere una fattura che riporti il codice fiscale dell'imprenditore anziché la sua partita Iva, non è detto che il problema verrebbe risolto per i risvolti in capo al destinatario. Infatti, quando il Sdi produrrà la consegna del file Xml costituente la fattura elettronica, il recapito – tramite il codice destinatario o la Pec o l'intermediario – produrrà il recupero automatico nella contabilità della ditta, in virtù dell'automaticità del flusso. Sarà quindi onere di chi tiene la contabilità fare e specifici



controlli per evitare che costi non inerenti producano effetti:

- sul reddito dell'impresa;
- sulla detrazione dell'Iva;
- sull'errata applicazione della ritenuta alla fonte (nel caso di fornitori professionisti).

Le cessioni agli enti non profit

Per gli enti non commerciali privati dotati di partita Iva che svolgono attività commerciale e non profit, si potrebbe teoricamente ipotizzare un utilizzo disgiunto della partita Iva e/o del codice fiscale con due diversi indirizzi di recapito. Questo, però, pone due problemi pratici:

- il fornitore abituale dovrebbe distinguere di volta in volta a che titolo viene fatto l'acquisto;
- avendo due indirizzi, l'ente non potrebbe preregistrarsi sui servizi delle Entrate (Fatture e corrispettivi).

È facile prevedere che - come già capita oggi con le Pa - tutte le cessioni anagraficamente saranno vincolate alla presenza della partita Iva, non potendo immaginare di modificare di volta in volta l'impostazione in ragione della condizione del singolo acquisto operato dall'ente. Quindi, finendo in contabilità, tali cessioni produrranno detraibilità dell'Iva e afferenza o meno alla sfera d'impresa dell'acquisto, in ragione dell'intervento

del contabile.

In questa situazione torna di piena attualità il tema della modalità di detrazione Iva per cui è auspicabile che l'agenzia delle Entrate torni a confermare la legittimità della detrazione Iva con criteri proporzionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NON SOLO FAMIGLIE

Tra i consumatori non rientrano solo le famiglie ma anche soggetti con partita Iva che, per alcune operazioni, agiscono da privati, come gli imprenditori individuali



DOPPIO INVIO DIFFICILE

Quando uno stesso ente o una Pa agisce a fini commerciali e non profit è complesso farsi emettere fatture con partita Iva e codice fiscale dagli stessi fornitori

Cessione d'azienda ante 2018: stop alla riqualificazione

IMPOSTE INDIRETTE/1

La Ctr Emilia Romagna contraddice la Cassazione applicando le nuove norme

**Marco Nessi
Roberto Torelli**

Il conferimento d'azienda in una *newco* e la successiva cessione delle quote di quest'ultima non può essere considerato elusivo e, come tale, non è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale anche anteriormente alla data del 1° gennaio 2018. È questo il principio espresso dalla Ctr Emilia Romagna nella sentenza 2087/14/2018 (presidente e relatore Moliterni).

Nel caso di specie l'ufficio provvedeva a riqualificare come cessione di azienda (con applicazione dell'imposta in misura proporzionale 3% in luogo dell'imposta fissa) l'operazione di conferimento di beni in una *newco* operato dai soci assegnatari dei beni di una società liquidata, seguita dalla cessione delle quote acquisite nella *newco* da parte dei soci. In particolare la pretesa impositiva veniva giustificata, in modo "classico", ovvero attraverso l'applicazione dell'articolo 20 del Tur, nel presupposto dell'esistenza di atti collegati tra loro finalizzati al mero risparmio d'imposta e privi di valide ragioni economiche.

Nel sovvertire il giudizio di primo grado, in sede d'appello il collegio giudicante ha riconosciuto l'illegittimità della pretesa impositiva. In tal senso, è stato preliminarmente ricordato che, attraverso la modifica all'articolo 20 del Tur, la legge di Bilancio 2018 ha determinato, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, la necessità di assoggettare a

tassazione gli atti che sono portati alla registrazione sulla base della natura e degli effetti giuridici degli stessi, a prescindere da elementi extratestuali e da eventuali atti collegati.

Tuttavia, il collegio ha escluso la possibilità di attribuire a questa modifica una portata innovativa (così come, viceversa, è stato affermato dalla Cassazione 2007/2018). Infatti, l'imposta di registro è nata di per sé quale imposta d'atto e, come tale, deve essere applicata assumendo a riferimento i soli effetti giuridici degli atti che sono portati alla registrazione, a prescindere dal relativo contenuto economico.

Secondo la Ctr, così come riconosciuto dalla stessa Cassazione 2054/2017, le modifiche all'articolo 20 del Tur operate dalla legge di Bilancio 2018 si sarebbero limitate a riportare la norma alla sua qualificazione originaria, in ciò confermando la loro natura meramente interpretativa.

Inoltre, nel caso di specie, l'operazione non poteva essere considerata elusiva in quanto era stata concepita come risposta a specifiche problematiche gestionali e commerciali e a prescindere da finalità natura esclusivamente tributaria.

Infatti, dai verbali di assemblea allegati al fascicolo, la società cancellata aveva individuato il principale fattore critico aziendale/commerciale - cruciale per la sua stessa sopravvivenza futura - nella dipendenza da un unico fornitore del software utilizzabile per la realizzazione dei progetti informatici nel settore della sanità pubblica e privata. Per questo motivo, al fine di non dover dipendere più da un unico fornitore, si poneva la necessità di incorporare il ramo d'azienda tramite conferimento, al fine di creare due nuclei operativi con diverse attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Affitto d'impresa, esteso il registro all'1%

IMPOSTE INDIRETTE/2

Sì all'aliquota proporzionale anche se l'immobile non è di proprietà del concedente

Rosanna Acierno

L'imposta di registro proporzionale dell'1% è dovuta anche quando l'immobile oggetto di affitto d'azienda non sia detenuto dal locatore a titolo di proprietà (articolo 35, comma 10 quater, Dl 223/2006). La norma fa riferimento al valore dei fabbricati che costituiscono il valore dell'azienda e non distingue o limita l'applicazione alla sola ipotesi in cui i fabbricati siano di proprietà del concedente. Sono queste le principali conclusioni della Ctp Vicenza 255/1/2018 (presidente Pietrogrande, relatore Mottes).

L'ufficio recuperava a tassazione in capo alle società contraenti l'imposta di registro in misura proporzionale pari all'1% in luogo di quella versata all'atto di registrazione di un contratto di affitto d'azienda in misura fissa pari a 200 euro.

In linea di principio, il contratto di affitto di azienda rientra nel campo di applicazione dell'Iva se stipulato da società o da imprenditore individuale che affitta un ramo d'azienda oppure una azienda. In tal caso, in applicazione del principio di alternatività Iva-registro, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa pari a 200 euro. Tutta-

via, al fine di evitare il diffondersi di prassi elusive basate sulla stipula di contratti di affitto di azienda in luogo di contratti di locazione immobiliare, l'articolo 35, comma 10-quater del Dl 223/2006 impone di applicare all'affitto di aziende l'imposta di registro prevista per le locazioni immobiliari, qualora il valore complessivo dell'azienda sia costituito, per più del 50%, dal valore normale di fabbricati e, al tempo stesso, le disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta di registro sulla locazione di fabbricati risultino meno favorevoli di quelle relative all'affitto d'azienda.

Impugnati gli avvisi di liquidazione, le società ricorrenti ne eccepivano l'illegittimità siccome i fabbricati non erano detenuti a titolo di proprietà, ma solo a titolo di locazione dal soggetto che aveva ceduto in locazione il ramo d'azienda. L'ufficio si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della pretesa.

Nel respingere il ricorso e confermare la legittimità della pretesa erariale, la Ctp Vicenza ha ricordato che la norma non distingue o limita la pretesa alla sola ipotesi in cui i fabbricati siano di proprietà del concedente. Peraltro, a nulla rileva l'eventuale clausola inserita nel contratto di affitto di azienda secondo cui «i locali non costituiscono il bene principale oggetto del contratto né acquistano alcuna funzione prevalente rispetto agli altri beni aziendali», se non corroborata da alcun elemento concreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



QUOTIDIANO

DEL FISCO

TRIBUTI LOCALI

**Case dell'acqua, alt
alla tassa di pubblicità**

Non deve pagare l'imposta di pubblicità il logo sulle "case dell'acqua", cioè i chioschi da cui i cittadini possono prelevare acqua pubblica potabile. Ad affermarlo è la Ctp di Milano nella sentenza 4778/19/2018 del 19 ottobre scorso (presidente Celletti, relatore Chiametti). Secondo il concessionario dell'imposta di pubblicità, il logo e le scritte presenti sulla casa dell'acqua servirebbero a promuovere il servizio, richiamando l'attenzione dei consumatori ed enfatizzando la qualità del prodotto. Da qui l'avviso d'accertamento, contestato dal gestore unico del servizio idrico integrato. Nel ricorso, in particolare, questi sottolinea che il servizio risponde a criteri pubblici. Inoltre, il logo appare accanto a quello del Comune, mentre il presunto cartello promozionale contiene soltanto le istruzioni per i cittadini e ha una superficie di 30 per 7 centimetri (inferiore al mezzo metro quadrato). Il giudice milanese dà ragione al gestore del servizio. La Ctp, nel merito, concorda con il Tar Abruzzo (sentenza 6 aprile 2017, n. 129), secondo cui l'attività di erogazione di acqua tramite le "casette" risponde a un interesse pubblico e non è commerciale. Manca cioè il presupposto dell'imposta ex articolo 5 del Dlgs 507/1993.

— **Cristiano Dell'Oste**

Il testo integrale dell'articolo su:
quotidianofisco.ilssole24ore.com



Interessi sui bond: la rinuncia dei soci non crea «incasso»

REDDITI DI CAPITALE

Illegittima la ricostruzione dell'ufficio che va contro i redditi di capitale

**Orlando Lamonica
Stefano Sereni**

La rinuncia dei soci agli interessi maturati su un prestito obbligazionario concesso alla società non comporta l'incasso giuridico delle somme. Tale istituto, infatti, è frutto di un'interpretazione dell'ufficio e non è previsto da alcuna disposizione normativa. Peraltro, si pone in contrasto sia con i principi generali dell'ordinamento, sia con le regole sulla tassazione dei redditi di capitale, la quale presuppone l'effettiva percezione delle somme. Ad affermarlo è la Ctp di Reggio Emilia 197/2/2018 (presidente Montanari e relatore Reggioni), depositata lo scorso 15 ottobre.

La vicenda trae origine da due avvisi di accertamento, con cui l'ufficio contestava l'omessa applicazione da parte di una società delle ritenute sugli interessi maturati su un prestito obbligazionario, oggetto di espressa rinuncia da parte dei soci. Secondo la tesi erariale era avvenuto un incasso "giuridico" del credito, con conseguente obbligo di tassazione in capo ai potenziali percipienti.

Più in particolare, per l'ufficio la rinuncia ai crediti generava i medesimi effetti fiscali conseguenti al loro incasso e al riversamento della somma corrispondente a titolo di apporto di capitale (cosiddetto incasso giuridico). I soci, attraverso l'atto di rimessione del debito, pur non avendo percepito alcun importo, avrebbero comunque disposto giuridicamente delle somme in questione utilizzandole per patrimonializzare la società partecipata, attraverso l'incremento del conto «Versamenti in conto capitale».

L'aumento del valore fiscale della partecipazione costituiva, pertanto, un utilizzo/incasso del credito da parte del socio, con conseguente assoggettamento a imposizione.

Secondo la società ricorrente la tesi erariale era priva di fondamento e non trovava supporto in alcuna disposizione normativa. Inoltre, la rinuncia da parte dei soci non comportava alcuna monetizzazione del credito, ma soltanto il trasferimento del suo valore su quello della partecipazione detenuta nella società.

I giudici, in accoglimento del ricorso della contribuente, hanno dichiarato illegittimo l'atto emesso dall'Agenzia.

Secondo la Ctp la società non aveva corrisposto alcun provento né pagato alcun compenso e la rinuncia da parte dei soci non poteva di conseguenza essere equiparata al percepimento di un corrispettivo.

La sentenza chiarisce che l'incasso giuridico, sul quale si basava la tesi erariale, costituisce una figura non regolamentata da alcuna norma: l'equivalenza ai fini fiscali della rinuncia al credito con l'incasso dello stesso era, dunque, frutto di una mera interpretazione dell'ufficio.

Quest'ultima, peraltro, si pone in contrasto con i principi generali dell'ordinamento tributario, nonché con quelli relativi alla tassazione dei redditi di capitale.

La disciplina di tali redditi prevede, infatti, la necessità di una effettiva percezione delle somme e pertanto il mancato incasso degli interessi non fa insorgere alcuna materia imponibile.

D'altronde il legislatore ha disposto che i redditi di capitale siano tassati secondo il principio di cassa e, quindi, solo se realmente percepiti nel periodo d'imposta considerato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



RIFORMA DEL FALLIMENTO

La ristrutturazione è una procedura concorsuale

Cambio di rotta della Cassazione: gli accordi di ristrutturazione sono procedure concorsuali, e non uno strumento negoziale privatistico, perchè regolati dagli stessi meccanismi. Per la transazione

fiscale, invece, servono termini più stringenti. Temi, questi, del convegno dedicato alla riforma del fallimento che si terrà domani alla sede di Milano del Sole 24 Ore in collaborazione con Dentons.

Andreani e Ceradini — a pag.23

L'accordo di ristrutturazione è una procedura concorsuale

IL NUOVO FALLIMENTO

La Cassazione cambia rotta sulla qualificazione giuridica: non è un negozio privato

Il Codice in arrivo avvalorata la tesi ma non è dirimente. E restano molti dubbi

Claudio Ceradini

È un deciso cambio di rotta quello imposto dal recente orientamento giurisprudenziale di legittimità (Corte di cassazione, sentenze 1182/2018, 1896/2018, 9087/2018 e 16347/2018) alla qualificazione giuridica della natura degli accordi di ristrutturazione del debito, per alcuni aspetti in sintonia con la riforma della disciplina di crisi e insolvenza (il nuovo Codice della crisi) varata con lo schema di decreto attuativo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 8 novembre e ora in attesa dei pareri parlamentari.

Le sentenze

Secondo la Suprema corte gli accordi di ristrutturazione sono procedure concorsuali, e non uno strumento negoziale privatistico, in quanto regolati da meccanismi che le contraddistinguono, e precisamente: l'esenzione per gli atti compiuti in loro esecuzione dall'azione revocatoria fallimentare, il deposito di un ricorso, la pubblicazione nel registro delle imprese, l'intervento del tribunale con il decreto di omologazione e la disponibilità di misure protettive temporanee.

Le conseguenze di questo "nuovo corso" potranno essere rilevanti, sia in termini sia processuali sia di auto-

nomia ed efficienza negoziale.

La questione è delicata perché non esiste una definizione giuridica di procedura concorsuale cui riferirsi, né decisioni e tantomeno orientamenti giurisprudenziali che ne abbiano delineato la nozione, cosicché il perimetro rimane irrimediabilmente incerto. L'esame trasversale della disciplina fallimentare consente di individuarne i tratti tipici (si veda la grafica qui a destra), utili ai fini classificatori ma privi, ovviamente, di effetti cogenti.

L'analisi delle motivazioni

Non resta quindi che esaminare singolarmente le motivazioni addotte dalla Suprema corte. L'esenzione dall'azione revocatoria non appare decisiva, posto che costituisce l'effetto naturale anche del piano attestato di risanamento, che la stessa Corte di cassazione (sentenza 1895/2018) esclude dal novero delle procedure concorsuali, assegnandogli natura di convenzione stragiudiziale.

Analoga valutazione per la pubblicità derivante dall'iscrizione nel registro delle imprese, che tra l'altro è richiesta per tutte le operazioni straordinarie, che con crisi e insolvenza nulla hanno a che fare.

L'intervento del tribunale nell'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito appare molto limitato rispetto alle verifiche di fattibilità giuridica ed economica cui è tenuto nel concordato preventivo.

Infine, le misure protettive che inibiscono temporaneamente l'iniziativa individuale del creditore a favore del concorso, unico punto di vero contatto tra l'accordo di ristrutturazione e il concordato preventivo, sembrano più funzionali a creare le

condizioni per il superamento della crisi che a contraddistinguere una procedura concorsuale, posto che nella prospettiva della riforma diverranno disponibili anche nell'ambito delle procedure di allerta, che di concorsuale non hanno certamente nulla.

Le motivazioni, in sostanza, appaiono incerte, e nulla dicono su universalità e concorsualità della regolazione, aspetto che segna oggi il vero confine tra una procedura concorsuale, in cui è inderogabile la parità di trattamento dei creditori, e l'accordo, in cui il debitore è libero di scegliere con chi accordarsi e come, beneficiando i diritti dei creditori degli effetti protettivi del dissenso.

Il nuovo Codice della crisi

Sul punto specifico nemmeno la riforma è dirimente. Si prevedono elementi nuovi, tra cui la limitazione della sovranità del debitore sull'impresa e la possibilità di nomina di un commissario in presenza di istanze di liquidazione giudiziale, che riducono la distanza tra accordo di ristrutturazione e procedure concorsuali, pur senza annullarla. È una logica di tutela comprensibile, nella misura in cui la riforma prevede che a precise condizioni gli effetti dell'accordo possano travalicare la dimensione puramente negoziale, ed estendersi ai dis-



senzienti. Ma nel tempo che ancora c'è per il varo definitivo - probabile entro gennaio - e i 18 mesi della successiva *vacatio legis*, si può sperare in qualche precisazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

Ristrutturazione del debito

L'accordo di ristrutturazione del debito è lo strumento negoziale di composizione della crisi (articolo 182 bis Legge fallimentare) che richiede l'adesione del sessanta per cento dei creditori, riconoscendo ai non aderenti il diritto di essere integralmente soddisfatti. Ove prevalga il debito finanziario, l'adesione all'accordo della maggioranza qualificata di banche ed intermediari finanziari consente l'estensione degli effetti agli istituti dissenzienti e minoritari

PROCEDURE AI RAGGI X

1

ELEMENTI PROCESSUALI

- Condizioni oggettive di crisi o insolvenza per l'assoggettamento alla procedura concorsuale.
- Devoluzione processuale alla pubblica autorità dell'accertamento della crisi o insolvenza.
- Spossessamento del debitore o limitazione dei poteri di amministrazione del patrimonio e di gestione dell'impresa.
- Organo nominato dalla pubblica autorità cui sia devoluta l'amministrazione del patrimonio del debitore o il controllo sul rispetto dei limiti autorizzati di gestione.

2

ELEMENTI CONCORSUALI

- Vincolo sull'intero patrimonio del debitore per soddisfare i creditori, ai fini della garanzia patrimoniale di cui all'articolo 2740 Codice civile.
- Inibizione delle azioni che consentano l'acquisizione individuale di cause di prelazione, che beneficino alcuni creditori rispetto ad altri.
- Vigenza generalizzata della regola della *par condicio creditorum*.
- Deroga alle regole ordinarie nel trattamento dei crediti in tema, ad esempio, di maturazione degli interessi.

PROPOSTE DI MODIFICA

Per la transazione fiscale servono termini più stringenti

L'Agenzia ha 120 giorni per rispondere con lo stop delle azioni cautelari

Giulio Andreani

La riforma della crisi di impresa non ha modificato la disciplina della transazione fiscale perchè si è limitata a scindere il contenuto dell'articolo 182-ter della legge fallimentare in due articoli: il 63 sugli accordi di ristrutturazione dei debiti e l'88 sul concordato preventivo. Tuttavia, qualche effetto sulla transazione fiscale discende dalle modifiche ad altre norme. Tra queste, l'articolo 86 del nuovo Codice che impone, nel concordato preventivo, il pagamento dei crediti privilegiati entro due anni dall'omologazione, rendendo indispensabile l'ok del Fisco alla transazione per pagare i crediti fiscali privilegiati oltre tale termine.

Il rafforzamento della transazione fiscale è tuttavia previsto da una recente proposta di legge (si veda il Sole 24 Ore del 30 ottobre scorso), che tratta le principali criticità interpretative e applicative di tale istituto emerse nel corso degli anni.

1. La valutazione, da parte del Fisco, della convenienza delle proposte di transazione fiscale non può essere basata sul rispetto di soglie minime di soddisfacimento dei crediti erariali prestabilite, perché la convenienza varia da caso a caso. Per questo motivo l'articolo 182-ter prevede, ai fini della valutazione, criteri generali e non quantitativi, stabilendo che: a) il pagamento offerto alle Entrate non può essere inferiore, se è proposto nell'ambito di un concordato, a quello che il Fisco otterrebbe mediante la liquidazione dell'impresa e, se proposto nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, a quello che riceverebbe per effetto di qualsiasi soluzione alternativa concretamente attuabile; b) il soddisfacimento offerto alle Entrate non può essere nel complesso inferiore a

quello proposto per i crediti privilegiati assistiti da una causa di prelazione di grado inferiore a quella dei crediti fiscali e, a maggior ragione, per i crediti chirografari.

Il rispetto di tali criteri va attestato da un professionista indipendente munito di specifici requisiti, incaricato dalla stessa impresa debitrice. Ciò nonostante l'agenzia delle Entrate di solito rigetta le proposte che prevedono il pagamento dei debiti fiscali al di sotto di una data percentuale (variabile, ma intorno al 35%), indipendentemente dal fatto che esse siano comunque più convenienti per l'Erario di qualsiasi altra soluzione e che tale convenienza sia stata oggetto di un'attestazione la cui falsità è punita anche penalmente.

Pertanto sarebbe utile un rafforzamento del peso di questi criteri, prevedendo che l'attestazione sia resa da un professionista nominato dal presidente del tribunale competente, il che accrescerebbe indipendenza e oggettività della prestazione resa, e stabilendo che il Fisco possa discostarsene solo per fondati e documentati motivi.

2. Nel contrasto alle crisi aziendali conta il fattore rapidità. Se si considera che la proposta di transazione fiscale, vista la documentazione da cui deve essere corredata (piano di risanamento, attestazione, e così via), può essere presentata solo dopo alcuni mesi di lavoro da parte di vari consulenti, è evidente che la risposta dell'Agenzia deve arrivare in termini ravvicinati, pena l'inutilità o la minore efficacia della proposta stessa. Viceversa - escluso il concordato, ove i tempi sono dettati dal tribunale - l'amministrazione impiega mediamente nove mesi/un anno per approvare o rigettare le proposte di transazione fiscale e in qualche (non raro) caso anche più di un anno. Pertanto serve una norma che introduca l'obbligo per le Entrate di provvedere entro 120 giorni dalla proposta.

3. Spesso l'agente della riscossione avvia azioni cautelari ed esecutive verso le imprese debtrici proprio a

seguito della presentazione di una proposta di transazione fiscale, rischiando in tal modo di compromettere il risanamento. È quindi assai utile una norma che inibisca tali azioni per il periodo necessario per l'esame della proposta. Il Fisco non può essere il dottor Jekyll, che non risponde per mesi e mesi a un'impresa, e mister Hyde che aggredisce la stessa impresa, mandandola a picco nelle more della risposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONVEGNO

Domani al Sole confronto sulla riforma

Confronto di qualità sulla riforma del diritto fallimentare domani al convegno «Per un'emersione tempestiva della crisi d'impresa: la riforma della legge fallimentare», organizzato dal Sole 24 Ore con Dentons. L'incontro è nella sede del Sole 24 Ore di Milano in via Monte Rosa 91, dalle 9 alle 13. Partecipano Renato Rordorf, presidente della commissione ministeriale per la riforma, Andrea Mora, Roberto Fontana, Daniele Santosuosso, Giulio Andreani, Alessandro Fosco Fagotto e Marco Arato. Per il convegno gratuito sono stati attribuiti 2 crediti formativi per gli avvocati e 4 crediti formativi per i dottori commercialisti ed esperti contabili. Per informazioni 24orelive@ilssole24ore.com



Imposta di pubblicità e Tasi pesano sui bilanci 2019

FINANZA LOCALE

Per gli aumenti bocciati sui cartelloni i rimborsi valgono 4-500 milioni

Per i servizi indivisibili restano da definire fondo, maggiorazione e nuova Imu

Pasquale Mirto

La prima proroga dei preventivi 2019 è arrivata puntuale, come previsto, ed era inevitabile. Far quadrare i conti per i Comuni non sarà facile. E sono molte le incognite dalle quali dipende il difficile pareggio di bilancio. Ancora, nella mole di emendamenti alla manovra, mancano molte risposte.

Certo, un boccata di ossigeno verrà dalla mancata conferma del blocco della leva fiscale, ma non per tutti gli enti, perché molti Comuni avevano già raggiunto il massimo delle aliquote nel 2015. Nella predisposizione degli schemi di bilancio 2019 il Comune può comunque già considerare la possibilità di aumentare l'Imu, l'addizionale comunale all'Irpef e gli altri tributi minori, fatta eccezione per l'imposta di pubblicità, di cui si dirà.

Un discorso a parte merita però la Tasi, dove si annidano due macigni per i bilanci comunali.

Il primo riguarda la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille. La normativa prevede che la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna categoria di immobili non può essere superiore all'aliquota massima prevista per l'Imu, e quindi al 10,6 per mille. Tuttavia, per finanziare le detrazioni per l'abitazione principale era stata data la possibilità di incrementare la Tasi di uno 0,8 per mille. Nel 2016, a seguito della soppressione della Tasi per le abitazioni principali, la maggiorazione in questione doveva venir meno, ma in considerazione del fatto che non esisteva un

vincolo normativo che obbligasse l'utilizzo dell'intero gettito da maggiorazione per il finanziamento delle detrazioni, è stata data la possibilità di continuarla ad utilizzare anche per immobili diversi dall'abitazione principale. Questa possibilità è stata poi prorogata annualmente fino al 2018. Nel disegno di legge di stabilità per il 2019 però non c'è traccia della conferma, ed ovviamente se non dovesse essere approvato il correttivo sul punto gli effetti per i bilanci di quei Comuni che l'hanno applicata finora saranno pesanti.

A ciò occorre aggiungere la mancata, per ora, conferma del contributo compensativo finalizzato a compensare i Comuni per i quali la sostituzione del prelievo sull'abitazione principale da Imu a Tasi non ha permesso di avere dalla Tasi lo stesso gettito che si aveva dall'Imu, a causa del limite posto alle aliquote. Questo contributo, che riguarda circa 1.800 Comuni, si è peraltro progressivamente ridotto nel corso degli anni, passando dai 625 milioni previsti per il 2014 ai 300 milioni per gli anni 2017-2018.

Naturalmente i problemi finanziari legati alla Tasi svaniscono se veramente, come annunciato, vi sarà l'unificazione della Tasi e dell'Imu nella cosiddetta «nuova Imu». Ma anche in questo passaggio non mancano possibili inciampi.

Altra tegola riguarda l'imposta di pubblicità. La sentenza 15/2018 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull'imposta deliberate dai Comuni, anche tacitamente, a partire dal 2013, benché sia stata confermata la legittimità costituzionale del comma 739 della legge 208/2015 che aveva la funzione di salvaguardare proprio le delibere dei Comuni che avevano già deciso la maggiorazione. L'effetto ottenuto è quello dell'applicazione delle tariffe base previste nel 1993 e aggiornate con Dpcm del 2001, quindi ferme a quasi vent'anni fa. Oltre a formulare i bilanci 2019 sulla

base di un gettito ridotto pesantemente, i Comuni dovranno anche stanziare risorse per i rimborsi, che secondo le stime di Anci si assestano sui 400/500 milioni.

Altra norma assente per ora è la conferma della possibilità per i Comuni di derogare ai coefficienti di produzione dei rifiuti nei limiti del 50% dei valori minimi o massimi previsti dal Dpr 158/1999. Questi coefficienti individuano presuntivamente i rifiuti prodotti dai contribuenti, e quindi incidono sui criteri di calcolo delle tariffe. In passato i Comuni vi hanno derogato per non gravare eccessivamente su alcune categorie, ma la mancata conferma della possibilità di deroga, ovviamente determina un effetto a catena che porterà ad aumenti generalizzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAROLA CHIAVE

Maggiorazione Tasi

La disciplina originaria prevedeva una maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille destinata a finanziare le detrazioni sull'abitazione principale. Nel 2016, con l'abolizione del tributo sulla prima casa, ai Comuni che avevano introdotto la maggiorazione era stata concessa la possibilità di mantenerla per far quadrare i conti nel passaggio da un sistema fiscale all'altro. Negli anni successivi questa possibilità è stata confermata, ma manca per il 2019. La questione si incrocia con il cantiere della «nuova Imu» che punta a unificare Imu e Tasi



CALCOLI IMPOSSIBILI

Sui preventivi anche l'incognita anticipazioni

**Torna a 3/12 il limite
ai «prestiti» statali
Si tratta sul fondo crediti**

**Anna Guiducci
Patrizia Ruffini**

Gli enti che puntano ad approvare il preventivo entro dicembre devono rispettare il contesto normativo e regolamentare vigente. Le scelte tecnico-amministrative e i controlli dei revisori devono pertanto fare riferimento al quadro esistente, nonostante la manovra 2019 abbia già indicato cambiamenti di rilievo.

La novità di maggior impatto, per la quale però occorre attendere il varo della legge di bilancio, è la semplificazione delle norme di finanza pubblica. Secondo le nuove regole gli enti si considereranno in equilibrio con un risultato di competenza a consuntivo non negativo. Gli enti che approvano i documenti contabili entro il 2018 devono tuttavia rispettare le norme attuali sul pareggio e allegare il prospetto di coerenza. Fra le novità che invece preoccupano per gli effetti sulle entrate già accertate nei bilanci c'è la pace fiscale prevista nel collegato alla manovra (Dl 119/18). La mancata riproposizione del blocco tributario allenta le tensioni sulle entrate correnti, rispetto alle quali è peraltro allo studio la proposta della «nuova Imu», per superare il doppioposto Imu-Tasi.

Chi prepara oggi i bilanci non può nemmeno prevedere la maggiorazione Tasi. Ed a legislazione vigente non è possibile neanche iscrivere fra le entrate il contributo Imu-Tasi che nel 2018 quotava 300 milioni di euro. Sulle compartecipazioni al recupero dell'evasione erariale, l'articolo 4, comma 8-bis del Dl 193/2016 prevede il riversamento a favore dei Co-


muni, fino al 2019, del 100% di gettito incassato dallo Stato, mentre dal 2020 la percentuale tornerà al 50%. Costeranno di più anche le estinzioni anticipate di mutui e prestiti, per le quali non viene rifinanziato il fondo, previsto dall'articolo 9-ter del Dl 113/2016, che nel 2018 aveva una dotazione di 48 milioni di euro.

Per il 2019 e 2020 si potranno utilizzare senza vincoli di destinazione, quindi anche per la spesa corrente, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui.

Sempre sull'equilibrio corrente, fino al 2020 potranno essere usati anche i proventi da alienazioni patrimoniali, anche se derivanti da azioni o piani di razionalizzazione. Il comma 866 della legge 205/2017 stabilisce infatti, dal 2018 al 2020, la possibilità di utilizzo di queste risorse per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento, a condizione che sia data dimostrazione, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, del rapporto superiore a due tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento. Inoltre gli enti non devono prevedere incrementi di spesa corrente ricorrente (prevista a regime e quindi non limitata ad uno o più esercizi) e devono essere in regola con gli obblighi di accantonamento al Fcde, che prevedono quote minime dell'85, 95 e 100 per cento nel triennio 2019/21. Tra le partite correnti ci saranno anche i rinnovi contrattuali, stimati intorno all'1,3 per cento del monte salari rivalutati.

Dal 2019 torna il limite dell'anticipazione di tesoreria pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio. Fino al 31 dicembre 2018 era stato elevato a 5/12.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Contabilità. Dal 2019 la flat tax sarà estesa fino a 65mila euro ma agli studi grandi può convenire il sistema più complesso

Professionisti al bivio della partita doppia

Stefano Mazzocchi

Con l'avvicinarsi dell'ultima parte dell'anno molti professionisti iniziano a valutare alcune variabili fiscali fra le quali certamente il fatturato e la marginalità raggiunta nel periodo d'imposta. Molto spesso, specialmente in presenza di strutture con una moltitudine di professionisti, per una migliore gestione dello studio può convenire adottare un sistema contabile complesso e strutturato, in qualche modo equiparabile alla classica contabilità ordinaria di un'impresa.

Per i professionisti, però, il regime contabile naturale è quello forfettario. Quindi, l'eventuale adozione di un sistema contabile ordinario può avvenire solo per opzione (irrevocabile per un triennio), da esercitarsi in sede di dichiarazione Iva (entro il 30 aprile). Ma prima di optare per il regime ordinario occorre tenere presente che chi resta in quello forfettario dal prossimo anno potrà beneficiare della flat tax al 15% per i compensi fino a 65mila euro.

Tornando però ai professionisti di maggiori dimensioni, per i soggetti che optino per la contabilità ordinaria, l'articolo 19 del Dpr 600/73 prevede che oltre ai registri obbligatori ai fini Iva, sia necessario istituire anche il registro cronologico dei movimenti finanziari in cui riportare in modo temporale progressivo i movimenti rilevanti che influenzano il risultato d'eser-

cizio. Elemento comune fra i due modelli di tenuta contabile (ordinario o semplificato), è rappresentato dal principio di cassa ai fini della determinazione del reddito imponibile, a prescindere dalle modalità di tenuta della contabilità.

Il regime di determinazione del reddito imponibile è identico anche per i contribuenti (imprenditori individuali o società di persone) che svolgono attività d'impresa. E per effetto anche di questa assimilazione fra lavoratori autonomi e imprenditori, già in passato l'agenzia delle Entrate aveva acconsentito alla tenuta del registro dei movimenti finanziari anche con il metodo contabile della partita doppia.

A livello normativo, questa possibilità è stata riconosciuta dall'articolo 2 del Dm 20 dicembre 1990. La partita doppia consente di impiegare – seppur con le opportune rettifiche e variazioni – situazioni riassuntive assimilabili ad uno stato patrimoniale o a un conto economico. Ma con una importante differenza: per determinare il reddito imponibile resta il regime di cassa, al posto del principio di competenza, di solito utilizzato nelle società.

E infatti molto spesso i software per la tenuta della contabilità adottano in modo indistinto il modello contabile ordinario riferibile alle imprese, con molteplici vantaggi e talune ombre applicative (elencati qui a fianco.) Tra i punti da valutare con attenzione c'è la necessità di far quadrare i prelievi in conto utile da parte del professionista o dei soci di associazioni professionali con l'im-

ponibile fiscale effettivamente dichiarato. Un elemento che ora è in discussione una norma nel Ddl semplificazioni secondo cui, per effetto di una specifica opzione in dichiarazione dei redditi, il reddito di lavoro autonomo, se non prelevato dal professionista, sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota del 24% (con un nuovo articolo 53-bis del Tuir).

Tornando agli elementi di raccordo fra contabilità e determinazione del reddito imponibile da attribuire al professionista o al socio di associazioni professionali, è chiaro che più la contabilità tenuta in partita doppia sarà aderente al principio di cassa e meno variazioni extra contabili saranno necessarie per avvicinare il risultato d'esercizio ottenuto al reddito imponibile determinabile sulla base delle disposizioni normative del Tuir.

Questa impostazione trova una limitazione poiché nel determinare il reddito di lavoro autonomo vi sono alcuni costi che devono essere imputati per competenza invece che per cassa: basti pensare, nell'ambito del reddito professionale, agli ammortamenti dei beni strumentali, ai canoni di leasing, alle spese di ristrutturazione di immobili e più in generale alle quote di indennità di Tfr maturate nel periodo di imposta. In questi casi sarà necessario operare le conseguenti variazioni extracontabili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I VANTAGGI

1

MOVIMENTI SOTTO CONTROLLO

Con la contabilità ordinaria a partita doppia è più facile registrare i movimenti intervenuti nel periodo d'imposta (ma per il reddito imponibile sarà necessario un calcolo extracontabile)

2

IDENTIFICAZIONE CHIARA

La partita doppia permette di individuare subito il soggetto (cliente o fornitore) con cui si è entrati in relazione e se si è trattato di movimentazione finanziaria in entrata o in uscita

3

CONTABILITÀ FACILITATA

La contabilità ordinaria in partita doppia garantisce facilità di chiusura e riapertura dei conti patrimoniali nel singolo periodo d'imposta

LE CRITICITÀ

1

STOP ALLA FLAT TAX

L'accesso alla prossima flat tax al 15% non è di fatto compatibile con l'opzione per la contabilità in partita doppia

2

RITENUTE D'ACCONTO DA IMPUTARE

Soprattutto se traslate sui soci le ritenute d'acconto sono più complesse da gestire perché non facilmente "imputabili" con la contabilità in partita doppia

3

PRELIEVI VERSUS IMPONIBILE

Il professionista deve far quadrare i prelievi in conto utile con l'imponibile fiscale effettivamente dichiarato

I dati e i calcoli

Debutto nell'ordinaria
con il mini bilancio:
la guida voce per voce

Una volta adottato il metodo della partita doppia i professionisti devono effettuare un primo mini bilancio di apertura al momento del passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria.

Per costruire questo primo "bilancio" è necessario attingere a una serie di dati patrimoniali indispensabili rilevabili dai registri contabili, o altrove.

Più precisamente, per gli immobilizzi immateriali e materiali i valori fiscali sono estrapolati dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri Iva, mentre le disponibilità liquide sono pari al saldo del conto corrente dedicato all'attività; per il Tfr nonché i debiti verso i dipendenti la situazione iniziale è estrapolabile dalle buste paga.

Esistono poi altri elementi frutto di elaborazioni più complesse: ad esempio i crediti verso clienti e i debiti verso fornitori. Questi elementi patrimoniali devono essere suddivisi fra più situazioni pratiche:

- per la fattura emessa o ricevuta ai fini Iva ma non incassata, o incassata/pagata parzialmente si dovrà iscrivere patrimonialmente il credito/debito, ma l'importo al netto dell'Iva non costituisce reddito o costo fino alla effettiva movimentazione finanziaria;
- il credito/debito certificato solo dall'emissione/ricevimento di una nota pro forma si può comunque iscrivere nello stato patrimoniale iniziale trattandolo come un credito verso cliente per fatture da emettere o come debito per fatture da ricevere.

Se si ha un credito da fattura maturato nell'esercizio ma non ancora incassato al termine del

periodo d'imposta se è stato iscritto il componente reddituale positivo, il mancato incasso imporrà al termine del periodo d'imposta di rettificare i ricavi iscritti in conto economico. Analogo ragionamento può essere effettuato rispetto ai fornitori: l'elemento reddituale negativo diventa deducibile solo al momento del pagamento del debito maturato.

Considerazioni a parte meritano invece da un lato il differenziale fra le attività e le passività iscritte in fase iniziale, e dall'altro le ritenute d'acconto subite dal professionista. Relativamente al primo aspetto, per quanto attiene alla classificazione "contabile" nonché "fiscale" del differenziale fra attivo e passivo iniziali, si propende per allocare tale importo come la sommatoria di utili non prelevati, stratificati negli anni di attività del professionista.

Questo valore, anche nei periodi d'imposta successivi, non dovrebbe mai essere negativo perché potrebbe significare che il professionista ha prelevato più utili di quanto maturato realisticamente.

Per effetto dell'articolo 32, Dpr 600/73, i prelievi e i versamenti sul conto corrente bancario devono essere imputati a ricavo nell'esercizio dell'attività.

Rispetto invece alla gestione delle ritenute d'acconto subite, nella fase iniziale sarà necessario iscrivere nell'anno appena in cui sono state subite: le stesse potranno poi essere oggetto di una successiva attribuzione ai soci in sede di compilazione del modello Redditi e l'importo complessivo contabilmente decurtato dal risultato d'esercizio ottenuto.

— S.Maz.

Ricavi da rettificare se la fattura emessa non è stata incassata nello stesso periodo d'imposta

